



Regione Veneto



Comune di Padova



Centro di Documentazione "Due Palazzi" e Casa di Reclusione di Padova

Atti della Giornata di Studi Nazionale

Persone, non reati che camminano. Ripensare la pena

Venerdì 25 maggio 2007 - Casa di Reclusione di Padova

- Presentazione della Giornata di Studi
- Ornella Favero (direttrice della rivista Ristretti Orizzonti)
- Claudio Piron (assessore alle Politiche giovanili del Comune di Padova)
- Alessandro Lion (direttore del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova)
- Francesca Vingiani (funzionario della Regione Veneto)
- Elton Kalica (detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti)
- Graziano Scialpi (detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti)
- Piero Paviola (detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti)
- Marino Occhipinti (detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti)
- Alessandro Margara (presidente della Fondazione Michelucci)
- Luciano Eusebi (Ordinario di Diritto penale nell'Università Cattolica di Piacenza, membro della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale)
- Paolo Canevelli (Magistrato di Sorveglianza di Roma)
- Mauro Palma (presidente del Comitato per la prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti)
- Laura Cesaris (ricercatrice di Procedura penale dell'Università di Pavia, professore a contratto di Diritto e Procedura penale dell'Università Bocconi di Milano)
- Luigi Manconi (sottosegretario al Ministero della Giustizia)
- Franco Corleone (Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze)
- Chiara Ghetti (direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto)
- Lucia Castellano (direttrice della Casa di reclusione di Bollate)
- Pietro Buffa (direttore della Casa circondariale di Torino)
- Carlo Alberto Romano (docente di Criminologia e Criminologia penitenziaria dell'Università degli Studi di Brescia)
- Giuseppe Mosconi (docente di Sociologia del Diritto dell'Università di Padova)
- Rosanna Tosi (docente di Diritto Costituzionale)
- Annamaria Alborghetti (avvocato penalista)
- Documento conclusivo

Presentazione della Giornata di Studi

La recente ricerca realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, secondo la quale la recidiva scende sotto il 20 per cento quando i detenuti godono dei benefici di legge e vengono accompagnati in un graduale reinserimento nella società, contro lo storico 70-80 per cento di recidiva che si registra tra i reclusi che scontano interamente la propria pena con un trattamento esclusivamente "intramurario", offre finalmente delle solide basi scientifiche per una riflessione sul valore rieducativo della pena e sulle politiche penali che offrono effettivamente sicurezza alla società.

In questo senso l'anno appena iniziato vede una congiuntura non solo favorevole, ma forse addirittura irripetibile per una riflessione su questi argomenti dalla quale scaturiscano proposte sensate, che possano effettivamente trovare riscontro in una risposta politica concreta.

Oltre al recente indulto, infatti, che ha riportato gli istituti di pena a livelli di vivibilità, il Governo si appresta a varare il nuovo Codice penale e in Parlamento è stato depositato un progetto di riforma dell'Ordinamento penitenziario. Nel frattempo, da più parti vengono sottolineate le ulteriori esigenze di riforma del sistema giustizia, dalle quali si auspica possa perlomeno scaturire un processo più rapido ed efficace.

Insomma, forse per la prima volta nella storia repubblicana si offre l'occasione non solo di armonizzare il sistema delle pene e il sistema dell'esecuzione delle pene stesse in base al dettato costituzionale, ma anche di poter mettere da subito in atto le riforme grazie alla "deflazione" degli istituti di pena conseguente l'indulto. E di trovare, se possibile, il coraggio per fare quell'ammnistia, necessaria perché la Giustizia possa davvero cominciare a funzionare in modo decente.

Appare allora quasi doveroso cercare di far incontrare i maggiori esperti di questi argomenti, sul fronte della riforma del Codice penale da una parte, e dall'altra dell'esecuzione della pena, e di una possibile riforma dell'Ordinamento penitenziario, impostando la discussione sulla necessità di un'azione di riforma congiunta e razionale che punti all'effettivo recupero dei detenuti, incidendo in modo significativo sulla recidiva, senza condizionamenti da parte di un'opinione pubblica, disinformata ad arte su questi argomenti, che sono invece fondamentali per definire la civiltà di una nazione.

Ornella Favero, direttrice della rivista Ristretti Orizzonti

Buongiorno a tutti. I lavori saranno condotti da una giornalista, Daniela De Robert, che abbiamo scelto per un preciso motivo: lei è una giornalista del TG2, però da vent'anni è anche volontaria in carcere, cioè è una garanzia che sul carcere e sulle pene non vengano dette delle stupidaggini, come avviene generalmente. Voglio fare un brevissimo inciso: ieri sono andato in una scuola - noi abbiamo questo progetto che coinvolge tantissime scuole di Padova, molti studenti e insegnanti sono anche presenti oggi - ed ho sentito per l'ennesima volta i disastri dell'informazione televisiva che, secondo me, sono un'autentica istigazione a delinquere. Cioè, la gente pensa che per reati gravi, per esempio come l'omicidio, si entri in carcere al massimo per tre anni. Questo perché? Perché Marco Travaglio, il giornalista, ha detto che è più conveniente uccidere la moglie piuttosto che divorziare. Costa meno e dopo tre anni di galera al massimo si esce. Quindi io veramente trovo che l'informazione, soprattutto quella televisiva, sia un'autentica istigazione a delinquere, perciò abbiamo invitato Daniela. Perché è un raro esempio di persona competente in questo campo, e non a caso fa volontariato da vent'anni. Allora, prima di iniziare i diversi interventi ringrazio i relatori, che ci sono tutti ed è una specie di miracolo. Forse ci sono tutti perché dicono che sono molto "cattiva", però detesto i convegni in cui si promettono delle relazioni di un certo tipo e poi non arriva nessuno. Il sottosegretario alla Giustizia Luigi Manconi arriva verso le undici, quindi ci saranno tutti e questo mi sembra un bel successo.

Claudio Piron, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Padova

Porto il saluto caloroso del Comune di Padova, soprattutto per il clima ma soprattutto per l'intensità delle presenze e delle partecipazioni. Solo due "telegrammi", il primo è che è assolutamente significativo ritornare per il settimo anno a discutere di pena, di rieducazione, di carcere di rapporto carcere-istituzioni, di rapporto con il territorio. Io credo che sia una delle cose che questo Paese deve continuare a fare con più intensità. Anche negli ultimi provvedimenti presi dall'attuale governo, aldilà di essere da una parte o altra, ho impressione ma posso sbagliarmi che ci sia stato un dibattito troppo ideologico e poco centrato sulle verifiche, sui numeri e sulle esperienze che sono state fatte, e noi abbiamo bisogno di capire che questi provvedimenti possono aiutarci a interpretare la pena. In altro modo, se possiamo avere degli aiuti per dare possibilità, a chi è detenuto, di affrontare in maniera positiva questa esperienza e di rientrare nella società.

Invece i provvedimenti sono stati positivi soltanto per alcuni aspetti, e per altri molto meno, specialmente quando a noi Comuni hanno detto "adesso lo vedete voi, arrangiatevi". Da parte delle istituzioni questo non è un grande atteggiamento, e io credo che vada detto. Che si sia di destra o di sinistra - io sono di centrosinistra, tanto per essere chiari - credo che provvedimenti come quelli che sono stati fatti, parlo dell'indulto, vanno fatti e pensati bene, accompagnati e sostenuti. Bisogna fare una riflessione seria per vedere dove sono i punti forti e i punti di debolezza, se possiamo permetterci di fare una cosa e come. Allora dibattiti come questi di oggi sono fondamentali per capire dove vogliamo andare e quali strumenti possiamo e dobbiamo usare.

L'altra riflessione velocissima che mi sento in dovere di darvi, è un ringraziamento per quello che si svolge all'interno di questo carcere. È una realtà che diventa ogni giorno di più parte integrante della città. Con tutte le difficoltà che potete immaginare, ma noi vediamo ogni giorno, ogni settimana, che chi è detenuto ha la possibilità di incontrarsi con decine, centinaia di persone. Ad esempio presenteremo, nei prossimi giorni, alcuni progetti che sono stati fatti con le scuole, che da questo punto di vista la città sta proponendo come progetto pilota. Quest'anno "abbiamo" incontrato più di mille studenti, ed è assolutamente importante fare questi percorsi; perché io sono dell'idea che i nostri ragazzi devono conoscere che cosa succede quando si sbaglia, quando si va "fuori strada". Devono sapere che cosa può succedere, ma devono anche sapere che quando si sbaglia c'è la possibilità di rientrare nella carreggiata, di riprendere la marcia, e come e chi li può aiutare.

Nei racconti che poi i ragazzi ci scrivono ci sono delle esperienze che fanno veramente venire i brividi, e ripeto questo è soltanto uno dei percorsi e mi fermo su questo, che comunque dice e fa capire quanto è importante il lavoro delle istituzioni, dei volontari, delle associazioni, ma non solo perché entrano in carcere ma perché creano una rete con le istituzioni. I percorsi che stiamo attuando non sono degli spot ma dei percorsi strutturati che mettono in relazione istituzioni scolastiche, istituzioni della municipalità, istituzioni del carcere e di tutta la città, e credo che questo sia un segnale molto positivo, il segno che è possibile rieducare, che è possibile scontare una pena, che è possibile, dopo avere sbagliato, reinserirsi nella società ed essere riconosciuti come persone e non come reati. Buon lavoro quindi, perché noi abbiamo bisogno delle vostre riflessioni per farne tesoro, e per continuare a progettare con il carcere, e quindi a lavorare per dare una prospettiva a tutte le persone detenute. Buon lavoro.

Alessandro Lion, direttore del Centro di Servizio per il Volontariato di Padova

Buongiorno a tutti, sono Alessandro Lion del Centro di Servizi per il Volontariato. Intanto ho visto che c'è il TG2, forse è solo il TG2 Palazzi (il TG che viene prodotto nella Casa di reclusione di Padova, ndr) ma è bello inventare queste cose, chissà che magari, in qualche modo, qualche servizio del TG2 Palazzi lo riprenda anche il TG2.

Qual è il ruolo del Centro di Servizio per il Volontariato su questa materia? Penso che molti di voi se lo chiederanno, e di fatto una grande risposta sta qui dentro, in queste iniziative. Il fatto di aver coinvolto i ragazzi delle scuole da parte dell'associazione di volontariato è anche la volontà di

riuscire a unire, e di spiegare certe cose. È difficile spiegarle a tutta la popolazione, ma è già importante spiegarla al mondo della scuola. Mi si chiedeva poco fa qual è il ruolo, che cosa poteva fare il Centro di Servizio per il mondo del carcere: rilancio la sfida, cioè cosa possano fare le associazioni per il mondo del carcere e cosa può fare la scuola per questo mondo. Il Centro di Servizio dal suo canto sarà ben contento di esaminare le cose e magari di aiutare a dargli il respiro giusto. È importante anzitutto che arrivino le proposte interessanti, perché molte volte le proposte o le richieste di finanziamento che arrivano al Centro vengono respinte, ma non le iniziative come queste. C'è tutto il mondo della scuola che potrebbe essere maggiormente coinvolto - sembra di fare un po' di pubblicità al Centro di Servizio ma non è così -, c'è una linea che riguarda la scuola con vari bandi che riguardano i ragazzi, o i professori eccetera, che in qualche modo possono diventare utili. Sono naturalmente piccole gocce del mare, sono piccole iniziative che però se sommate riescono a dare di più.

Chiudo trasmettendovi una cosa; stamattina, mentre stavamo facendo i pass, è arrivata una signora anziana, che non sapeva le regole del carcere e giustamente, sulla base delle regole esistenti, oggi non poteva entrare in carcere perché i colloqui sono sospesi per lasciare spazio a questa Giornata. Quindi non ha potuto fare colloquio, non ha potuto portare le borse al figlio o al marito, insomma ad una persona detenuta, e questa donna anziana è rimasta lì, isolata. Allora la domanda che mi sono fatto subito era se c'era qualche possibilità di aiutarla. Perché è chiaro che un conto è scontare la pena e un altro conto è invece esserle d'aiuto, affinché questa pena non diventi un martirio per quella signora che arrivava da Verona e non poteva accedere in carcere, ha fatto un viaggio a vuoto. È chiaro che i passaggi da fare erano molti, ma è anche evidente che quello che è successo stamattina ci fa capire che quello che stiamo facendo non è sufficiente. Questo dovrebbe essere chiaro nei nostri cuori, quello che stiamo facendo non è sufficiente. Se quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa di più dobbiamo cercare di fare anche delle domande, perché è importante che si faccia di più, è importante che da un lato che venga scontata la pena ma è anche importante che questa pena non diventi un martirio. Grazie.

Francesca Vingiani, funzionario della Regione Veneto

Vi porto i saluti del dott. Valdegamberi, assessore alle Politiche sociali della Regione Veneto, e del dott. Rampazzo, dirigente del Servizio Prevenzione Devianze della Regione. Saluti accompagnati ai ringraziamenti per la qualità di questa Giornata di studio, rivolti agli organizzatori, ma anche alla Direzione e al personale dell'istituto di Pena, che ci permettono di rendere più significativo questo evento per il luogo in cui lo andiamo a vivere.

La Regione del Veneto, oramai da anni, ha posto grande attenzione al tema dell'esecuzione penale e questa è concretamente visibile attraverso le azioni messe in atto: l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla popolazione detenuta e in esecuzione penale esterna e il Protocollo, siglato nel 2003 con il ministero della Giustizia, che ha visto la costituzione di una Commissione interistituzionale i cui i membri sono oggi fra i presenti a questo seminario.

La Commissione è composta da una rappresentanza del Ministero della Giustizia, ma anche dei comuni, delle province, del volontariato, dell'università, nella convinzione che il tema dell'esecuzione penale non sia di esclusiva appartenenza dell'Amministrazione penitenziaria, ma debba coinvolgere tutti i soggetti della società civile.

Quest'anno i lavori della Commissione hanno avuto un nuovo impulso, trovando il pieno appoggio dell'assessore Valdegamberi, grazie a una riflessione comune, stimolata dagli esiti dell'indulto, circa la necessità di promuovere interventi a favore delle persone in area penale esterna e la sensibilizzazione della comunità locale, quale soggetto educante, nello sviluppare reti per il reinserimento sociale delle persone in uscita dai circuiti penali. Quindi il tema del reinserimento sociale sarà cruciale per i lavori futuri.

L'ultimo lavoro, in ordine di tempo, prodotto dalla Regione del Veneto, è rappresentato dalla definizione e adozione delle Linee guida per la presentazione dei programmi terapeutici, finalizzati

alla concessione delle misure alternative a favore delle persone tossico/alcolodipendenti detenute. Le Linee sono state recentemente presentate al dott. Tamburino, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia e diventano uno strumento di lavoro per i Ser.T. della nostra regione. Anche questa azione si muove nel rispetto del dettato costituzionale, che vuole la pena come momento educativo: all'interno di questo quadro di riferimento lavoriamo, in sintonia con i temi che oggi stiamo affrontando. Auguro a tutti una buona giornata di lavoro e grazie.

Elton Kalica, detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti

Si dice che la pena deve tendere alla rieducazione... e poi? Perché è facile dire rieducazione in antitesi alla pura punizione. Su questo credo siano tutti d'accordo. Ma quando noi di Ristretti Orizzonti ci troviamo ad intervistare magistrati, direttori, avvocati, scrittori, docenti universitari, studenti, abbiamo visto che ognuno, secondo la propria interpretazione, assegna dei contenuti diversi alla rieducazione. Non ho però intenzione di parlare delle varie interpretazioni che ci sono oggi circa questo dettato costituzionale, voglio invece ricordare che per noi che stiamo in carcere la rieducazione è soprattutto la legge Gozzini, che prevede un percorso di reinserimento per i detenuti, e secondo noi questo percorso non può non essere fatto di due momenti, un trattamento interno e poi, fondamentale, un trattamento esterno al carcere. E voglio anche ricordare che ci sono delle categorie di persone che sono lasciate fuori da ogni possibilità di reinserimento nella società, e vi sono delle categorie di reati escluse dal percorso trattamentale della legge Gozzini.

La categoria di persone di cui parlo è quella degli stranieri. La maggior parte degli stranieri non ha una famiglia qui, e sconta la pena senza alcun aiuto morale o economico. Però, a volte un detenuto straniero riesce ad imparare un mestiere e a trovare un lavoro. Poche settimane fa, a un mio connazionale, dopo quattordici anni di carcere, il direttore ha concesso l'art. 21, il lavoro esterno, lui adesso esce alla mattina e va a guidare il camion della nettezza urbana. Però è triste pensare che fra due anni, quando avrà finito la pena, lui dovrà essere espulso, e ritornare in un paese che non vede da diciotto anni. Ma ci sono anche una minoranza di stranieri la cui famiglia vive e lavora in Italia. Dunque possono sì contare su un aiuto morale ed economico, ma poi, una volta scontata la condanna (uno, cinque, dieci, anni di carcere) il condannato deve ugualmente essere espulso, lasciando moglie e figli in Italia: figli nati e cresciuti qui, che non possono seguire il proprio padre in un paese che loro non conoscono.

E quindi ci si chiede qual è il senso di una pena dove oltre al carcere si aggiunge un'altra punizione, come l'allontanamento dalla famiglia, o l'interruzione di un percorso positivo di integrazione nel lavoro e nella società?

Poi ci sono delle categorie di reati che sono totalmente escluse da quel percorso di trattamento tracciato dalla legge Gozzini. Nel 1992, è stato introdotto l'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario. C'era stata l'emergenza terrorismo, poi l'emergenza sequestri di persona, e in fine l'emergenza mafia, e allora si è deciso di escludere dal trattamento della legge Gozzini tutti i condannati per terrorismo, mafia, sequestri e già che c'erano hanno incluso anche i condannati per traffico di stupefacenti. Ora, io capisco che questo è uno strumento efficace per combattere la criminalità organizzata, ma non capisco come si accetti di decidere sulla libertà delle persone giudicando solo per categorie di reato.

Tutti i magistrati che sono venuti a parlare con noi in redazione concordano sul fatto che la pena e il trattamento detentivo devono essere personalizzati, ma poi di solito concordano anche sul fatto che l'articolo 4 bis impedisce ogni tipo di valutazione individuale. Io potrei anche accettare la tesi che gli affiliati alle cosche mafiose difficilmente cambiano vita, e che per loro il trattamento forse è inutile. Ma chi commette un sequestro o un traffico di droga, non ha un patto da rispettare vita natural-durante, anzi, il legame con il gruppo criminale spesso salta dopo l'arresto. E poi voglio ricordare che i sequestri di persona sono storie molto diverse, ci sono sequestri orribili come quello di Soffiantini, e sequestri molto più lievi, che durano poco tempo e senza uso di armi. E lo stesso si può dire anche del traffico di stupefacenti, dove ci sono traffici organizzati dai cartelli mafiosi, ma

ci sono anche traffici meno pesanti, come quelli che coinvolgono le donne sudamericane che vengono in Italia ingoiando ovuli di cocaina, sperando così di uscire dalla miseria in cui vivono.

Tutti questi sono reati gravi, ma mi domando che senso ha la pena se da un lato può venir data la possibilità di iniziare un percorso di reinserimento anche a un serial killer, che non è escluso dalla legge Gozzini, e dall'altro a chi ha messo in atto un sequestro o ha trafficato droga, viene tutto precluso.

Concludendo, tutti noi di Ristretti Orizzonti pensiamo che è una ingiustizia espellere a fine pena, il detenuto straniero, soprattutto chi ha iniziato un percorso fuori dal carcere e sta inserendosi con buoni risultati in un ambiente sociale e lavorativo. Così come pensiamo che sia una grande ingiustizia escludere dal percorso di trattamento delle categorie di reato (come il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti), senza poter valutare caso per caso il cambiamento delle persone.

Allora chiediamo che cambi la legge Bossi-Fini, e sia data un'altra possibilità di regolarizzarsi ai detenuti stranieri che concludono in modo positivo le misure alternative al carcere, e che cambi l'articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, dando la possibilità di accedere ad un percorso di reinserimento a tutte le persone condannate. Noi siamo ottimisti che un giorno verrà compiuto anche questo atto di civiltà!

Graziano Scialpi, detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti

Mi è capitato di confrontarmi con studiosi stranieri sulle problematiche del sistema penale italiano. Quando mi chiedono come mai nel nostro paese le pene sono così alte (eh già... agli altri europei le nostre pene sembrano molto alte...), di solito prendo il nostro Codice penale e faccio leggere loro il frontespizio. Non nego che mi diverto al vedere cascare le loro mascelle quando scoprono sbigottiti che, a 62 anni dalla caduta del fascismo, il nostro Codice è ancora quello firmato da Mussolini negli anni '30, e pensare che da noi molti lo ritengono troppo tenero e garantista...

Quando abbiamo dovuto decidere che tema trattare nella Giornata di Studi all'interno della Casa di reclusione di Padova, ci siamo resi conto che in questo momento in Italia stiamo attraversando una congiuntura storica favorevolissima. C'è la Commissione Pisapia che sta lavorando al nuovo Codice penale; c'è un progetto di nuova legge penitenziaria, presentato da uno dei padri della vecchia Riforma penitenziaria, Alessandro Margara; l'indulto ha riportato a livelli umani la popolazione nelle carceri, consentendo (almeno potenzialmente) di riorganizzare il fondamentale, ma finora quasi assente, settore della rieducazione delle persone detenute. Inoltre ci sono dei dati scientifici, raccolti dal Ministero della Giustizia, sugli effetti concreti delle diverse concezioni della pena. Si è appurato cioè che, per i detenuti che scontano fino all'ultimo giorno la pena dietro le sbarre, la recidiva, la scelta di tornare a commettere reati, si attesta intorno al 70-80%, mentre tra i detenuti che possono contare su un percorso di graduale e controllato reinserimento sociale, attraverso i benefici di legge, solo il 19% torna a commettere reati. Ecco, di fronte alla prova che un uso accorto dei benefici di legge crea più sicurezza sociale delle politiche del "chiudili dentro e butta la chiave", ci sembra giusto esortare le forze politiche a non sprecare questa storica occasione di creare un sistema penale più efficace di quello attuale, armonizzando il Codice penale con la legge penitenziaria, ed entrambi con la Costituzione che, all'art. 27, recita che la pena "deve tendere alla rieducazione". Rieducazione che significa fare tutto il possibile perché chi esce dal carcere non commetta più reati, cioè abbattere la recidiva. I dati statistici indicano inequivocabilmente qual è la strada da seguire. Speriamo che, per il bene del Paese, la classe politica questa volta abbia il coraggio di fare la scelta giusta anche se, a causa della cattiva o inesistente informazione, è quella più impopolare.

Piero Paviola, detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti

Renato Zero tratta spesso il tema del disagio. Nella sua canzone "Guarisci", dice: **SE SALVO TE... SALVO ANCHE ME**. Si riferisce ad un interlocutore preciso, ma l'affermazione è adattabile ad infiniti contesti. Sarebbe bello e carico di speranza poterla adattare ai temi del carcere, come se a pronunciarla fosse la società nei confronti dell'individuo, che si trova in una situazione di sofferenza e di difficoltà.

Mi aggancio saldamente al titolo che abbiamo voluto dare al nostro convegno, "Persone e non reati che camminano" per trattare la questione di come porsi davanti alla recidiva. Se quello che conta è il reinserimento dell'individuo nella società, per recuperarlo, e se sono volti a costruire una società migliore gli intenti della gran parte della società stessa, che vuole sentirsi umanamente aperta e attenta, io credo che non ci sia che una via da percorrere: credere nell'individuo e nelle sue capacità, dandogli instancabilmente delle opportunità, così da non trasformarlo in un nemico, o in un mostro, di cui la società avrebbe orrore, e che vorrebbe tenere per sempre lontano da sé e dimenticare.

Per recuperare il detenuto, e con questo migliorare la società, penso che sia importante farlo sentire una persona, come a me, che sono appunto un recidivo, dopo anni di carcere è capitato di sentirmi solo ora, in questo carcere, grazie ai volontari di Padova, che mi sono stati particolarmente vicini: è importante sentirsi "**nodo paritario**" della rete sociale, recuperabile come avviene per i nodi delle reti dei pescatori, che rammendano amorevolmente più e più volte proprio quelle reti, grazie alle quali campano.

Ma tutti dovrebbero poter avere dei sostegni così accanto e avere le stesse sollecitazioni (e invece sappiamo che questa è una cosa ancora per pochi, che ci sono carceri nelle quali il volontariato quasi non esiste). Una persona deve sentire che si crede nel suo buon potenziale, che si crede in quel tanto di buono e positivo che c'è nel suo animo come c'è nell'animo di ogni uomo, e che si cerca di aiutarla a sviluppare quelle qualità, che ognuno di noi da qualche parte ha. Sarebbe auspicabile concederle questa possibilità di crescita e di graduale reinserimento, attraverso un percorso che comprenda i benefici previsti dalla legge penitenziaria, intesi però non come una fredda elemosina, o come un prestito ipotecario, non perché si ha di fronte un individuo ormai spezzato, avvilito, privato di dignità e robotizzato. Ognuno di noi, in quanto persona dotata anche di sentimenti di autocritica e di coscienza, così si sentirà infinitamente più parte della società. Percependo che essa vuole aiutarlo a migliorarsi, accettandola e volendone venire accettato, sentirà che di essa è bello sentirsi elemento partecipe, anche in misura molto piccola, a seconda delle proprie capacità, e sentirà che in essa c'è molto più di positivo di quanto prima non credesse.

Marino Occhipinti, detenuto, redattore di Ristretti Orizzonti

Vorrei provare a esporre - e naturalmente è una interpretazione soggettiva, mia personale - cosa intendo per "senso della pena", o meglio cos'è per me una pena che abbia un senso.

I miei primi sei anni di detenzione li ho trascorsi in un carcere "completamente chiuso", dove, solo negli ultimi tempi, avevano cominciato ad entrare alcuni volontari che gestivano un corso di legatoria. Le giornate, seppur a celle aperte dalla mattina alla sera, trascorrevano quindi nell'ozio più totale, e le uniche "attività" alle quali si poteva partecipare erano delle interminabili partite a carte. Una carcerazione assolutamente inutile...

Poi sette anni fa sono arrivato a Padova, in questo carcere. Oltre cinque anni fa ho chiesto di partecipare alle attività della redazione di Ristretti Orizzonti, che a "dispetto" del suo nome, ha spalancato di fronte a me degli orizzonti immensi, di cultura, di educazione, di valori, di critica, di analisi e di vita. Ed è proprio su queste attività che vorrei soffermarmi un attimo.

Partiamo allora dal progetto che portiamo avanti con numerose scuole venete. In buona sostanza organizziamo un percorso di conoscenza del mondo carcerario, con lo scopo di far comprendere agli studenti chi sono le persone condannate, spiegando il carcere e raccontando spesso anche le nostre storie che ci hanno portati in galera: la speranza è quella di far capire che se si seguono certe

condotte, e certi modelli, finire qui è più facile di quanto si possa immaginare. Siamo al terzo anno del progetto ed il numero degli studenti coinvolti, e quindi delle scuole, cresce vorticosamente: quest'anno, tra "dentro e fuori", gli incontri sono stati oltre novanta.

A scanso di equivoci una premessa, che ripeto quasi sempre anche agli studenti: quando parliamo con loro non lo facciamo MAI con l'intenzione di insegnare qualcosa, ed anzi a darci una lezione di vita sono proprio loro, e lo fanno semplicemente venendoci ad ascoltare. Loro sono le persone libere, che accettano di incontrare noi per capire meglio, e noi siamo quelli che hanno rubato, spacciato, rapinato e anche ucciso, ma a nostra volta accettiamo di metterci in discussione sperando di essere utili a loro.

È una fatica immane ritrovarsi ogni volta di fronte a 60-70-80 studenti che fanno le domande più "intime" e personali, ragazzi con i quali è giusto e doveroso mettersi in gioco, giovani con i quali non è neppure ipotizzabile - e d'altronde non avrebbe alcun senso - provare a mentire. E allora siamo obbligati a metterci in discussione, e quindi a confrontarci, con loro ma anche con noi stessi, anche quando non lo vorremmo fare.

Una vita "sconvolta" da un "semplice" furto

Un episodio su tutti mi è rimasto impresso e lo voglio raccontare. Circa venti giorni fa, durante un incontro, una studentessa dell'istituto Selvatico ha chiesto la parola e ci ha detto di non essere in grado di perdonare perché una sera, rientrando nella sua casa, si era trovata di fronte ad alcuni ladri. Ci ha spiegato che la casa rappresenta per lei il massimo dell'"intimità", ma che da quel momento non si sente più sicura nemmeno nella sua abitazione, che la sua vita è stata sconvolta: non ha più il coraggio di uscire la sera, tuttora vive nella paura di ritrovarsi di nuovo degli intrusi in casa, insomma odia tutti i delinquenti perché le hanno fatto perdere la tranquillità e la serenità di prima... Ebbene, non soltanto in quel frangente, ma soprattutto nei giorni successivi in redazione, noi, detenuti e volontari, abbiamo discusso animatamente di ciò che quella ragazza ci aveva raccontato. E molti di noi, anche quelli apparentemente più "duri e insensibili", hanno dovuto per forza ammettere di non aver mai pensato che un "semplice" furto, un reato tutto sommato "lieve", potesse sconvolgere a tal punto la vita di una persona.

Le lacrime e il dolore di Olga D'Antona

Una seconda cosa che voglio raccontare riguarda i tanti incontri che facciamo nella nostra redazione. Negli ultimi mesi abbiamo "ospitato" i Magistrati di Sorveglianza di Padova, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, il direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna assieme a cinque assistenti sociali, il magistrato-scrittore Gianrico Carofiglio e tanti altri...

Tra i tanti altri, a gennaio di quest'anno è venuta l'onorevole Olga D'Antona, la vedova di Massimo D'Antona, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse. Ebbene, non potrò mai dimenticare con quale forza ci ha raccontato la sua drammatica vicenda, e ogni volta che ci penso rivivo la stessa sensazione di sofferenza che ho provato in tale occasione. Trovarsi di fronte a quella donna, che ad un certo punto, rievocando alcuni particolari del terribile dramma che l'ha colpita, si è commossa e a fatica ha frenato il pianto, ha sconvolto un po' tutti noi, soprattutto chi si trova detenuto per reati di sangue e quindi, in Olga D'Antona, ha rivisto un po' la madre o la moglie o la sorella della nostra, di vittima.

Ho raccontato questi due esempi perché credo che se si vuole dare un senso alla pena sarebbe importantissimo diffondere ed incoraggiare attività come quelle appena descritte, iniziative (integrative e non sostitutive del lavoro degli operatori penitenziari) che obbligano a riflettere e che quindi pongono implacabilmente le persone detenute di fronte alle proprie scelte e responsabilità.

Il senso della pena, a mio avviso, passa necessariamente attraverso una detenzione che non sia soltanto contenitiva, ma che stimoli riflessioni profonde e portatrici di un cambiamento della persona detenuta. E, per raggiungere questo obiettivo, il carcere deve ispirarsi proprio ad esperienze simili, e questo si può fare soltanto se il carcere saprà essere aperto alla società civile, perché sei anni di carcere "duro" non mi hanno mai fatto riflettere in modo così intenso e così critico come mi

è successo quando ho sentito la voce tremante di quella studentessa ancora impaurita, oppure quando ho visto il dolore dell'onorevole D'Antona per il marito ucciso.

Posso dire che così la pena ha un senso, o almeno un senso più "compiuto". Quasi sicuramente pochi dei miei compagni detenuti sarebbero riusciti a pensare seriamente alle proprie vittime senza questa esperienza, perché fino a quando la vita detentiva continuerà a offrire soltanto 3-4 ore giornaliere di "aria" - come succede nella maggior parte delle carceri italiane - le rimanenti venti ore di cella faranno sentire anche il criminale più feroce a sua volta una vittima, e non gli daranno nessuna occasione per pensare al male che ha fatto: così la pena è davvero senza senso.

Alessandro Margara, presidente della Fondazione Michelucci

Ripensare la pena vuol dire ripensare in particolare la PENA DETENTIVA. Il principio di fondo, anche europeo, è la pena detentiva come extrema ratio. Questo principio dovrebbe portare alla riduzione dell'area della carcerazione. Risulta statisticamente che l'aumento della carcerazione è dovuto in modo assolutamente prevalente all'aumento della penalità e alla insistita gestione di tale aumento nei settori ben definiti della immigrazione, della tossicodipendenza e di altre criticità sociali. Tale aumento trova il suo culmine in tre leggi ben note - Bossi-Fini, ex-Cirielli, Fini-Giovanardi (che aggrava fortemente la già grave legislazione precedente sugli stupefacenti) - di cui occorre liberarci al più presto.

Le pregiudiziali al nuovo Codice penale

Va aggiunto che una caratteristica di queste leggi è l'assoluto disconoscimento della pena detentiva come extrema ratio. L'uso della stessa è anzi costante ed ordinario. Sarà possibile, allora, non solo abolire tale legislazione, ma evitare anche che ritorni? È stata anche ipotizzata la c.d. riserva di codice, che vorrebbe dire che tutta la legislazione penale deve stare nel Codice penale. Potrebbe, allora, essere prevista una riserva di codice per le leggi speciali più rilevanti: per la dipendenza da stupefacenti il Codice penale attuale aveva un unico e allora evidentemente sufficiente articolo, l'art. 447, soppresso con la seconda legge in materia di stupefacenti del 1975)? O potrebbe essere previsto un sistema che impedisse di ampliare in continuazione la legislazione speciale contenente pene detentive (ad esempio: con la previsione di maggioranze qualificate, come per l'indulto)? O, ancora, sarebbe possibile enunciare il principio della pena detentiva extrema ratio come principio valido anche nella legislazione speciale?

Il nuovo Codice penale

Il problema di un nuovo Codice penale, prima di tutto, è un problema di decenza: ha 77 anni ed è stato approvato nel periodo fascista. Nelle linee guida per un nuovo Codice penale la commissione Pisapia ha effettivamente posto il principio della pena detentiva come extrema ratio. Va chiarito allora se vi siano le condizioni perché questo principio del Codice sia funzionale rispetto al contenimento della carcerazione, che ne dovrebbe essere il risultato concreto: cioè se alla enunciazione del principio consegua la riduzione dell'area della carcerazione.

Il nuovo regime della pena riduce la carcerazione?

Vanno evidenziati i nodi problematici che possono influenzare tale funzionalità.

Primo nodo: La funzionalità si riduce se il principio è applicato soltanto per reati minori, per i quali non viene normalmente applicata la pena detentiva o che, se irrogata, non viene in concreto eseguita. Come esempio attuale, si può citare la messa alla prova inserita nel disegno di legge di revisione dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale: vale solo per reati per cui la pena edittale massima è molto modesta (due anni, se non sbaglio), per i quali è rarissimo che si finisca in carcere. La Commissione Pisapia non è andata, per ora, molto più lontana. Anche le varie depenalizzazioni susseguitesesi negli anni hanno avuto questo limite. La conseguenza è stata nei fatti

l'aumento costante della carcerazione, specie degli ultimi anni. E le tre leggi citate prima non hanno fatto che rafforzare tale indirizzo.

Secondo nodo: Il principio della pena detentiva come extrema ratio non dovrebbe trovare una compensazione nell'aumento della entità della pena detentiva quando inflitta. L'effetto della riduzione dell'area della carcerazione verrebbe altrimenti frustrato.

Si tratta di un rischio concreto. Le modifiche del codice Rocco intervenute in questi decenni democratici hanno interessato punti di rigidità del sistema di irrogazione della pena, determinando un certo deficit di ordine e sistematicità. Se il riordino del sistema comporta un recupero di rigidità, c'è il rischio di una estensione del monte-pene complessivo. Si deve ricordare che operazioni di questo genere sono all'origine della esplosione della pena detentiva in sistemi come quelli degli USA e del Regno Unito. Solo una effettiva diminuzione delle pene detentive nel minimo e nel massimo potrebbero cambiare davvero il discorso. Le parole d'ordine odierne sono, però, in senso contrario.

Terzo nodo: Si confida molto in un sistema di pene alternative diverse dalla detenzione, messe a disposizione del giudice che pronuncia la sentenza di condanna.

La creazione di questo sistema di pene alternative incontra però una serie di problemi.

Il primo problema è che gli interventi precedenti di pene alternative in sentenza sono stati sempre molto timidi. Se accadesse lo stesso, non produrrebbero l'effetto della riduzione dell'area della carcerazione. Le pene alternative a quella detentiva devono interessare una casistica nella quale oggi vengono irrogate pene detentive, anche significative, non corrispondenti però al principio della pena detentiva come extrema ratio. Il senso di questo principio è che vi siano altre pene, diverse dalla detentiva, più pertinenti ed adeguate rispetto a certi fatti ed anche rispetto a certi autori. Esempio: la pena detentiva come extrema ratio potrebbe essere principio applicato nei confronti dei tossicodipendenti o di persone in situazioni di gravi criticità sociali (come malati di mente imputabili). Per queste persone potrebbero essere pensate sanzioni che importino la adozione e la attuazione di programmi terapeutici. Anche per gli immigrati potrebbero essere stabilite sanzioni che implicino lo svolgimento di un lavoro e la loro conseguente regolarizzazione.

Il primo problema è, quindi, quello della previsione di una pena alternativa diversa da quella detentiva, problema che presenta due aspetti: la pena alternativa possibile per un certo reato è l'unica irrogabile; o concorre, invece, con quella detentiva e la scelta è del giudice. Alla fase della previsione di tali pene dovrebbe appartenere anche una riflessione sul loro contenuto, che dovrebbe tenere presenti finalità anche di reinserimento sociale o, quantomeno, non danneggiare i processi di inserimento in corso. Se guardiamo le prescrizioni di una sanzione sostitutiva, come la libertà controllata, questo rischio è palese. Fra i problemi non piccoli c'è anche quello di prevedere la richiesta o comunque il consenso dell'interessato, quando la pena in questione sia prevista accanto a quella detentiva.

Il secondo problema riguarda l'applicazione della sanzione alternativa. Mentre la pena detentiva ha una struttura concreta e un sistema di servizio che la attua, la pena alternativa (almeno nelle ipotesi di cui si parla), richiede conoscenza della situazione individuale e un progetto di esecuzione corrispondente. Una messa alla prova, un periodo di lavori socialmente utili, un programma di riparazione sociale, ha bisogno di un progetto concreto attuabile e di una sede o agenzia che vi provveda. Chi raccoglierà gli elementi necessari di conoscenza e di progettazione? Come e quando? Non sembrerebbe possibile prescindere da questa fase, se non dando la pena alternativa al buio e scontrandosi, poi, sovente, con la sua impraticabilità.

Per quel che riguarda il chi, come e quando, si può rispondere che potrebbe essere investito un organo di servizio sociale (come l'UEPE), che questo potrebbe avvenire solo successivamente alla sentenza di condanna (altrimenti in tutti i processi si dovrebbe fare un lavoro che sovente resterebbe

inutile, quando, cioè, viene inflitta la pena detentiva), che si dovrebbe ipotizzare un'udienza apposita per la definizione di questo aspetto, tenuta dallo stesso giudice della sentenza, che potrebbe modificare la stessa se la pena alternativa non risultasse praticabile. Questo nei casi in cui siano previste, per lo stesso reato, pena detentiva e pena alternativa. Quando, invece, sia prevista solo la pena alternativa, la questione si semplifica, l'inchiesta di servizio sociale può essere richiesta prima della sentenza e il giudice la applica direttamente in sentenza.

Il terzo problema riguarda la gestione di tali pene. Sarebbe logico che organi di gestione fossero gli stessi delle misure alternative in executivis, servizio sociale e magistrato di sorveglianza, necessario anche questo per eventuali autorizzazioni alle situazioni particolari che si verificano nella fase esecutiva di simili sanzioni. Bisognerebbe pensare anche all'aspetto dei costi della esecuzione di tali pene; ad esempio, se viene svolta una attività lavorativa, sia pure non retribuita, bisognerà, comunque, che vi sia, quantomeno, una copertura assicurativa e non si tratterebbe dell'unica spesa viva.

Il quarto problema riguarda la valutazione e la conclusione di tali pene. Ci sono due possibilità: se si violano le prescrizioni esecutive della pena alternativa si passa alla pena detentiva o no?

Per le sanzioni sostitutive della legge sulla depenalizzazione (n. 689/81) è prevista, fino dalla sentenza, la conversione in pena detentiva quando vengono violate le prescrizioni: queste, d'altronde, sono molto rigide e la violazione delle stesse sarà frequente. Quindi, la pena detentiva, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra. Diminuirà, in modo più o meno rilevante, l'effetto della riduzione dell'area della carcerazione.

Si potrebbe, però, prevedere, per le nuove pene non detentive del nuovo Codice penale, quando l'andamento delle stesse non fosse soddisfacente, un sistema di un rafforzamento delle prescrizioni e anche (e non necessariamente) l'allungamento limitato della sanzione (non oltre la metà della durata stabilita in condanna), che evitasse la conversione in pena detentiva. E questa sarebbe, penso, la scelta più logica quando la pena alternativa è prevista come unica sanzione e non in concorso alla pena detentiva. Nel progetto Boato per la modifica della legislazione sugli stupefacenti, pendente alla Commissione Giustizia della Camera, all'art. 73quater è previsto un sistema del genere.

Un pessimo sistema (già previsto nella nostra legislazione) è quello di infliggere una pena detentiva per il mancato o irregolare adempimento della pena alternativa. Sarebbe il fallimento del principio della extrema ratio. È stato reintrodotta all'art. 56 dal D.Legislativo 28.8.2000, n. 274 sulla competenza penale del giudice di pace.

Resta un problema finale. La nuova legislazione che prevede le pene alternative alla pena detentiva deve affrontare e risolvere i problemi indicati. Non può lasciarli alla attuazione pratica degli operatori. La tentazione ci può essere. Si può pensare che il nuovo codice debba indicare la sanzione, ma non regolarne le modalità esecutive: il che vale per le pene note già previste oggi dal Codice penale (reclusione, arresto, multa e ammenda). Ma queste nuove pene alternative alla detenzione, disposte nella stessa sentenza di condanna, sono pene diverse, per le quali, come abbiamo visto, si aprono numerosi problemi la cui soluzione non può essere inventata da chi ne fa applicazione. Se quei problemi non fossero risolti fin dall'inizio, determinerebbero la difficile, eterogenea gestione delle nuove pene e, con ogni probabilità, molte esitazioni nel ricorso alle stesse.

Riordino, sì, ma non restrizione delle misure alternative alla pena detentiva nel corso della esecuzione della stessa

Accenno a un ultimo rischio dei lavori per il nuovo Codice penale: quello del riordino delle misure alternative alla detenzione in sede esecutiva e, attraverso il loro riordino, alla riduzione delle stesse. Non dovrebbe essere un compito del nuovo Codice penale, quanto piuttosto della revisione dell'Ordinamento penitenziario, ma già nei lavori precedenti, prodotti dalle commissioni Pagliaro e Grosso, questi interventi erano presenti. La restrizione delle misure alternative segnerebbe un sicuro

rilancio della dinamica di crescita del carcere, costante negli ultimi anni, nonostante il contenimento operato dalle stesse misure alternative.

Se è certo che una revisione del sistema delle misure alternative in executivis sarebbe opportuno, questo dovrebbe essere in direzione di una sua maggiore efficacia, dando atto che la progressiva estensione delle misure, attraverso una storia abbastanza complicata, è stata costantemente guidata da ragioni di funzionalità e di giustizia, che dovrebbero non essere dimenticate. Nulla vieta che il nuovo Codice scelga interventi più radicali di non applicazione della sanzione: quali potrebbero essere quelli della mediazione penale, sostitutiva della stessa sanzione, o quella della valutazione di irrilevanza del fatto prevista per i minori (e che è stata introdotta, per i tossicodipendenti, anche nel progetto Boato in discussione alla Camera sulla modifica della legislazione sugli stupefacenti, all'art. 73, comma 7).

Conclusioni

Si torna all'inizio. Il nuovo Codice penale nasce con il principio che il ricorso alla pena detentiva deve essere la soluzione estrema. Purtroppo su questo principio soffiano i venti impetuosi della punizione, prodotti dalle paure sociali e dall'ampliamento mediatico delle stesse. Si tratta di sapere se il principio è riconfermato o abbandonato. Se è riconfermato, la sua efficacia deve essere valutata anche e soprattutto in termini di contenimento dell'area della detenzione per evitare il riprodursi del cronico sovraffollamento del carcere degli ultimi anni. Se così non fosse, si potrebbe scegliere fra due conclusioni. La prima è che il nuovo Codice penale nasce vecchio; la seconda che, in generale, il nuovo che avanza è sempre più vecchio.

Luciano Eusebi, Ordinario di Diritto penale nell'Università Cattolica di Piacenza, membro della Commissione ministeriale per la riforma del Codice penale

Grazie innanzitutto di poter essere qui, di poter dialogare con voi operatori e detenuti sul tema della pena del quale mi occupo da anni, cercando di proporre criteri diversi, a un tempo più umani e razionali, del fare prevenzione. Oggi, più che nel passato, si prospetta la possibilità di un'importante operazione culturale, il cui successo - questo il messaggio di fondo che voglio lasciare - può dipendere da tutti noi: per la prima volta infatti, nell'ambito dell'avviata riforma del codice Rocco, si prospetta una riconsiderazione complessiva dell'apparato sanzionatorio penale.

La riforma del codice può dunque rappresentare un'opportunità: ma non basta che essa preveda nuovi strumenti d'intervento. Occorre, piuttosto che questi ultimi siano utilizzati per superare il ruolo centrale del carcere, nel senso che richiedeva anche il dottor Margara. E che ciò avvenga dipende anche dal nostro impegno, posto che le competenze presenti oggi in questa sala troppo spesso non hanno avuto nella società e negli organi dell'informazione il rilievo che meritano.

A tal fine e al di là di certi luoghi comuni, non va dimenticato che l'Italia resta un paese il quale esprime tassi notevolissimi, nel paragone con altri Stati, di volontariato in carcere; un paese dove tante vittime hanno dato una lettura coraggiosa e non superficiale della vicenda che le ha colpite, non richiedendo mere risposte vendicative; un paese, dunque, nel quale la consapevolezza dell'importanza culturale del lavoro di chi si occupa del carcere rimane, tutto sommato, elevata.

Ebbene, prima di considerare alcune delle opportunità che offre la bozza di riforma del Codice penale, credo sia necessario riflettere su che cosa vuol dire fare prevenzione. Perché se non parliamo mai della strategia preventiva, di quale modello di giustizia intendiamo accogliere, viene a mancare il fondamento per effettuare proposte innovative. Se si lascia all'opinione pubblica l'idea che la prevenzione sarebbe quella cosa che si sa benissimo da sempre come va fatta - contrapporre al negativo di un reato una risposta analogamente negativa, a scopo di intimidazione e neutralizzazione - tutto ciò di cui tutti oggi stiamo discutendo sarà considerato umanitarismo, apertura a valori belli, al cristianesimo, alla filantropia laica, ma non sarà considerato funzionale alla prevenzione.

Noi, invece, dobbiamo saper spiegare che è proprio la prevenzione che esige strategie di carattere diverso. Altrimenti non appena un fatto grave porterà allarme nell'opinione pubblica si tornerà a chiedere l'utilizzo e l'irrigidimento del modello tradizionale.

Ciò premesso, la prevenzione esige, innanzitutto, che vi sia interesse a cosa fare prima della commissione dei reati e, dunque, che si intervenga sui fattori che offrono opportunità, sul piano economico come su quello culturale, alle attività illegali. L'intervento su questi fattori costa qualcosa a tutti. Ma solo una società che si autocomprenda almeno in parte corresponsabile dei fattori che favoriscono determinate scelte criminali potrà fare una buona prevenzione.

La prevenzione dei reati, prima che dal diritto penale, è fatta dal diritto commerciale, dal diritto societario, dal diritto tributario, da tutti gli altri settori dell'ordinamento giuridico. Se vogliamo sbarrare la strada alle grosse organizzazioni criminali sono importantissime, per esempio, delle buone legislazioni bancarie e fiscali.

Le carenze in questo settore hanno avuto molto spesso per alibi proprio l'affidamento dell'azione preventiva al solo diritto penale, che tuttavia interviene quando già il reato è stato commesso. Si dovrà dunque evitare che il diritto penale continui a fare da pretesto perché non siano adottati quegli interventi che limitano le possibilità di accesso alle condotte criminose, non solo comuni, ma anche di ambito economico.

Ancor più a monte, si deve riconoscere che il primo livello della prevenzione è sempre di carattere educativo-culturale e politico-sociale. E pertanto, se vogliamo una buona prevenzione, non possiamo dismettere l'intervento sociale o trascurare la presenza credibile dello Stato sul territorio, in tutte le sue dimensioni. Ma non possiamo nemmeno teorizzare che la società democratica e pluralistica non abbia nulla da condividere sul piano dei valori, in tal modo rinunciando a un fondamentale impegno di formazione civile. Non a caso si parlava poco fa del ruolo della scuola.

Un modo diverso di intendere la prevenzione dei reati

Che cosa fare, invece, quando un reato è già stato commesso? Ebbene, già dicevo che da gran tempo questo capitolo viene affrontato molto in fretta: a un negativo si risponde con un altro negativo. Ma non dev'essere così. È risaputo che da più di un secolo non si afferma più che si punisce perché sarebbe giusto ripagare il male con il male, ma per fare prevenzione. Tuttavia il modo concreto in cui si persegue il fine preventivo è rimasto legato all'inflizione e all'esecuzione di una pena che non è pensata - nel momento in cui viene inflitta - come un progetto per chi la dovrà scontare, bensì come una realtà negativa che corrisponde alla negatività del reato (solo dopo la sua inflizione, in quest'ottica, la pena dovrebbe essere piegata a intenti risocializzativi).

Emerge dunque l'esigenza espressa dal tema che vi siete dati: "Persone e non reati che camminano". In base al concetto corrente di giustizia, la pena non tiene conto della persona, ma ha il compito di esprimere attraverso una certa durata della detenzione la gravità del reato commesso. E la persona, di conseguenza, deve ritornare al centro.

Beninteso: nessuno può pensare di sostituire il diritto penale «del fatto» con un diritto penale dell'«autore». Vorrebbe dire affossare i principi garantistici: non si può attuare un intervento sanzionatorio perché una persona è fatta in un certo modo, perché ha certe tendenze o un certo carattere che non piace, ma soltanto se c'è stata la commissione di un reato. Questo, però, non vuol dire che una volta che sia stata accertata la commissione del reato, la risposta a quel reato non possa essere concepita come un percorso che riguardi il suo autore (ma anche il rapporto con la vittima e il ristabilimento di relazioni proficue con l'intera società).

Aprirsi a questa dimensione vuol dire coltivare un'idea della prevenzione più complessa e profonda di quella corrente. Si dà, in effetti, troppo spesso per scontato che ciò che fa prevenzione generale e speciale sono l'inflizione e l'esecuzione di una conseguenza negativa (la pena) proposta come corrispondente alla gravità del fatto illecito. Ma qual è il modello di interazione tra ordinamento giuridico e cittadino sotteso a un simile assunto? Si tratta di un modello motivazionale che si fonda solo sull'aspetto coercitivo: che riconduce la prevenzione generale al timore e la prevenzione speciale alla neutralizzazione.

Eppure la ricerca criminologica lascia emergere che quanto fa davvero prevenzione nella società non è il fattore timore, ma è il fattore consenso: lo Stato che fa più prevenzione è quello che riesce a tenere elevati i livelli di rispetto delle norme non per timore, ma per libera scelta, per convinzione.

Non è un caso, per esempio, che tutti gli studi seri sulla pena di morte evidenzino come questa forma barbarica di punizione non produca affatto un'automatica e stabile diminuzione della criminalità di sangue. Ma ciò è ovvio, e già lo spiegava Cesare Beccaria: se compito del diritto è tenere elevato il livello di consenso ai valori fondamentali, l'esempio della pena di morte fa decadere, automaticamente, nella coscienza sociale la centralità del rispetto della vita.

Tutto questo si rende per noi ancor più significativo con riguardo alla prevenzione speciale: che cosa si deve fare rispetto alla persona che ha già commesso un reato? Molti ritengono che si tratti soltanto di neutralizzarla per un certo numero di mesi o di anni, in modo tale che ciò serva per lui di ammonimento e di esempio agli altri.

Ben diversamente da simile prospettiva, deve piuttosto constatarsi che nulla, davvero nulla, rafforza di più l'autorevolezza delle norme di quanto non avvenga attraverso l'esempio di una persona che rielabora la sua esperienza criminosa, prende le distanze dal reato e si attiva, per esempio, in una condotta riparativa. Non è un lusso della società lavorare per il recupero e per l'integrazione sociale del condannato: nulla rafforza l'autorevolezza della norma più di un percorso che abbia condotto colui che l'abbia trasgredito a compiere scelte libere diverse da quelle del suo passato, ristabilendo rapporti positivi con la società.

Se noi partiamo da queste pur semplici considerazioni avvertiamo che la prevenzione non è un semplice «meccanismo», secondo il quale basterebbe il timore di una pena per far diminuire i reati. La prevenzione è sempre qualcosa di dinamico, ha a che fare con la capacità dello Stato di tenere elevata la sua capacità di dialogo con i cittadini, perfino con i cittadini che hanno commesso un reato, in modo da motivare scelte per convinzione e, pertanto, un'adesione spontanea alle esigenze di rispetto delle norme fondamentali.

Ciò considerato, ritengo un passaggio fondamentale quello già evidenziato dal dr. Margara, vale a dire l'esigenza che si arrivi per l'appunto a diversificare l'apparato delle sanzioni penali. In Italia, infatti, la pena applicata in sentenza è pressoché sempre detentiva, salvo presso il giudice di pace e nei pochi casi in cui è applicabile la sola pena pecuniaria.

Superare la centralità del ricorso al carcere significa, in quest'ottica, superare lo schema secondo cui la pena costituirebbe l'equivalente negativo rispetto alla gravità del reato commesso e accogliere la logica di una pena che inizi ad autocomprendersi come un percorso razionalmente motivato e magari impegnativo, ma tale da non configurarla a priori come pura e semplice realtà negativa. Nessuno ha mai messo in dubbio che un percorso di ristabilimento dei rapporti umani e sociali dopo che sia stato commesso un fatto illecito significativo possa essere difficile: ma deve trattarsi di un percorso che abbia un senso: non di un percorso sempre e comunque segnato da un imprinting negativo.

Il ruolo delle pene non detentive

La bozza di riforma del codice penale recentemente presentata al ministro (per la sola parte generale) compie in effetti alcuni passi importanti nella direzione indicata, prevedendo in particolare, quanto al sistema sanzionatorio, molte novità significative. Nessuno dei membri della Commissione di riforma, peraltro, si sentirà padre di questa bozza, perché essa rappresenta un compromesso tra molti punti di vista. La Commissione, infatti, non è del tutto omogenea nelle sue sensibilità. Anzi, è stato più facile trovare delle convergenze su certe soluzioni concrete che non condividere una visione di fondo rispetto al problema complessivo della prevenzione. Ma alcuni strumenti nuovi nella bozza ci sono. Per la prima volta nel nostro Paese veniamo ad avere, soprattutto, pene applicabili in sentenza di tipo fra loro diverso (con eliminazione delle attuali pene accessorie).

- Viene prevista, innanzitutto, la rivalutazione della pena pecuniaria, applicata non solo per entità determinata (come già oggi la conosciamo), ma anche «per tassi». Quest'ultima modalità comporta

che sia il povero che il ricco siano condannati a un medesimo numero di tassi di pena pecuniaria, salvo poi rapportare l'entità del tasso al reddito, al patrimonio e ai carichi familiari di ciascuna persona (in Germania i tre quarti delle condanne penali sono a pena pecuniaria per tassi). La pena pecuniaria può consentire di agire in maniera consistente soprattutto nel contesto della criminalità motivata da lucro, anche con riguardo a delicati settori dell'attività economica. È una pena che non sconvolge la vita di una persona e che può assumere, ove venga espressamente utilizzata per determinate finalità sociali, un significativo orientamento solidaristico.

- Sono contemplate, poi, pene di carattere prescrittivo, il che risulta assai importante. Si tratta infatti di pene che non consistono semplicemente in un «subire» passivamente, ma in un percorso che può anche assumere i contorni del «fare» (che esige il consenso del condannato). Sulle pene prescrittive si gioca una partita culturale delicata, perché (come si evince dalla stessa bozza di delega) esse possono privilegiare la dimensione della sorveglianza - il condannato resta in libertà, ma con tutta una serie di prescrizioni e di obblighi, a fini di mero controllo - oppure possono essere orientate nell'ottica del sostegno all'integrazione sociale, anche attraverso il supporto degli Uffici dell'esecuzione penale esterna.

Non può non riconoscersi, d'altra parte, come vi siano molte situazioni umane che si possono accostare positivamente solo attraverso seri interventi di aiuto, il che non si renderebbe praticabile ove prevasse l'ottica del mero controllo extradetentivo. Ancora una volta, la scelta dipenderà anche dalla nostra presenza culturale, come pure dalla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per esempio spiegando che un percorso di aiuto extradetentivo validamente seguito costa molto della permanenza in carcere per il medesimo periodo di tempo e ha esiti statistici, dal punto di vista della recidiva, nettamente migliori.

- Un'ulteriore elemento di sicuro interesse è dato dal fatto che la bozza prevede, non solo nell'ambito della sospensione condizionale della pena, ma anche come provvedimento autonomo (per pene detentive fino a tre anni) la possibilità di un percorso di «messa alla prova». Non si menzionano esplicitamente, invece, le procedure di mediazione penale: ma nulla vieta che esse possano trovare spazio proprio nell'ambito della «messa alla prova», com'è proficuamente accaduto finora presso alcuni tribunali per i minorenni.

- Oltre alle pene pecuniarie e alle pene prescrittive diverrebbero pene principali, secondo la bozza, anche le pene interdittive, che senza dubbio sono molto delicate. Esse infatti possono incidere pesantemente nella vita di una persona ove impediscano l'unica attività professionale realisticamente praticabile dalla medesima, il che, è ovvio, non deve avvenire. Pertanto il loro uso dev'essere oculato e, ad avviso di chi vi parla, anche rispetto ad esse dovrebbe rimanere applicabile la sospensione condizionale. Nondimeno, la pena interdittiva può avere, soprattutto in ambito amministrativo od economico, un significato concreto estremamente rilevante (si pensi al divieto di ricoprire determinati ruoli concernenti l'amministrazione di imprese o la titolarità di uffici politici).

- L'ambito stesso delle pene incidenti sulla libertà personale verrebbe differenziato, prevedendosi non soltanto la tradizionale detenzione in carcere, ma anche la detenzione domiciliare sia per fasce orarie sia per giorni della settimana.

È bene sottolineare, tuttavia, che il ricorso alla detenzione domiciliare, quale valvola di sfogo del carcere a potenziale costo zero, non deve esonerare lo Stato dall'impegno teso a delineare per i casi in cui ciò risulti necessario, come già si evidenziava, adeguati percorsi di aiuto. Si tratta di un tema molto importante, in quanto attiene ancora una volta all'esigenza che qualsiasi modalità sanzionatoria persegua, non solo formalmente, obiettivi di integrazione sociale.

I problemi aperti con riguardo alla pena detentiva

Per quanto concerne specificamente la pena detentiva tradizionale, si tratterà innanzitutto di verificare se davvero alla diversificazione dell'apparato sanzionatorio si accompagnerà l'intento di ridurre effettivamente e in modo stabile l'ambito di utilizzazione in concreto del carcere. Su questo punto si gioca la credibilità dell'intera proposta di riforma. Ove la diversificazione dell'apparato sanzionatorio aggiungesse nuova penalità senza ridurre la popolazione penitenziaria o provocando

disinteresse verso il destino di chi, nondimeno, dovrà affrontare una pena detentiva, la riforma risulterebbe solo apparente. Molto dipenderà, non mi stanco di ripeterlo, dalla nostra capacità di presenza culturale.

S'è detto, ed è vero, che la partita si giocherà nel prosieguo dei lavori di riforma, quando si passerà a definire le pene utilizzabili nel futuro per i singoli reati. E s'è anche detto che, comunque, si procederà a ridurre l'entità edittale delle pene detentive legislativamente previste. Il che sarebbe certamente positivo, ove davvero si verificasse. Con l'avvertenza, tuttavia, che ciò non venga utilizzato per giustificare, a fronte di riduzioni solo apparenti, la sostanziale abrogazione della flessibilità in fase esecutiva attraverso il ridimensionamento del sistema delle misure alternative (anche per quanto concerne il ruolo fondamentale della liberazione anticipata), come pure per giustificare l'irrigidimento dei margini di commisurazione giudiziaria, secondo lo schema estremamente ambiguo delle pene più brevi, ma più certe, ovvero della pretesa corrispondenza fra pena inflitta e pena eseguita.

Non si deve infatti dimenticare che la summenzionata flessibilità è un elemento ineliminabile per la costituzionalità di qualsiasi pena detentiva (come ha riconosciuto la Corte costituzionale), perché da essa dipende l'effettiva apertura della medesima al reinserimento del condannato nella società: diversamente il carcere finirebbe per rispondere davvero a pure istanze di segregazione, più o meno duratura nel tempo, dal contesto sociale. Come pure non si deve dimenticare che la certezza della pena è data dalla certezza dei criteri che ne regolano la fase applicativa ed esecutiva, e non dalla loro sostanziale abrogazione.

S'è anche fatto riferimento, in proposito, alla discussione sui rientri in carcere nel dopo-indulto: ma si tenga presente che i tassi del rientro in carcere dopo che una pena detentiva sia stata scontata senza strumenti che abbiano consentito già durante la fase esecutiva un progressivo reinserimento nella società risultano di gran lunga superiori a quelli riscontrati nella stessa fase successiva all'applicazione dell'indulto.

Per quel che concerne, invece, il giudice della condanna, sarebbe contraddittorio prevedere la valorizzazione dei suoi poteri di applicazione al caso concreto delle scelte legislative nell'ambito delle nuove modalità sanzionatorie e, nel contempo, la riduzione delle sue competenze ove si tratti di applicare la forma punitiva più drastica, costituita dal carcere: problema, questo, che diventa particolarmente delicato in riferimento alla prevista abrogazione delle attenuanti generiche e del giudizio di possibile equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti, il che potrebbe privare il giudice di qualsiasi strumento mitigativo tale da consentirgli di non applicare livelli di pena percepiti come eccessivi rispetto al caso concreto (tanto più in rapporto al fatto che, diversamente da altri Paesi, si è finora mantenuta in Italia la previsione di minimi edittali per la maggior parte dei reati).

Ciò ha condotto la Commissione di riforma a prevedere, per il giudice, la possibilità di applicare, quantomeno, un correttivo di equità nel caso in cui la pena determinata secondo i criteri ordinari risulti eccessiva in rapporto al disvalore del fatto. Norma se si vuole minimale, ma la cui conservazione nella fase di riforma è da ritenersi alquanto importante.

Tutto quanto s'è detto ci riporta agli interrogativi del dr. Margara. Il fatto che per la prima volta venga previsto un vero ventaglio di sanzioni nell'ambito del codice penale costituisce, già di per sé, una novità storica. Anche perché offre fin d'ora al legislatore del futuro la possibilità di procedere nella progressiva riduzione del ricorso al carcere. Ma se le nuove pene venissero usate solo con riguardo all'ambito già oggi coperto dalla sospensione condizionale, dalle sanzioni sostitutive, dall'affidamento in prova e dalla detenzione domiciliare (per giunta con eventuali irrigidimenti nella gestione della pena detentiva), si avrebbe qualche cosa di molto vicino a una truffa delle etichette.

Il ruolo della personalità del condannato

Un ulteriore tema già posto all'attenzione del nostro convegno è quello della cosiddetta «bifasicità» del processo. Ora, quest'espressione a molti potrebbe sembrare strana, ma ha a che fare, essa pure,

proprio col tema dell'incontro: «persone e non reati». Il problema è il seguente: se si vuole che la pena non sia più l'entità di detenzione che segnala la gravità del reato secondo una formalizzazione aritmetica, ma venga a costituire un percorso significativo per la persona, risulta necessario che il giudice possa avere elementi di approccio alla condizione soggettiva del soggetto che ha di fronte, onde tenerne conto nel configurare la sanzione.

Tuttavia il codice di procedura penale vieta espressamente, a differenza di quanto avviene in ambito minorile, l'effettuazione di indagini specifiche sulla personalità. E, d'altra parte, una simile indagine sarebbe molto delicata, perché il giudice, nel processo, deve occuparsi innanzitutto della sussistenza dei fatti e della colpevolezza. Lo stesso avvocato difensore, di conseguenza, ben difficilmente vorrà discutere, durante il processo, della condizione umana del suo assistito e delle esigenze connesse alla pena, perché discuterne potrebbe significare indebolire le argomentazioni difensive.

Nei casi in cui ciò appaia necessario ai fini del tipo di provvedimento da applicarsi, la strada potrebbe essere, dunque, quella di "duplicare" la sentenza: avere una prima pronuncia sulla responsabilità, poi un breve periodo per acquisire elementi sulla realtà umana e personale dell'imputato (in un momento nel quale ciò non potrebbe più condizionare in senso negativo la decisione sulla responsabilità), e infine una seconda pronuncia che determina la pena.

Sistema sanzionatorio e nuove prospettive di tutela

L'importanza di un nuovo sistema sanzionatorio investe anche la strutturazione complessiva dei reati, come pure la capacità dell'ordinamento giuridico di intervenire con efficacia in ambiti sui quali finora si è intervenuti solo marginalmente. Mi spiego meglio: un sistema tutto incentrato sulla pena detentiva è stato un sistema che di fatto ha colpito soprattutto la criminalità comune tradizionale, in particolare i reati dolosi diretti contro un individuo specifico. Il diritto penale moderno, anche se l'opinione pubblica non viene educata a questa sensibilità, deve invece contrastare molto fortemente anche quelle condotte pericolose a vittima incerta che sono determinate assai spesso da ragioni egoistiche di lucro o comunque da decisioni illecite in ambito economico. Tuttavia la possibilità di intervenire efficacemente in tali settori non è legata all'idea, che talora capita di ascoltare, secondo cui si dovrebbero mandare in carcere i ricchi al posto dei poveri, idea che finisce in questi termini per essere solo demagogica, ma è legata essenzialmente alla capacità di intervenire con pene nuove che incidano, soprattutto, sugli interessi economici.

A tal fine dovrebbe essere superato lo stesso schema classico del reato colposo, che punisce tra le molte persone che violano una regola comportamentale quella più «sfortunata» la quale, a seguito della violazione, vede il realizzarsi dell'evento lesivo (tra le molte persone che violano il limite di velocità, quella la cui condotta è sfociata in un incidente stradale). Sarebbe infatti assai più proficuo intervenire, senza ricorrere alla pena detentiva, già nel momento in cui si tiene una condotta pericolosa, e a questo fine le nuove sanzioni penali sono in grado di offrire, insieme alle sanzioni amministrative, strumenti efficaci (dell'eventuale realizzazione dell'evento si potrebbe ad esempio tener conto attraverso consistenti oneri riparativi).

Un'altra scelta importante della bozza di riforma è quella di confermare e rafforzare l'applicabilità - introdotta dal 2001 - di sanzioni, conseguenti a reato, nei confronti delle persone giuridiche: sanzioni che non sarebbero più definite amministrative, ma verrebbero ad assumere carattere a tutti gli effetti penale. Ciò fa sì che, allorquando vengano commessi reati nell'interesse di una persona giuridica (dagli amministratori o comunque dalle persone che agiscano per suo conto), i soci e coloro i quali abbiano investito su di essa non ne traggano vantaggio.

La persona giuridica, in questo quadro, viene a subire conseguenze a seguito di scelte criminose poste in essere, soprattutto, dagli organi sociali e dai responsabili tecnici, salva la prova che la medesima abbia effettuato tutto il possibile, sul piano del controllo interno, per evitare la commissione degli illeciti: ne deriva, in tal modo, l'interesse dei soci e degli investitori a esigere correttezza nel comportamento dell'ente.

Le condotte riparative e l'irrilevanza del fatto

Un altro settore innovativo di cui alla bozza di riforma, sul quale è bene soffermare in breve l'attenzione, è costituito dai provvedimenti che consentono l'estinzione del reato. Oltre alla sospensione condizionale, già abbiamo detto di uno specifico spazio che verrebbe ad avere la «messa alla prova», che può tra l'altro facilitare esiti di carattere conciliativo. A ciò si aggiunge il rilievo attribuito, per fatti non particolarmente gravi, alla prestazione - entro una data fase del procedimento - di condotte riparative. Tutto questo si colloca, per l'appunto, nell'ottica, oggi assai incentivata sul piano internazionale, della c.d. giustizia riparativa, che valorizza la riconciliazione con la vittima o con la società e, in tal senso, apre al senso più profondo dello stesso «fare giustizia».

Una novità è rappresentata altresì dalla previsione generale di una clausola di non prosecuzione del processo per «irrilevanza», nel caso in cui il fatto risulti tenue od occasionale. Avremmo per la prima volta, su questa via, uno strumento di trasparente deflazione processuale rispetto ai comportamenti che, pur rientrando in una fattispecie di reato, non assurgono a quella consistenza che giustifica l'intervento penale (salva sempre, eventualmente, la responsabilità civile).

Si noti, poi, che la bozza di riforma precisa in maniera esplicita la necessità, affinché un reato possa configurarsi, che la condotta di cui si discute sia effettivamente risultata «offensiva» rispetto al bene tutelato dal legislatore.

Alcuni problemi aperti

Restano certamente problemi che non hanno trovato elaborazione nella bozza di riforma. Tra di essi vorrei segnalare come, personalmente, avrei desiderato una specifica attenzione per i c.d. giovani-adulti, cioè per l'intelligente predisposizione da parte dello Stato di possibili percorsi di rientro nella legalità per chi, di fatto, abbia iniziato a tenere comportamenti illegali in una fascia di età nella quale non aveva un'adeguata capacità di giudizio e un'effettiva capacità di sottrarsi a sollecitazioni provenienti dal mondo degli adulti o dalla stessa criminalità organizzata.

Anche sulla base di molteplici indicazioni dei documenti internazionali, simili opportunità di rientro, che non necessitano di essere collegate a condotte di collaborazione di giustizia (potrebbero valorizzare la mera ammissione di responsabilità proprie, o altri requisiti), appaiono in grado di assumere un notevole significato preventivo, sia evitando il consolidarsi delle carriere criminali, sia consolidando l'autorevolezza della legge.

Avrei inoltre sperato, come già accennavo, che la riforma del sistema sanzionatorio potesse avere riflessi su determinati modelli di costruzione del reato, e segnatamente del reato colposo: così da superare la logica che punisce con la detenzione ove si sia prodotto il risultato di una condotta pericolosa (e opera, pertanto, una selezione dipendente nella sostanza dal caso tra i soggetti che abbiano attivato il medesimo rischio), in favore di una logica la quale controlli in modo efficiente, attraverso sanzioni penali o amministrative di carattere non detentivo, la tenuta delle condotte anti-giuridiche.

Quale giustizia?

Mi si consenta di tornare, alla fine, sull'importanza dell'impegno culturale. Non è affatto scontato, infatti, che certe sensibilità espresse in questo contributo circa il modo di intendere la prevenzione e l'apertura a una giustizia della riparazione e del dialogo siano accolte in sede politica o dalla pubblica opinione. Ci sono del resto resistenze anche ideologiche, come quelle che diffidano da qualsiasi prospettiva «dialogica» della giustizia, quasi che le garanzie dei diritti individuali siano assicurate maggiormente da prospettive di ritorsione che dalla pur faticosa costruzione di percorsi umanamente significativi, e quasi che nella società pluralistica non sia possibile condividere alcunché su cui fondare provvedimenti di carattere costruttivo piuttosto che di mera privazione della libertà.

Lavorare per costruire sanzioni costruttive non vuol dire, in ogni caso, giustificare ciò che non va bene nella società, ma al contrario vuol dire provocare la società a riconoscere i suoi limiti e a non accontentarsi di modalità sanzionatorie che la deresponsabilizzino, consentendole di rispondere a

una realtà negativa con un'altra realtà negativa. A monte, dunque, si rende necessaria una riflessione sul modello di giustizia che intendiamo far nostro, riflessione la quale non riguarda soltanto le norme giuridiche, ma anche la vita di ciascuno tra noi.

È davvero giustizia quella che rappresentiamo attraverso l'immagine della bilancia che sta sulla carta bollata? Tale immagine evoca l'agire in modo corrispondente all'agire altrui (o al giudizio che riteniamo di dare sull'agire altrui): io mi comporto come tu ti comporti con me. Penso che l'aver ritenuto scontato un simile concetto di giustizia abbia inciso negativamente sulle scelte esistenziali di molti fra noi, autori o non autori di reato. Quante volte, utilizzando questo modello di giustizia, siamo partiti nei nostri rapporti verso l'«altro» da un giudizio negativo nei suoi confronti (giudizio che è molto facile, perché qualcosa di negativo lo si trova in tutti) con il quale, poi, abbiamo autorizzato noi stessi ad agire negativamente nei suoi confronti?

La giustizia non è «il negativo per il negativo»: è la capacità, anche dinnanzi al negativo (che va svelato) di affermare ciò che è contrario al negativo. Nella nostra materia ciò significa costruire percorsi che possono essere impegnativi, ma che devono avere un significato opposto al negativo. Ma perché su tutto questo possa procedere la riflessione c'è bisogno dell'impegno personale di ciascuno.

Paolo Canevelli, Magistrato di Sorveglianza di Roma

Nel dibattito sulla pena nel nostro Paese si fa strada l'idea che la carcerazione rappresenti oggi la risposta più facile ed al tempo stesso meno adeguata per fronteggiare le forme di devianza sociale. Tale affermazione è spesso accompagnata da una diretta critica al sistema delle misure alternative sia quanto alle previsioni normative che ne limitano la concreta operatività, sia per quanto concerne l'applicazione delle stesse da parte della magistratura di sorveglianza.

È stato espresso di recente, da parte della massima carica dello Stato, l'auspicio che, attraverso opportuni interventi di riforma del sistema penale e penitenziario, si giunga a considerare la pena detentiva come *extrema ratio*, come sanzione da applicare solo relativamente ai reati che producono maggiore allarme sociale.

Per ridurre drasticamente il ricorso alla pena detentiva, sono in fase di elaborazione e di studio due diversi percorsi di riforma. Il primo, che si svolge nell'ambito dei lavori della Commissione di riforma del Codice penale (Commissione Pisapia), persegue l'obiettivo di ampliare il ventaglio delle sanzioni principali, affiancando alla tradizionale pena detentiva (unica in concreto applicata) un nuovo catalogo di sanzioni non detentive, irrogate direttamente dal giudice del processo, da gestire all'interno della comunità sociale così da evitare gli effetti desocializzanti tipici del carcere. Una seconda linea di tendenza si propone di estendere l'area di operatività delle attuali misure alternative alla detenzione, già previste dall'Ordinamento penitenziario, per dotare la magistratura di sorveglianza di strumenti sempre più efficaci per favorire il reinserimento sociale dei condannati (proposta di riforma dell'Ordinamento penitenziario redatta dal Presidente Margara).

Limiterò questo mio breve intervento alle ipotesi di lavoro che si stanno delineando all'interno della Commissione di riforma del Codice penale, anche per verificarne la praticabilità rispetto al complesso quadro normativo che regola la fase di esecuzione della pena.

L'eccessivo ricorso alla carcerazione nel nostro sistema penale è il dato di partenza di ogni riflessione. E, tuttavia, l'osservazione della realtà degli istituti penitenziari e delle presenze che si registrano al loro interno evidenzia come tale affermazione trovi ampio e positivo riscontro, in particolare, durante la fase delle indagini preliminari e del successivo accertamento delle responsabilità (primo e secondo grado del processo di merito), potendosi constatare un consistente ricorso da parte dei giudici alla misura della custodia cautelare in carcere. Le statistiche dei detenuti presenti alla data del 31 dicembre 2006 negli istituti penitenziari della Regione Lazio informano che su un totale di 3.900 detenuti, circa il 60% è in attesa della condanna definitiva e, quindi, ancora in stato di custodia cautelare.

Non può sfuggire che il basso dato percentuale concernente i condannati definitivi trae origine da una stratificazione normativa disordinata e spesso schizofrenica degli interventi di riforma predisposti per la fase esecutiva, a volte caratterizzati da una esasperata tendenza a rinviare il momento della esecuzione (attraverso forme di sospensione più o meno automatica), ovvero, da improvvisi inasprimenti sollecitati da campagne di stampa che producono allarme nella opinione pubblica (dalle preclusioni previste per i reati di cui all'art. 4 bis Ordineamento penitenziario, alla nuova disciplina della recidiva).

Nella fase esecutiva, dunque, la carcerazione, pur rappresentando l'unica risposta sanzionatoria, risente di una serie di impulsi (legati anche alla eccessiva dilatazione dei tempi del processo) che la rendono in qualche modo inevitabile, ma che spesso ne comportano una concreta applicazione a distanza di molti anni dal reato commesso. Una carcerazione che intervenga a sanzionare con la privazione della libertà personale un individuo per un reato commesso dieci o anche quindici anni prima non è degna di un Paese civile, in quanto si pone essa stessa di ostacolo a processi di risocializzazione eventualmente già avviati.

È sempre più difficile accedere alle misure alternative dal carcere

Se il carcere rappresenta, quindi, l'unica risposta che l'ordinamento è in grado di offrire ai problemi della devianza, si deve sottolineare, d'altra parte, come per chi sia entrato nel circuito carcerario risulti sempre più difficile accedere alle misure alternative previste dall'Ordineamento penitenziario.

Gli ostacoli sono molteplici, ma per lo più riconducibili alle seguenti situazioni.

Spesso le pene detentive di breve durata (entro un anno) vengono espiate integralmente in carcere da chi sia sottoposto a custodia cautelare, a causa della insufficienza dei tempi per avviare una effettiva osservazione penitenziaria e predisporre, quindi, un programma di trattamento adeguato alle caratteristiche individuali della persona condannata.

In molti casi, persone che hanno alle spalle una devianza non marginale e che hanno riportato negli anni diverse condanne, si trovano, in occasione del più recente episodio criminoso, a dover subire l'adozione da parte del pubblico ministero di un provvedimento di cumulo (con frequente revoca di benefici in precedenza concessi) che finisce per determinare una quota di pena incompatibile con alcuno dei benefici penitenziari previsti.

La difficoltà di accesso alle misure alternative è normativamente imposta, per altro verso, nei confronti delle persone condannate per reati ricompresi nella previsione dell'art. 4 bis Ordineamento penitenziario, per una parte dei quali ogni misura esterna è preclusa per legge, salvo che non sussista una attività di collaborazione con la giustizia.

Vengono in considerazione, per ultime (ma rappresentano un numero sempre più rilevante) le persone condannate che si inquadrano nella cosiddetta marginalità sociale (extracomunitari, tossicodipendenti di lunga data, disagiati psichici e psichiatrici), nei confronti delle quali il ricorso alle misure esterne è reso particolarmente difficoltoso dalla assenza di idonei riferimenti in grado di sostenere praticabili percorsi di inclusione sociale.

L'incremento che negli ultimi anni si è registrato nella applicazione di misure alternative alla detenzione riguarda soprattutto il settore degli interventi realizzati nei confronti di condannati liberi che si sono presentati davanti ai vari Tribunali di sorveglianza dopo i provvedimenti sospensivi previsti dalla legge Simeone (legge n. 165 del 1998).

Il sistema descritto in questa breve premessa non si dimostra, tuttavia, sempre in grado di assicurare l'efficacia degli interventi sia in chiave di reinserimento sociale dei condannati, sia a livello di tutela da possibili e, purtroppo, frequenti forme di recidiva.

Per riflettere insieme sui problemi cui ho accennato, credo possa essere utile presentarvi un caso concreto, relativo ad una persona attualmente detenuta in un istituto detentivo a Roma, per verificare il livello di funzionalità degli interventi messi in atto nei suoi confronti e valutare, poi, se la riforma del Codice penale con i suoi contenuti sanzionatori, prevalentemente prescrittivi e non detentivi, sia in grado di produrre migliori risultati in termini di reinserimento sociale.

Si tratta di una persona detenuta perché, in un lungo arco di tempo, ha commesso oltre dieci reati ed ha subito perciò una serie di condanne che nel corso degli anni (10 anni) non lo ha mai costretto ad un periodo di carcerazione di durata significativa. Dopo aver subito dei brevissimi periodi di carcerazione preventiva (quasi mai superiori a tre o quattro giorni), riusciva, infatti, a beneficiare della misura della sospensione condizionale della pena, che gli è stata concessa per ben sei volte.

Continuando a commettere reati (prevalentemente contro il patrimonio, ma anche relativi alla detenzione al fine di spaccio di stupefacenti) senza che nessun servizio o istituzione pubblica l'abbia mai preso in carico, si è trovato nel 2005 a commettere un ultimo furto, un furto banale, di entità modesta, per il quale è stato condannato ad una pena detentiva di breve durata. Approfittando del suo stato detentivo, la competente Procura della Repubblica ha inteso verificare la complessiva situazione giudiziaria e penale di tale persona, provvedendo alla emanazione di un cumulo che ha portato la pena complessiva ad oltre 9 anni di carcere. L'aspetto più sorprendente di tale vicenda non è tanto il numero di anni che si sono sommati arrivando fino a nove, quanto il verificare che, a fronte di una serie di reati ripetuti nel tempo a breve distanza l'uno dall'altro, questa persona aveva scontato solo tre anni circa di carcerazione preventiva, trovandosi, quindi, a dovere espiare, una volta formato il cumulo, una pena detentiva residua di oltre 6 anni di carcere.

L'entità della pena residua rendeva, pertanto, impossibile qualunque ipotesi di misura alternativa, senza considerare che le prospettive di recupero del giovane (già tossicodipendente da molti anni) si erano nel frattempo assai complicate, a causa del progressivo deterioramento delle condizioni personali, anche rispetto all'abuso delle sostanze, ed alla perdita quasi totale di riferimenti affettivi e familiari in grado di supportare un eventuale percorso terapeutico.

Solo il recente provvedimento di indulto del luglio scorso ha riportato la situazione in limiti accettabili, con la rideterminazione di una pena detentiva inferiore ai quattro anni, dalla quale ripartire verso possibili forme di cura e riabilitazione.

Il punto critico della situazione che vi ho rappresentato (che è assolutamente frequente negli istituti penitenziari) si scorge ove si consideri che questa persona, tossicodipendente nel 1991 e che commetteva reati per procurarsi la dose di sostanza necessaria, per oltre un decennio non è stata presa in carico da nessuno.

Allora mi chiedo, cos'è che ha spinto l'ordinamento (lo Stato nel suo insieme) a mostrare questa faccia così clemente, così indulgente nei confronti del condannato tanto da fargli scontare, a fronte di nove anni di pena complessiva, solo tre anni di pena? L'idea riabilitativa o risocializzante della sanzione?

Non credo si possa sostenere che la concessione per sei volte della sospensione condizionale della pena (con implicito invito a proseguire nella propria condotta deviante, vista l'assenza di reazione da parte dell'ordinamento) faccia parte di un programma di intervento razionale volto a favorire il superamento delle problematiche evidenziate dal giovane.

Piuttosto, mi sembra di scorgere nell'atteggiamento dell'ordinamento una palese indifferenza verso le sorti del condannato, che si è consumata attraverso una forma di totale disinteresse nei confronti di chi si era reso responsabile di reati che trovavano la loro origine in una forma di disagio sociale aggravata dall'abuso di sostanze stupefacenti.

È fallimentare la sospensione condizionale della pena senza il contestuale avvio di un progetto di recupero

Con quale autorevolezza lo Stato, finora assente, si presenta oggi al condannato ricordandogli che il debito contratto con l'amministrazione della giustizia è, per così dire, lievitato nel tempo a causa di una mancata tempestiva risposta degli organi competenti?

La fallimentare politica penale della mera sospensione condizionale della pena, ripetuta illegittimamente nel tempo, senza il contestuale avvio di un progetto di recupero in favore del giovane autore di reati, ha prodotto solo un incremento di reati e di conseguente carcerazione, tanto più grave perché la privazione della libertà personale si concretizza, per un periodo di tempo medio lungo, a distanza di oltre dieci anni dall'inizio della devianza, in presenza di una situazione

particolarmente aggravata sul piano personale, rispetto a 10 anni fa, e complicata dall'insorgere di gravi problemi psichici.

Occorre domandarsi, in proposito, se le soluzioni normative ipotizzate dalla Commissione di riforma del Codice penale, ove applicate al caso in esame, avrebbero determinato un risultato diverso e più attento alle istanze risocializzanti del condannato. In altre parole, la tipologia degli interventi auspicati con il ricorso a sanzioni principali diverse da quella detentiva avrebbe potuto mutare sensibilmente il quadro di riferimenti del condannato ed avviarlo verso un progetto di recupero già durante la fase di uno dei tanti processi conclusi con la sospensione condizionale della pena?

Credo che una risposta positiva possa essere data solo ove si immagini che le pene alternative irrogate con la sentenza di condanna siano accompagnate da una previsione di immediata operatività, nel senso che le misure di sostegno e di controllo che le caratterizzano possano essere attivate fin dal momento della emissione della sentenza di condanna di primo grado.

Tale precisazione si rende indispensabile, in quanto le sanzioni irrogate in sostituzione della pena detentiva, per risultare efficaci, non possono attendere i tempi necessari per la definitività della sentenza, in quanto del tutto imprevedibili e, soprattutto, non coordinati con le reali necessità di recupero del soggetto.

Occorre sottolineare con forza, in questa sede, come la presa in carico di una persona da parte di servizi o istituzioni pubbliche o private (gli U.E.P.E., i Ser.T., le Comunità terapeutiche...), ai fini dello svolgimento di una prova o di una misura prescrittiva, non possa essere rinviata nel tempo in attesa della irrevocabilità della sentenza, pena il suo sostanziale fallimento.

Ritengo, pertanto, che gli approfondimenti ancora in corso nell'ambito dei lavori della Commissione per la riforma del Codice penale debbano farsi carico di questa problematica, perché si dovrà realizzare un sistema che consenta al giudice del processo di disporre, prima della irrogazione della pena non detentiva, di tutta una serie di informazioni (acquisibili anche attraverso l'indagine affidata agli U.E.P.E.) che potranno supportare la decisione così da costruire un percorso che vada concretamente nella direzione di un tentativo di possibile risocializzazione del condannato.

In tale prospettiva, si dovrebbe partire ricercando la condivisione, da parte della persona sottoposta a processo, di un meccanismo di anticipazione della presa in carico, funzionale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, che potrebbe trovare la sua sede naturale in una sorta di accordo tra le parti, reso ufficiale dall'intervento del giudice, per l'applicazione di una pena prescrittiva, di tipo non detentivo, che non intervenga sul quantum di pena, ma sulla modalità di applicazione della pena stessa.

Per quanto concerne, infine, l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, pure previsto nell'ipotesi di riforma del Codice penale, ritengo che la misura possa e debba trovare ingresso nel diritto penale degli adulti, con le stesse modalità già previste per i minori autori di reato e, quindi, senza limiti di pena o esclusioni collegate alla tipologia del reato commesso o alla personalità del condannato. Immaginare che questa particolare misura di *probation* possa, nel mondo degli adulti, essere applicata con ristretti limiti di pena (si parla di reati puniti, in astratto, con pene non superiori a tre anni), dimostra una mancata consapevolezza dei meccanismi che presiedono l'applicazione del sistema penale nel suo complesso ed apre la strada ad una prevedibile impossibilità di applicazione dell'istituto, senza contribuire a risolvere alcuna delle esigenze prospettate all'inizio.

Mauro Palma, presidente del Comitato per la prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumani e degradanti

Voglio innanzi tutto ringraziarvi per l'iniziativa e per l'invito. Non è la prima volta che partecipo a un'ampia discussione, qui al Due Palazzi, sui temi del diritto penale e della detenzione: ho avuto

l'occasione di trarre stimoli importanti in questi confronti sin dai tempi in cui intervenivo come presidente di Antigone, occupandomi di questi stessi problemi, relativi alle pene e al carcere, sotto un'altra veste.

Ringrazio in maniera particolare, chi in questo carcere così attivamente a tutti i livelli lavora, chi è temporaneamente "accolto" suo malgrado in questa struttura, e chi vi dedica tempo e intelligenza a livello volontario. Come mi è capitato altre volte, esprimo invece la difficoltà a misurarmi istituzionalmente con l'assenza odierna delle autorità italiane che hanno la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria a livello centrale: devo dedurre che esse non ritengono utile per il proprio difficile compito il confronto all'interno di un'iniziativa come questa, con coloro che ragionano attorno ai temi delle finalità, delle modalità e dei limiti della detenzione nel nostro paese - quasi non sentendosi parte di un comune cammino di ricerca di soluzioni praticabili a problemi molto complessi.

Ciò che invece si avverte di molto positivo nel discutere all'interno di questo Istituto è proprio la ricerca della costruzione di una cultura coesa, condivisa, che, a livelli diversi, divenga patrimonio di tutti e che, quindi, sia in grado di dare fisionomia complessiva al nostro sistema dell'esecuzione penale. Fisionomia e riconoscibilità che mancano invece al sistema penitenziario italiano, dove, pur in presenza di alcune positive esperienze ed iniziative, non si riesce più a leggere una direzionalità, un progetto.

Questa assenza di fisionomia per uno strumento largamente del passato quale è il carcere, non è tuttavia solo italiana: la ritroviamo all'interno del vecchio continente europeo, sempre in bilico tra la fedeltà ai propri valori post-illuministici che vogliono ogni intervento finalizzato a una possibile positività e utilità sociale, e l'attrazione verso modelli transatlantici, in grande voga negli Stati Uniti d'America, che mantengono l'intervento punitivo ancorato alla mera retribuzione e alla necessità di rispondere con violenza simmetrica al male commesso.

Il comitato che io presiedo non ha solo il compito di vigilare sulle situazioni di privazione della libertà, prevenendo abusi e violazioni, ma anche quello di dare un contributo alla costruzione di una cultura della sanzione penale e della sua modalità detentiva, che sia in grado di trovare le vie per il reinserimento sociale e per la prevenzione di comportamenti recidivi, mantenendo ferma la tutela dei diritti di tutti, anche di chi ha commesso un reato.

Il comitato ha un nome abbastanza lungo "Comitato per la prevenzione della tortura, dei trattamenti e delle pene inumane e degradanti" riprendendo così la lettera dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 1950, che recita appunto: "Nessuno sarà sottoposto a tortura o a trattamenti e pene inumane o degradanti".

Ma, mentre è relativamente semplice accordarsi su una definizione di tortura, è assai più complesso stabilire quando un trattamento o una situazione detentiva è contraria al senso di umanità, è un trattamento definibile, appunto, come "inumano o degradante". Un aiuto in questa direzione viene dalle sentenze della Corte europea di Strasburgo che vigila sull'adempimento degli Stati agli obblighi derivanti dalla Convenzione del 1950.

Non si deve costringere nessuno a vivere in condizioni non rispettose della sua dignità

Citerò allora due sentenze relativamente recenti, che ben si possono riferire anche alla situazione italiana. La prima è del 2003, relativa al ricorso di un ex detenuto contro la Russia, ed è una sentenza da cui chiaramente emerge che un trattamento può essere ben definito come inumano e degradante anche in assenza di una esplicita volontà di infliggere sofferenza. Nel caso specifico il trattamento così definito era il risultato della stessa situazione detentiva, delle sue carenze e delle condizioni materiali in cui il detenuto era stato tenuto, per sovraffollamento, mancanza di igiene, esposizione a possibili malattie: era la situazione detentiva offerta che era di per sé un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Le autorità penitenziarie non avevano esercitato alcuna violenza diretta, al contrario avevano cercato di alleviare la condizione del detenuto; tuttavia la situazione da esse gestita, è stata definita inumana e degradante come frutto di una mancata politica penitenziaria volta a garantire i diritti fondamentali della persona, in primo luogo il diritto a

essere posto in una situazione rispettosa della dignità personale e ad essere tutelato nella propria salute. Le condizioni materiali, dallo spazio ristretto all'assenza di letto, le condizioni igienico-sanitarie, il regime offerto sono state giudicate inaccettabili.

L'elemento centrale di questa sentenza è, quindi, proprio nel fatto che il sovraffollamento, l'assenza di tutela della salute, l'alloggiamento in situazione insalubre, promiscua e con mancanza di accesso all'aria, sono tutti fattori che considerati insieme determinano un trattamento inaccettabile. Essi non sono il risultato, come ho detto, di una volontà esplicita di infliggere sofferenza bensì il risultato di politiche omissive, di assenza di prevenzione, di incapacità di risolvere problemi, di anteposizione della necessità securitaria a quella di non costringere comunque alcuna persona a vivere in condizioni non rispettose della sua dignità.

La seconda sentenza, dello stesso anno, ha caratteristiche diverse, ma ugualmente interessanti per il nostro dibattito. Riguardava il ricorso di un detenuto sottoposto a regime di alta sicurezza nei Paesi Bassi. I suoi colloqui con la famiglia avvenivano attraverso un vetro separatore, senza alcuna possibilità di contatto fisico tra il detenuto e i familiari. Ciononostante il detenuto era sottoposto a perquisizione corporale, intima, dopo i colloqui. La Corte ha ritenuto che, non essendo possibile alcun contatto tra detenuto e familiari, il fatto che egli venisse sottoposto di routine a questo tipo di perquisizione, configurava un trattamento inumano e degradante, una diminuzione della sua dignità in assenza peraltro di alcuna motivazione fattuale. Il significato di questa seconda sentenza risiede nell'affermare che le misure adottate per interrompere la comunicazione tra l'interno e le organizzazioni criminali di appartenenza non possono tradursi invece in misure vessatorie verso la persona che ne è soggetta, non possono essere misure di improprio inasprimento della detenzione, non giustificate da altre finalità e, quindi, di fatto volte ad aggredire la sua dignità personale.

Ho citato due sentenze, riferite a casi molto diversi, ma entrambi interessanti nel dibattito sui limiti del punire e sullo scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali delle persone reclusi.

Ne emerge un quadro complesso che pone sempre nuovi problemi nel cercare di definire quando un trattamento è da considerarsi "inumano o degradante".

A monte di tale complessità vi è il principio che stabilisce che l'articolo 3 della Convenzione indica un divieto inderogabile: al contrario degli obblighi stabiliti in altri articoli, rispetto ai quali è possibile derogare in caso, per esempio, di guerra, di situazione di pericolo per la nazione, per l'articolo 3 - come del resto per altri articoli, quali quello sulla tutela della vita, sul divieto di schiavitù e simili - nessuna deroga è possibile. Nessuna condizione "speciale" può giustificare il ricorso da parte di uno stato alla tortura o a un trattamento contrario al senso di umanità.

Questo principio è particolarmente importante nel contesto attuale di "guerra al terrorismo internazionale", soprattutto nel dibattito che si è stabilito anche in Europa, dopo l'attacco dell'11 settembre 2001 e la conseguente legislazione adottata negli Stati Uniti.

Nello scossone incredulo che ha seguito quella data, molti paesi europei sono ricorsi all'adozione di misure antiterrorismo che hanno spesso messo a duro rischio i principi stabiliti nelle Convenzioni adottate negli anni Cinquanta, dopo la catastrofe del secondo conflitto mondiale. Stati con grande tradizione democratica hanno richiesto di poter detenere le persone per lunghi periodi, a volte anche per un periodo indeterminato, senza che queste venissero portate davanti al magistrato per la convalida della loro privazione della libertà, e senza alcuna imputazione formale. Quasi ovunque si sono chieste "mani libere" nel detenere persone, alcuni hanno proposto che il principio dell'intangibilità dei diritti fondamentali delle persone venisse bilanciato con la necessità di garantire la sicurezza della nazione e non fosse, quindi, più considerato come assoluto; altri ancora hanno avviato un ambiguo dibattito sulla possibilità di utilizzare "metodi forti", coercizione fisica, durante gli interrogatori dei sospettati. In questo panorama - su cui non voglio qui dilungarmi - l'esistenza di una Convenzione e di organi di controllo sugli adempimenti degli Stati è stato un patrimonio forte, che ha permesso di fronteggiare i tentennamenti e di tenere saldi alcuni principi nel territorio europeo.

Questa premessa è per dire quanto complesso e allo stesso tempo importante sia il monitorare continuamente le situazioni, individuare gli elementi di criticità e di possibile violazione, a partire da uno strumento forte, quale è un comune trattato stipulato a suo tempo dagli Stati.

C'è una crescente richiesta di carcere

Per rivolgermi ora a una rapida analisi di alcuni aspetti critici nel sistema penitenziario italiano ed europeo, voglio innanzitutto osservare che sia nel dibattito, sia nelle situazioni concrete, si ritrovano elementi di similarità tra quanto si osserva in Italia e quanto si osserva negli altri Stati europei. L'attuale tendenza a un "pensiero reclusorio", alla crescente richiesta di carcere, non riguarda solo l'Italia: riguarda quell'Europa, ormai spesso definita come "fortezza", soprattutto per la sua chiusura ai flussi migratori che verso di lei accedono e a cui sempre più risponde con situazioni non socialmente inclusive, ma di mero respingimento e privazione della libertà. Oggi accanto al carcere si moltiplicano luoghi dove le persone sono, appunto, private della libertà, spesso senza aver commesso alcun reato, ma solo un illecito amministrativo, quello di essere irregolarmente presenti nel territorio.

L'Europa vive attualmente grandi contraddizioni: ne celebriamo la capacità di dotarsi di organismi che vigilano sul rispetto dei diritti delle persone reclusi e al contempo ne vediamo la debolezza e la subalternità nel consentire che sopra i propri cieli e nei propri aeroporti viaggino o atterrino aerei sospettati di trasportare persone in totale violazione di tali principi. Recentemente si sono conclusi nel Consiglio d'Europa i lavori della commissione che ha indagato sui voli segreti della C.I.A. e nel rapporto finale viene indicato un numero molto elevato di voli sospettati, quanto meno, di trasportare illegalmente all'interno degli aerei dei prigionieri, senza alcuna notifica o dichiarazione alle autorità aeroportuali dove tali aerei atterravano per poi ripartire, del loro effettivo carico. Molti Stati europei hanno spesso chiuso i propri occhi di fronte a tale realtà, non hanno indagato le denunce che pure hanno ricevuto, hanno finito col dimostrare grande subalternità e scarsa volontà di garantire nei fatti, ciò che a parole dichiarano essere propri valori costitutivi.

Anche a fronte dei primi risultati della commissione, delle indicazioni contenute nel suo rapporto e delle richieste di indagine, la risposta è stata tiepida, non centrata sulla effettiva volontà di fare chiarezza, né sulla consapevolezza di quanto della propria identità si andava perdendo dietro tale timidezza e tale accondiscendenza verso le richieste statunitensi: l'Europa sembra a volte più interessata a perseguire la contraffazione dei prodotti, a perseguire i falsificatori di CD che ad indagare i voli illegali avvenuti nel proprio territorio e a perseguire chi, almeno per omissione, li ha consentiti.

Questo elemento rimanda a una domanda fondamentale proprio sul senso della pena, oggetto di questo convegno: rimanda alla scala dei valori e beni giuridici tutelati, alle priorità da definire nell'utilizzo di quello strumento importante e costoso che è lo strumento penale e, conseguentemente, al come punire, ovvero a quali reati riservare quella punizione grave e dura, che è la detenzione.

Cosa punire e come punire sono domande ineludibili per chi voglia interrogarsi seriamente sul significato del sistema penale. Nel suo intervento, Luciano Eusebi ha sottolineato il fatto che i massimi edittali delle pene in Italia sono estremamente alti, più alti di quelli previsti da altri paesi europei. Ne ha tratto una indicazione, che fortemente condivido, di riduzione di tali massimi, come linea guida nell'attuale fase di ridisegno del Codice penale. Aggiungo alla sua osservazione un'altra attenzione che chi sta lavorando per il nuovo Codice deve avere presente: è l'attenzione ai minimi di pena. C'è nel dibattito europeo una tendenza - per me preoccupante - a diminuire la forbice di modulazione della pena affidata al giudice. Si diminuiscono i massimi, ma parallelamente si innalzano i minimi, dietro una richiesta di dare comunque almeno una pena di una prestabilita durata. I paesi europei sempre più tendono a trovarsi d'accordo nell'indicare che ogni sistema deve prevedere al suo interno per il reato x una pena di almeno y. Questa tendenza porta sempre più ad assottigliarsi lo spazio di discrezionalità relativo alla valutazione del singolo caso, porta quasi a

togliere il soggetto dalla scena processuale, alla rincorsa di un automatismo punitivo: il modello che così si afferma rischia di divenire pericolosamente rigido.

La "certezza della pena" è intesa oggi come pene fisse, rigide, non modulabili

Se, in questo rapido parallelo tra situazione italiana e situazione europea, consideriamo poi l'esecuzione delle pene, ci accorgiamo invece di forti arretratezze nel nostro paese, del persistere di modelli ampiamente superati in altri paesi e che invece da noi sembrano immutabili.

Il primo elemento riguarda il diritto alla sessualità dei detenuti e quindi la possibilità di avere dei colloqui appartati con il proprio partner, con la propria famiglia, in strutture adeguate. Dal punto di vista teorico l'esercizio di tale diritto evita che la pena si configuri quasi come punizione corporale, introducendo un elemento menomante della fisicità e della psiche della persona. Dal punto di vista pratico l'esperienza di altri paesi mostra come tale possibilità sia anche di aiuto per una vita più regolata all'interno degli stessi istituti penitenziari. Dal punto di vista dell'attuazione sono ormai molte le esperienze di realizzazione, tali da poter costituire un modello esportabile anche nel nostro contesto: buone pratiche che hanno spazzato via tutti i tentennamenti e i dubbi che si erano manifestati prima della loro adozione. L'amministrazione penitenziaria italiana del resto ha avuto funzioni di consulenza nel ridefinire il sistema penitenziario di molti Stati recentemente giunti alla democrazia, sia Stati dell'Est europeo, sia Stati balcanici. In tutti questi nuovi ordinamenti penitenziari tale possibilità è stata introdotta ed è perciò singolare che la nostra amministrazione, che ha fatto parte del pool di esperti-consiglieri di altri, sia così poco propensa a introdurre questa possibilità proprio nel territorio di sua diretta responsabilità. Credo che su questo aspetto debba svilupparsi una forte richiesta e una forte rassicurazione del personale che in carcere opera circa la praticabilità di tale ipotesi.

Un secondo elemento di anomalia del sistema esecutivo italiano rispetto a quello di altri paesi europei è nella possibilità di intervenire in sentenza su modalità di aggravamento delle forma di esecuzione della detenzione. Mi riferisco alle previsioni dell'articolo 72 del Codice penale che prevede la possibilità per il giudice di comminare in sentenza, oltre alla lunga pena detentiva, spesso l'ergastolo, anche l'isolamento diurno per un certo periodo, spesso per anni.

La separazione tra pena e sua esecuzione - la prima di responsabilità del giudice, la seconda dell'amministrazione penitenziaria - è netta un po' in tutti gli ordinamenti. L'isolamento di un condannato è uno strumento di natura disciplinare che può essere deciso, con apposita procedura e relative garanzie, da chi ha responsabilità disciplinari, da chi segue il detenuto nel suo percorso. Non può essere preso come uno strumento di aggravio della detenzione. Va qui ricordato che la privazione della libertà è la pena, non altre imposizioni su di essa.

Questa forma di ergastolo più isolamento non ha legittimità nel contesto europeo e più volte il Comitato per la prevenzione della tortura ha raccomandato alle autorità italiane di provvedere alla sua abolizione: penso e spero che l'attuale ridefinizione del Codice penale possa offrire l'occasione per intervenire con speditezza su questo punto.

Vale la pena inoltre ricordare che un conto è la possibilità di attribuire in sentenza una forma alternativa alla detenzione, diminuendo così il ricorso al carcere, un altro è quello di attribuire in sentenza una modalità della detenzione più afflittiva, senza peraltro possibilità di intervento da parte di chi sarà poi responsabile della sua esecuzione.

Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare accomuna oggi un po' tutti i paesi europei e riguarda la cultura che fa da sfondo ai problemi che qui dibattiamo. Una cultura rigida che sta ormai pervadendo l'opinione pubblica quando si parla di carcere, un pensiero reclusorio centrato su due aspetti: il primo, che io definirei della "meritevolezza del castigo", cioè un consenso attorno all'idea che chi ha commesso un reato ha meritato il castigo e deve quindi scontarlo fino in fondo; il secondo è quello che passa sotto la locuzione "certezza della pena" e che vuole pene non già certe - la certezza della pena per chi si occupa di diritto è un'altra cosa - bensì fisse, rigide, non modulabili. A ben vedere questi aspetti sono il prodotto di un pensiero sociologico che non accetta più di misurarsi con la complessità, che non legge più tonalità di grigi, ma vuole vedere solo bianchi o neri

perché ricerca ipotesi interpretative semplicistiche, rifiutando quelle interrelazioni, quell'approccio sistemico che ha invece caratterizzato il dibattito nei passati venti-trenta anni. Non ci sono più motivazioni di contesto, c'è solo la colpevolezza individuale e se sei colpevole, meriti il castigo che deve essere tale, senza porsi altri interrogativi. Questo è un atteggiamento del pensare che attanaglia non soltanto l'Italia, bensì tutta l'Europa e che porta a far crescere sia la domanda sociale di carcere sia i numeri della detenzione - e in Italia il fenomeno è stato solo temporaneamente arginato dall'approvazione del provvedimento di indulto.

I numeri del carcere in Europa destano allarme, anche perché seguono un trend che ha caratterizzato nei decenni scorsi il forte aumento della detenzione negli Stati Uniti. Molti di noi ricordano che, mentre in Italia discutevamo della prima legge penitenziaria repubblicana - l'Ordinamento del 1975 - negli Stati Uniti il tasso di detenzione era in media poco superiore a 1: 1000, cioè un detenuto ogni mille abitanti. Che è poi il tasso che l'Europa ha in media attualmente. In trent'anni questo tasso è aumentato di più di sette volte e oggi supera il valore 8. Ora quando indichiamo 8 detenuti ogni mille abitanti, consideriamo la popolazione nel suo complesso. Ma, in realtà nell'insieme dei mille abitanti includiamo anche bambini e vecchi: il valore allora rapportato alla popolazione adulta in età di delinquere è ben più alto. Non solo, ma dobbiamo considerare che la detenzione femminile è in percentuale molto minore di quella maschile - le donne un po' ovunque non superano il 6% dell'intera popolazione detenuta. Se poi distinguiamo tra chi abita in vaste metropoli, spesso nelle loro periferie, e chi abita nelle campagne e se poi procediamo a definire meglio il nostro universo di riferimento statistico, ci accorgiamo che per un giovane maschio trentenne abitante in una periferia di una grande città, la possibilità di finire nel circuito detentivo, la stessa esposizione al rischio di commissione di un reato, diventa estremamente alta: il tasso di detenzione, rapportato a mille abitanti omogenei di tale popolazione statistica così caratterizzata, supera il valore 10.

Come intervenire per frenare queste tendenze, per tutelare sia la sicurezza dei cittadini nel loro complesso che la sicurezza dei soggetti socialmente deboli e a forte rischio di entrare in zone limitrofe alla criminalità? Come svolgere azione di tutela preventiva e non affidarsi alla mera azione repressiva? Sono interrogativi pesanti che richiedono culture che non neghino le complessità, ma che al contrario facciano delle complessità stesse un elemento della propria incisività.

Spesso autore di reato e vittima sono due aspetti di una medesima realtà e, senza nulla togliere alla responsabilità dei singoli, sono i due volti di uno stesso fallimento sociale. Di questo il nostro continente deve tornare a essere consapevole; altrimenti ogni via intrapresa per frenare la crescita dei numeri del carcere risulterà vana e nessuna politica penale realmente centrata sulla riduzione del carcere e sulla sua interazione con il territorio potrà essere attuata.

Laura Cesaris, ricercatrice di Procedura penale dell'Università di Pavia, professore a contratto di Diritto e Procedura penale dell'Università Bocconi di Milano

Parlare di leggi emergenziali può forse apparire fuori tema, essendo la discussione focalizzata sulle proposte di riforma del Codice penale e dell'Ordinamento penitenziario. Ma viene spontaneo affermare che il carcere soffre di emergenze sue proprie e riflette quelle esterne: basti pensare, per fare qualche esempio, alla carenza di risorse finanziarie e conseguentemente di mezzi e persone, al problema della salvaguardia della salute, e connesso a questo il problema dei suicidi, o al sovraffollamento. Per risolvere quest'ultimo problema (e indirettamente anche altri) si è varato in tutta fretta con la legge 31 luglio 2006, n. 241 un provvedimento di indulto, che dichiaratamente mira a porre rimedio ad una situazione insostenibile, ai limiti della legalità, e si colloca fra gli interventi emergenziali. Ma un tale provvedimento non fa altro che confermare una impostazione carcerocentrica, dato che non ha inciso sulle cause che determinano il sovraffollamento. Se è pur vero che il quantum condonato è ampio e che per converso è limitato il novero delle esclusioni, tuttavia è facilmente prevedibile che nel medio periodo i numeri torneranno a salire se non si interverrà sul diritto penale sostanziale e sul sistema delle misure alternative, giacché non si può ignorare che più del 50% delle condanne a pena detentiva non sospese condizionalmente sono già

espiaite in regime di misura alternativa alla detenzione (affidamento e detenzione domiciliare) e che quindi maggiore è il numero degli ammessi all'area esterna rispetto a quello dei condannati detenuti. Da questi dati bisognava prendere le mosse per rendere più efficace ed efficiente il sistema della cosiddetta area penale esecutiva esterna, investendo più risorse economiche (e conseguentemente destinando maggiori persone e mezzi).

Questa considerazione porta con sé l'inevitabile constatazione che qualunque ipotesi di riforma dell'Ordinamento penitenziario ha necessariamente come punto di partenza il tessuto normativo oggi vigente, che è tale per effetto di una serie di interventi spesso emergenziali, di aggiustamento di questa o quella disciplina, senza che spesso purtroppo vi sia stato un disegno organico a guidare e coordinare quegli interventi. Per questo mi pare metodologicamente scorretto, per non dire sbagliato, pensare ad una riforma dell'Ordinamento penitenziario sganciata, avulsa dalle contestuali riforme del sistema sanzionatorio e del processo penale. Una simile operazione si tradurrebbe nella risoluzione di problemi contingenti, non di quelli di fondo, sarebbe un'operazione di facciata, diretta a risolvere le conseguenze più visibili e più pesanti dei problemi che affliggono il sistema penitenziario.

Il settore penalprocessualistico, più di altri, è stato oggetto di numerosi interventi, indipendentemente dal colore del governo e del parlamento in carica: accentrare l'attenzione su quelli che hanno direttamente investito l'esecuzione penale sarebbe a mio avviso fuorviante, posto che si va in carcere anche e spesso a titolo di custodia cautelare, come confermano le recenti statistiche del Dap, secondo cui al 31 dicembre 2006, anche a causa dell'indulto, il numero degli imputati detenuti è pari al 57% della popolazione reclusa, nettamente superiore a quello dei condannati (40% circa). Basterà in proposito citare una norma per tutte, l'art. 275 comma 3° del Codice di procedura penale, le cui modifiche sono sintomatiche delle diverse esigenze che di volta in volta sono state ritenute meritevoli di attenzione. E ancora si può ricordare che si è intervenuti sul fronte dell'immigrazione e della criminalità di strada, si sono rese fattispecie autonome il furto in appartamento e il furto con strappo (prima previste come aggravanti) con la conseguenza di un inasprimento sanzionatorio e della operatività dell'arresto obbligatorio in flagranza: la conseguenza è la carcerizzazione dei soggetti più deboli, senza che si siano varate politiche di sostegno verso tali soggetti. Una analisi condotta dunque solo in stretta relazione con il sistema dell'esecuzione sarebbe parziale e produrrebbe un risultato incompleto e lacunoso.

Mi pare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale, perché le espressioni «leggi emergenziali» ed «emergenza», sono state usate troppo e a sproposito: basti pensare che sono state etichettate come «leggi emergenziali» anche alcune delle leggi varate nella scorsa legislatura quando in realtà si trattava di leggi ad personam, a meno di non ritenere che con il termine usato si intendesse dire che tali leggi avevano risolto le emergenze di taluni.

Con il termine «leggi emergenziali» si è indicata per moltissimi anni, sino a che è diventato sinonimo, la legislazione prodotta negli anni 80 per combattere il terrorismo, un tema che ha suscitato periodicamente intensi dibattiti: basti pensare ad esempio che alla fine degli anni 90 si discuteva di come chiudere il periodo degli anni di piombo e a quali condizioni, ed il dibattito prendeva avvio dalle leggi emergenziali varate per combattere il terrorismo. Gli anni di piombo erano superati storicamente e socialmente, dato che il terrorismo pareva un fenomeno risolto, oggi una discussione sulle leggi emergenziali ha basi diverse perché si assiste ad un rigurgito di terrorismo rosso e a operazioni di terrorismo internazionale.

Provvedimenti mossi dall'emotività del momento

Alla fine degli anni 90 coloro che erano stati condannati sulla base delle leggi emergenziali a pesanti condanne avevano quasi interamente scontata la pena: il problema era soprattutto politico e sociale, ovvero chiudere un periodo di grandi tragedie, che ci hanno segnato profondamente. Ma l'errore commesso allora (e si ripropone tuttora) è quello di aver avuto più attenzione per coloro che si erano macchiati di gravissimi delitti che non per le vittime. Il problema era di contemperare un bisogno di memoria con quello di libertà.

Superata l'emergenza della lotta armata, degli anni di piombo, in realtà è rimasta l'emergenza da un lato contro i diversi, i tossicodipendenti, gli extracomunitari, dall'altro contro le organizzazioni mafiose e la criminalità organizzata in genere.

Oggi dopo l'11 settembre 2001 una nuova emergenza investe non solo l'Italia e viene ad incidere pesantemente sui diritti umani. Si pensi al fenomeno dei voli segreti e delle prigioni segrete esistenti in vari Paesi europei, come ha accertato una Commissione d'inchiesta voluta dall'Assemblea parlamentare europea, avviata nel 2005 e conclusa recentemente con una Risoluzione che accerta appunto l'esistenza di tali prigioni e stigmatizza la prassi instauratasi.

Ho introdotto una nuova espressione «emergenza», che assume un duplice significato, quello di circostanza, di difficoltà imprevista, di situazione critica ed in quest'ultima accezione si associa spesso ad altri termini: emergenza mafia, emergenza violenza negli stadi, emergenza rifiuti, emergenza siccità... e si potrebbe continuare; ma non mi risulta che sia mai usata per un fenomeno di una gravità inaudita, quello delle morti sul lavoro o comunque degli incidenti sul lavoro, che ha raggiunto dimensioni che non sono tollerabili in un paese civile - o che si proclama tale - e soprattutto non mi pare che sia stato mai adottato alcun provvedimento. Il termine «emergenza» ha anche il significato di ciò che emerge, che si segnala, che si pone all'attenzione e quando un problema si pone all'attenzione con maggior frequenza, con maggior virulenza o con modalità più evidenti, si assiste al proliferare di provvedimenti adottati con decretazione d'urgenza, spesso non riconducibili ad un disegno unitario razionale e logico, ma mossi dall'emotività del momento.

Se si analizzano le leggi emergenziali succedutesi in questi 30 anni in ambito penal-processualistico si può constatare come si tratti di interventi che sono stati reiterati: il che porta alla conclusione che queste leggi sono lo standard. Ma allora sorge spontanea la domanda in merito a quale sia lo stato ordinario.

Un'indicazione può ricavarsi dall'art. 15 Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che consente agli Stati contraenti di derogare alle obbligazioni assunte a tutela dei diritti fondamentali sanciti nella Cedu in presenza di circostanze eccezionali. Si tratta di una norma fondamentale, di una norma - chiave del sistema, diretta ad impedire che la sospensione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Cedu sia usata in maniera impropria per aggirare il sistema. Le circostanze eccezionali, in presenza delle quali opera l'art. 15, sono la guerra e un «altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione». Per quanto concerne la guerra non vi sono problemi interpretativi: è intesa nelle sue diverse forme compresa quella civile, forse oggi si userebbe l'espressione "conflitto armato". La nozione di «pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» è di più difficile determinazione: non vi è dubbio che debba trattarsi di un pericolo di gravità pari a quello della guerra, come risulta dall'aggettivo «altro» preposto al termine pericolo, e dunque di una gravità eccezionale, posto che la stessa Cedu prevede restrizioni ad alcuni diritti in caso di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza (nell'art. 8, riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare e nell'art. 11, relativo alla libertà di riunione e associazione), differenziando queste ipotesi da quelle dell'art. 15 Cedu, che comporta non semplici restrizioni bensì deroghe alle disposizioni. Si noti che vi sono diritti garantiti in modo assoluto (il c.d. nocciolo duro), che non possono in alcun modo subire limitazioni: il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), il divieto di schiavitù e servitù (art. 4), l'irretroattività della legge penale (art. 7), cui vanno aggiunti il divieto di deroghe espresso nell'art. 3 Protocollo n. 6 relativo alla pena di morte, e il divieto di un secondo giudizio sancito nell'art. 4 Protocollo n. 7.

Il provvedimento di deroga deve riguardare tutta la popolazione, non una parte di essa o del territorio, e non può avere finalità preventiva, cioè per evitare l'aggravarsi della situazione. Irrilevante è l'origine del pericolo: ad es. le deroghe sono state motivate con l'esigenza di contrastare le minacce che venivano da gruppi terroristici (come nel caso della Gran Bretagna per combattere l'Ira), ma anche eventi naturali potrebbero giustificare il ricorso all'art. 15. Si può allora dedurre che il meccanismo delineato nell'art. 15 riguardi Stati caratterizzati da processi economici, sociali e politici stabili, così che le situazioni di emergenza sono residuali e limitate nel tempo, cioè veramente eccezionali. L'art. 15 segna lo spartiacque fra situazioni di normalità e situazioni

emergenziali che giustificano la deroga, la quale dunque deve essere circoscritta nel tempo e deve rappresentare l'extrema ratio, cui ricorrere quando gli altri provvedimenti non hanno raggiunto lo scopo.

Senonché questa linea tratteggiata nell'art. 15 non è sempre rispettata, dato che gli Stati potrebbero fare ricorso alla deroga reiteratamente e dunque vanificare la garanzia (come è accaduto negli anni 80 in Turchia); per converso non è neppure accettabile che uno Stato eviti il controllo ignorando la previsione dell'art. 15: il che è avvenuto, a mio avviso proprio nel nostro Paese negli anni 70 in relazione a provvedimenti adottati per combattere il terrorismo e ancora negli anni 90 in relazione al decreto ministeriale sospensivo delle regole trattamentali ex art. 41-bis Ordine penitenziario. Quest'ultima previsione è l'esempio calzante di emergenza fisiologica, essendo stata introdotta "a tempo", ma è parimenti esempio di emergenza patologica perché la sua vigenza è stata reiterata, fino a che è stata incistata nel corpo penitenziario.

L'aggravamento delle sanzioni per i reati forieri di maggior allarme sociale

Se dunque si fa riferimento all'art. 15 Cedu, in realtà se ne deduce che si è fatto ricorso a provvedimenti cosiddetti emergenziali laddove non esistevano i presupposti di cui all'art. 15, ma incidendo profondamente sui diritti di libertà del cittadino. Allora è necessario riportare l'emergenza entro confini ben determinati e soprattutto entro limiti cronologici.

Se si analizzano le leggi emergenziali in ambito penalprocessualistico si constata altresì che si tratta di interventi che introducono o modificano norme dirette a perseguire i reati secondo degli schemi che si sono consolidati e che presentano le seguenti caratteristiche:

- Si è determinato un aggravamento della sanzione per taluni reati, ovvero per quelli di volta in volta forieri di maggior allarme sociale, con creazione di nuove figure criminali (terroristi, tossicodipendenti, immigrati, disturbati mentali, no global).

A ciò ha corrisposto una attenuazione, se non addirittura la cancellazione, delle norme penali volte a reprimere la criminalità dei colletti bianchi. L'esperienza di Tangentopoli è lontana, se ne è persa memoria, tanto che se si usa questa espressione molti giovani non sanno assolutamente a cosa si riferisca, e soprattutto non ha insegnato pressoché nulla, dato che si sono riscritte le regole del falso in bilancio, di fatto eliminandolo.

- Le leggi emergenziali si accompagnano a politiche dell'ordine pubblico che procurano o fingono di procurare nuove risorse materiali, ma soprattutto elevano la soglia di attenzione delle forze di polizia verso certi comportamenti (che non necessariamente costituiscono reati). Si pensi, per fare un esempio recentissimo, al patto per la sicurezza siglato tra i sindaci delle maggiori città ed il Ministro degli Interni, che comporta la promessa di più mezzi, di più uomini, di più risorse. La conseguenza assai pericolosa è che viene meno in tal modo la distinzione fondamentale tra comportamenti penalmente rilevanti e comportamenti solo antisociali.

- Queste leggi danno corpo alle esigenze di sicurezza e giustizia presenti nella società attraverso un linguaggio, che è sempre più ricorrente nei discorsi dei politici, e che spesso si riduce a meri slogans (uno per tutti, tolleranza zero) facilmente comprensibili dall'opinione pubblica ed anzi di facile presa, con l'intento evidente di raccogliere consensi.

Questo fenomeno è molto diffuso anche in altri Paesi, e con effetti ben più gravi: si pensi ad esempio alla Francia, dove le campagne presidenziali del 2002 e del 2007 sono state caratterizzate proprio dal tema della sicurezza e del contrasto alla delinquenza, ed hanno portato alla emanazione di leggi particolarmente dure e repressive, specie nei confronti della devianza minorile.

Il nemico è sempre più o meno lo stesso (tossicodipendenti, emarginati, immigrati non necessariamente senza permesso di soggiorno, terroristi). La gestione del conflitto sociale diventa una questione di ordine pubblico, gli interventi per affrontare e cercare di risolvere il disagio sociale si tramutano in questioni di ordine pubblico.

Una nuova attenzione alla questione penitenziaria in chiave tutta restrittiva

Se si passa ad esaminare gli interventi normativi riguardanti l'ambito più strettamente penitenziario, si può subito rilevare che la riforma del 1986 è il risultato di una legge approvata in Parlamento a seguito di un regolare iter caratterizzato da un intenso dibattito parlamentare, mentre gli interventi successivi sono stati adottati con decreto legge sotto la spinta di avvenimenti contingenti. Nel giro di poco tempo viene a mutare il quadro che aveva portato alla approvazione della novella del 1986: innanzitutto a causa dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura penale e della contestuale introduzione di riti speciali, quali l'abbreviato e il patteggiamento, i quali - comportando una riduzione (consistente) di pena - hanno come effetto immediato di eliminare la proporzionalità fra reato commesso e pena e di eliminare il presupposto oggettivo (il quantum di pena richiesto) per l'ammissione a taluni benefici penitenziari. Ciò si traduce nella percezione da parte dell'opinione pubblica, e non solo, di una premialità eccessiva correlata altresì al fenomeno delle decarcerizzazioni operate attraverso permessi premio e misure alternative.

A questi elementi si aggiunge il problema della criminalità organizzata, che in quegli anni acquista una dimensione sempre più preoccupante non solo sotto il profilo quantitativo ma anche sotto quello qualitativo (omicidio del giudice Livatino, attentati ad altri giudici, omicidio di alcuni imprenditori, lotte intestine per il predominio). Non solo, ma alcuni condannati ammessi a misure alternative, avevano approfittato proprio di queste misure per commettere altri gravi reati o per rendersi irreperibili. Questi episodi accentrano l'attenzione sulla questione penitenziaria, tanto che con la legge 19 marzo 1990, n. 55 si restringe l'ambito di applicabilità dei permessi premio: è il primo di una lunga serie di interventi diretti a imprimere una svolta in chiave restrittiva e a dedicare attenzione alla criminalità organizzata, in specie a quella mafiosa. Non a caso la legge 55/1990 è intitolata «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» e, come si è appena ricordato, cerca di affrontare il problema della criminalità organizzata, che non era oggetto di specifica autonoma regolamentazione, se si eccettua il riferimento contenuto nel testo all'epoca vigente dell'art. 47-ter comma 2 Ordinamento penitenziario, in cui si vietava la concessione della detenzione domiciliare quando fosse accertata la «attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

Al di là della scarsa coerenza rispetto al sistema di una simile preclusione, volta ad escludere la fruizione di una misura caratterizzata da finalità umanitarie ed assistenziali correlate allo status del condannato, con la conseguenza di far prevalere ragioni di segno diverso (tutela dell'ordine pubblico e prevenzione della recidiva), non si può non sottolineare come il legislatore abbia fatto ricorso a espressioni assai poco tecniche. Qui si parla di collegamenti, nell'art. 14-bis si fa riferimento a detenuti, che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri reclusi: si tratta di espressioni eleganti per alludere a fenomeni assai diffusi, nel primo caso al legame stretto ideologico e materiale dell'affiliato con la organizzazione di appartenenza (visto che è quest'ultima a provvedere al pagamento delle spese processuali e al mantenimento della famiglia), nel secondo caso si allude a fenomeni di asservimento ideologico e materiale.

Nell'originaria formulazione dell'art. 47 si poneva il divieto di concessione in relazione a condanne per taluni delitti specificamente indicati (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo estorsivo) che sono poi quelli che in quel momento suscitavano particolare allarme sociale. Con la legge 55/1990 nel comma 1-bis aggiunto si subordina la concessione del permesso premio, quando la condanna sia intervenuta per sequestro di persona o per reati di criminalità organizzata o per reati commessi per finalità di terrorismo o eversione, alla acquisizione di elementi tali da escludere la attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La concessione è dunque subordinata ad un regime probatorio differenziato, che si affermerà ben presto, dato che la formula ed il regime probatorio ad essa connesso verranno poi accolti nell'art. 4-bis Ordinamento penitenziario.

Il ruolo fondamentale dell'art. 4-bis nella nuova politica penitenziaria

A prescindere da una breve parentesi temporale, nella quale il legislatore con il decreto legge 13 novembre 1990 n. 324 intitolato «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e buon andamento dell'attività amministrativa» pone un divieto di concessione dei permessi premio, del lavoro all'esterno e delle misure alternative per coloro che fossero stati condannati per una serie di delitti ritenuti dal legislatore espressione di appartenenza alla criminalità organizzata od eversiva, vengono adottati ben 3 decreti legge che si susseguono e si legano a quello ora ricordato, essendone la reiterazione, con i quali si cerca di fissare una regola probatoria alla quale la Magistratura di Sorveglianza doveva attenersi nella concessione dei benefici penitenziari. Nel primo di questi decreti legge l'applicazione era subordinata alla concreta sussistenza della prova negativa circa la «attualità» di collegamenti, negli altri decreti legge, fino a giungere alla legge di conversione, si opta per un regime meno severo e si dividono in fasce i delitti riconducibili alla criminalità organizzata: la prima comprendeva delitti di sicura riferibilità a detta criminalità, in relazione ai quali la concessione era subordinata alla acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti», la seconda comprendeva delitti di per sé non riferibili direttamente, in relazione ai quali la concessione era ammessa, salvo che fossero accertati «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

In questo modo si viene a delineare un doppio regime penitenziario (triplo con riferimento ai collaboratori di giustizia) correlato alla natura del reato commesso e alla pericolosità presunta connessa a tale reato. Si noti che l'operazione di controbilanciamento della legge 663/1986 viene realizzata con modifiche a norme preesistenti (artt. 21, 30-ter, 50) e con l'introduzione di nuove norme (artt. 4-bis, 58-ter, 58-quater). In particolare è l'art. 4-bis a rivestire un ruolo fondamentale nella nuova politica penitenziaria: a sottolineare questo aspetto sta la collocazione tra i «principi direttivi» proprio per evidenziare la funzione di contrappeso alle disposizioni contenute tra quegli stessi principi e dedicate alle garanzie e ai diritti dei condannati. Non vi è dubbio quindi che con l'introduzione dell'art. 4-bis si voleva controbilanciare un sistema che veniva ritenuto squilibrato in favor rei. Questa norma è stata oggetto di modifiche per ben 3 volte senza che la sua struttura sia mai stata intaccata nella sostanza, anche se non si può non cogliere in queste innovazioni un adeguamento, da un lato, a modifiche legislative in altri settori, dall'altro agli insegnamenti della Corte costituzionale intervenuta proprio sulla disciplina dell'art. 4-bis.

Se si analizza il catalogo dei reati ostativi contemplati nelle versioni di volta in volta innovate, si può allora constatare come tale catalogo si estenda al verificarsi di fenomeni criminali che suscitano un particolare allarme sociale (traffico di immigrati, reati a sfondo sessuale, terrorismo). Sono proprio i reati di terrorismo a costituire una cartina al tornasole particolarmente interessante ed emblematica, con i loro spostamenti nelle diverse fasce considerate dall'art. 4-bis, della ratio che caratterizza gli interventi in questo ambito, ovvero quella di inviare messaggi rassicuranti all'opinione pubblica. Infatti tali fattispecie nella versione originaria comparivano nella prima fascia, confluivano poi con la riforma del 1992 nella 3° fascia di delitti, quella meno rigorosa, che pone il divieto di ammissione ai benefici per l'esistenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, dato che l'allarme sociale suscitato da queste fattispecie era in gran parte scemato. Con la legge 23 dicembre 2002, n. 279 queste fattispecie ritornano nella 1° fascia, quella considerata più grave: la concessione è subordinata alla collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, con le eccezioni riconosciute dalla Corte costituzionale e oggi trasfuse nel nuovo testo dell'art. 4-bis.

Anche la flessibilità del catalogo in ragione delle diverse emergenze conferma appunto come la norma voglia costituire un punto fermo a fronte di un sistema penitenziario che si presenta sempre più sfilacciato ed incoerente, che ha visto dilatarsi l'ambito di operatività di talune misure alternative solo in chiave di deflazione della popolazione detenuta (detenzione domiciliare nelle diverse ipotesi). La norma vuole evitare che persone condannate per determinati delitti, di volta in volta ritenuti sintomatici di pericolosità sociale, possano lasciare il carcere: si è creata una presunzione di pericolosità superabile solo attraverso condotte collaborative o in presenza di determinati elementi.

Un sistema sanzionatorio, che abbandoni l'impostazione carcerocentrica

La funzione di sbarramento attribuita alla previsione dell'art. 4-bis si perfeziona con il divieto posto nel comma 3-bis di fruizione di misure alternative nei confronti di detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. La pericolosità sociale non è presunta sulla base del titolo di reato commesso, ma viene desunta dai collegamenti con la criminalità organizzata. Da un lato la previsione pare avere un ambito di operatività estremamente ampio, riferendosi genericamente a «delitti dolosi» di qualunque tipo, dall'altro collega il divieto alla attualità dei collegamenti: non vi è una presunzione di pericolosità, essendo questa desunta dai predetti collegamenti. Benché la norma sia formulata in modo secco, ingenerando dubbi sulla valenza della comunicazione del Procuratore nazionale antimafia, che precluderebbe ogni margine di valutazione alla Magistratura di Sorveglianza (tanto che si è parlato di un potere di veto), mi pare che tale comunicazione non sia vincolante e debba fondarsi su «precisi riscontri fattuali» e ancora che la Magistratura debba procedere ad un rigoroso controllo della logicità, compiutezza ed idoneità delle circostanze di fatto che sottostanno al parere del Procuratore nazionale antimafia.

Come si deduce anche dalla previsione del comma 3-bis, l'obiettivo era quello di imbrigliare la Magistratura di Sorveglianza, limitandone gli spazi di discrezionalità decisionale, tuttavia non è chiaro fino a che punto sia stato raggiunto. Ma l'art. 4-bis esplica la sua valenza ben oltre i suoi confini, dal momento che attraverso il riferimento ai delitti indicati nel primo periodo del 1° comma determina l'area dei destinatari del provvedimento sospensivo delle regole trattamentali di cui all'art. 41-bis comma 2 Ordinamento penitenziario.

Le modifiche dell'art. 4-bis e le vicende dell'art. 41-bis sono emblematiche appunto - come già si è sottolineato - degli adattamenti alle diverse esigenze, agli allarmi sociali di volta in volta all'attenzione del legislatore di turno. Ma è parimenti preoccupante l'assenza di una linea uniforme: non si può, infatti, ignorare che alla legislazione in chiave restrittiva degli anni 90 è seguita la legge 27 maggio 1998, n. 165 (legge Simeone) comportante maggiori opportunità di accesso alle misure alternative e poi nel 2003 il cosiddetto indultino (poi dichiarato incostituzionale).

Non è oltremodo tollerabile che nel settore penal-processualistico, ed in specie in quello penitenziario, si legiferi sulla base o meglio sulla spinta di emergenze, non importa se gli interventi siano motivati dalle condizioni disumane di coloro che sono detenuti o dall'esigenza di sicurezza della collettività: questi interventi hanno un costo, non sono certo indolori, e su questo mi pare si imponga una riflessione.

E ancora mi pare che non sia tollerabile che si continui a legiferare con decretazione d'urgenza, reiterando i provvedimenti e incidendo su quelli già vigenti in chiave di inasprimento: paiono le grida manzoniane, il risultato è un'impressione diffusa di inefficienza e inefficacia del sistema giustizia (vedi ad esempio da ultimo gli interventi sul fronte della violenza in occasione di manifestazioni sportive).

La presentazione di un complesso di direttive di legge delega per la riforma del Codice penale (seppur per il momento limitate alla parte generale di detto Codice) offre l'occasione per una riflessione globale che investa il sistema penale, quello processuale e l'Ordinamento penitenziario proprio perché da quanto si può leggere le modifiche proposte sono profonde, specie per quanto concerne il sistema sanzionatorio, che abbandona la impostazione carcerocentrica e prevede vere alternative al carcere, il quale dovrà costituire extrema ratio. Per questo mi parrebbe opportuno che qualunque ipotesi di riforma dell'Ordinamento penitenziario venga sospesa per evitare interferenze e sovrapposizioni come accadrebbe ad esempio con il disegno di legge cui si accennava all'inizio, che comporta invasioni di campo, certo inopportune e scorrette.

Non solo, le scelte di politica criminale non possono ignorare le politiche in materia dell'Unione europea, nelle quali la sicurezza è senza dubbio una componente essenziale, ma è sempre unita a due concetti fondamentali, libertà e giustizia, come risulta dal Programma dell'Aja, nel quale si richiamano gli Stati a muoversi nell'ambito di un «quadro unitario normativo» e sulla linea della integrazione europea delle politiche di libertà, giustizia e sicurezza. E questo obiettivo appare inconciliabile con provvedimenti settoriali ed emergenziali.

Con questo non voglio sottovalutare, o peggio ignorare, i problemi di ordine e sicurezza, ma penso che siano necessari interventi di prevenzione e non solo di repressione, ed in particolare che sia assolutamente necessario por mano ad altri strumenti, diversi da quelli penali: come proponeva «timidamente» Gesualdo Bufalino, anch'io provo a suggerire «libri e acqua, libri e strade, libri e case, libri e occupazione, libri». Una terapia pensata dallo scrittore siciliano per curare i mali della Sicilia, e soprattutto la mafia, ma mi pare si adatti a prevenire ogni forma di criminalità.

Luigi Manconi, sottosegretario al Ministero della Giustizia

Vorrei partire per questo mio intervento dalle parole di uno che è stato detenuto qui a Padova e che ora si trova nel carcere di Lecco. Parlo di Stefano Bentivogli, che ha scritto uno straordinario articolo in cui ha intervistato i suoi compagni di prigionia, in gran parte immigrati stranieri, e ha riportato in quest'articolo il dibattito che c'è all'interno del carcere e fra i detenuti su quel tema che oggi occupa le cronache dei giornali ed è il tema della sicurezza. In questo documento si parla molto della sventurata ragazza rumena che ha ucciso, colpendola con un ombrello, una giovane donna italiana. Ne parlano i detenuti, prima che emergesse dai giornali un dettaglio da trattare con la massima delicatezza, dettaglio da definirsi struggente, e cioè che Vanessa Russo, la ragazza uccisa, veniva da una pesantissima storia di tossicodipendenza, era sotto metadone, era perlomeno una persona infelice e sfortunata quanto la sua assassina. Questo fatto ci rende l'uccisa ancora più cara, perché scopriamo che il suo destino, la sua fatica di vivere, la sua angoscia, il suo dolore, era lo stesso che condividiamo con Doina, prostituta 23enne con due bambini in Romania, come tanti sono i bambini che donne straniere immigrate in Italia mantengono con la loro attività, e la loro attività si limita generalmente al poter essere badanti oppure prostitute.

Vittima è innanzi tutto Vanessa Russo. Io ritengo però che anche Doina sia una vittima, perché l'enormità, l'incidentalità del suo gesto, la casualità che l'ha resa omicida è un segno del destino, non certo la manifestazione di un'aggressività o di un'intolleranza. Ma poi ci sono altre 2 vittime, che sono i figli di Doina, 3 e 5 anni, che stanno in Romania, e che da adesso non hanno più alcun supporto. Io ho fatto con Laura Balbo (che insegna in questa Università) un'iniziativa, istituendo un fondo per garantire a questi bambini la possibilità di avere non dico una vita normale, ma decente.

Pubblicheremo su Ristretti Orizzonti questa nostra proposta e credo che il contributo economico, anche più piccolo e modesto, dato dai detenuti sarebbe una straordinaria manifestazione di intelligenza e di sensibilità e una straordinaria risposta, soprattutto a chi vede l'umanità divisa fra il male e il bene e non capisce che il male insieme al bene è dentro a ciascuno di noi. E che l'ostilità che la società ha nei confronti del carcere e di chi lo abita, quell'ostilità ha una sola radice: le persone che stanno fuori sentono più o meno consapevolmente, più o meno oscuramente che quelli che stanno dentro hanno fatto qualcosa che coloro che stanno fuori potrebbero fare, hanno la tentazione di fare. E poi la cultura, le condizioni ambientali, il libero arbitrio, la scelta individuale gli impedisce di fare.

Ma sapere che dentro il carcere c'è chi ha ceduto a pulsioni, che noi che siamo fuori dal carcere comunque avvertiamo, è il motivo per cui la società civile ignora e odia il carcere, perché rappresenta il male che c'è dentro anche chi il carcere non lo conosce direttamente. Ecco, questa vicenda di Vanessa Russo illustra perfettamente questa condizione ed è, per questo, motivo di riflessione per noi tutti.

Il titolo del convegno, "Persone, non reati che camminano" è ovviamente il cuore della questione: noi dobbiamo consentire ai detenuti di sopravvivere al loro reato. Oggi in Italia la qualifica di ex detenuto è un'etichetta che insegue chi sta in carcere fino alla morte, è un'etichetta che lo inchioda al passato, che gli impedisce di vivere il presente e di immaginare il futuro. Tutto ciò che noi possiamo fare e tutto ciò che dovremmo fare va finalizzato a questo: a consentire al detenuto di "sfuggire" al suo reato.

Espiare la pena significa esattamente questo: consumare nelle migliori condizioni possibili quel tempo della reclusione e poi fuggirne con una vita nuova, con un'esistenza che non sia più il retaggio di quella reclusione. Guardate in faccia sempre un esempio, che è per me impressionante: nella furiosa campagna contro l'indulto si è raggiunto il momento della massima abiezione nella cronaca di un giornale di ferma militanza democratica. Nel descrivere l'identikit di un presunto rapinatore, uno sciagurato giornalista ha osato scrivere: "Alto, capelli biondi, occhiali... faccia da indulto". Questo è stato scritto su un giornale italiano di sicura fede democratica.

Dopo l'indulto, è difficile investire denaro sul sistema penitenziario

È difficile "sfuggire" alla pena, è difficile non essere inchiodato come persona, se si recuperano stereotipi, luoghi comuni, pregiudizi di due secoli fa per classificare la pena. È difficile, tutto ciò che noi possiamo fare è contribuire a consentire che al proprio reato, e quindi alla pena che esso comporta, ci si possa "sottrarre" per immaginare un'altra esistenza.

Io voglio ora riprendere un ragionamento sull'indulto che ho sentito fare ieri sera in una trasmissione televisiva. È stato detto "La popolazione detenuta ha già raggiunto le 42.000 unità". Ci si è dimenticati di dire che nove mesi fa i detenuti erano 62.000. E allora l'indulto è stato o non è stato un sacrosanto provvedimento, un'iniziativa di cui non ci si deve vergognare, ma di cui personalmente sono fiero, e credo che nelle mia vita politica sia un merito che posso vantare? Perché la questione dei dati o va intesa con serietà o è appunto solo demagogia. I dati dicono: è vero che c'è stato un incremento di oltre 2.000 unità tra quella popolazione ridotta dall'indulto e quella attuale. Ma non va dimenticato che il passaggio cruciale e terribile tra 42.000 e 62.000 è avvenuto fra il 1990 e il 2005, ovvero in 15 anni. Allora, sappiamo che la situazione nelle carceri è critica, ma guai adesso a fasciarsi la testa e a pensare che tutto sia perduto. Abbiamo ancora, eccome, il tempo per fare dell'indulto la premessa di un'opera di riforma, la premessa indispensabile e necessaria. Non la risoluzione, ma la condizione prima per cui si possa affrontare le riforme, che è poi il pensiero che ha espresso il Capo dello Stato. E su questo voglio dire una seconda cosa.

Guardate, la situazione non è per nulla da considerare come ottimistica, ma ci sono alcuni segnali importanti. È la prima volta che il Capo dello Stato, il vicepresidente del C.S.M., il Ministro della Giustizia insistono, vorrei dire ossessivamente, sull'idea che il carcere deve essere la soluzione estrema e che tutto va concentrato sulla questione della pena e delle misure alternative. Vi sembra poco? Tutto ciò però purtroppo cade all'interno di una società e di una opinione pubblica che oggi è fortemente ostile e questa è in se la ragione più profonda del fatto che per la giustizia, per il sistema penitenziario i denari a disposizione sono così pochi. Non è l'avarizia dei governanti, la legge finanziaria ha inciso gravemente sulla salute penitenziaria con un taglio prudente, ma tempo quattro mesi e quel taglio è stato completamente reintegrato, totalmente risarcito, con altrettanta, esattamente altrettanta disponibilità di strumenti.

Ma la classe politica non può ignorare che dopo l'indulto, in particolare dopo l'indulto, è difficile investire denaro sul sistema penitenziario. La classe politica vive, è un dato di fatto, anche se non credo che sia un dato di fatto apprezzabile, ma la classe politica vive di consenso. Chi investe nelle carceri gode del massimo dissenso nella società e nell'opinione pubblica e ovviamente è un'impresa da affrontare quella di ottenere consenso, ma proprio per questo non è semplicemente responsabilità dei politici buoni fare in modo che la classe politica investa nel sistema penitenziario, è una responsabilità vostra, dei detenuti in prima persona. Più iniziative vengono fuori dal carcere, capaci realmente di dimostrare la ricchezza umana della popolazione detenuta, e più ci sarà attenzione dall'opinione pubblica.

Quello che noi dobbiamo dimostrare è che mentre si parla di sicurezza, il contributo più efficace alla sicurezza collettiva e alla sicurezza di chi non sta in carcere è che le carceri siano umane e che lì i diritti dei detenuti siano tutelati. Questo è il miglior contributo che si possa dare alla sicurezza. È un messaggio molto difficile da trasmettere, il nostro è un cammino impervio, ma questo cammino va affrontato.

Voglio concludere, così come ho iniziato, il dibattito sulla sicurezza: gente come noi la vive con insofferenza, ma credo che facciamo bene a non disprezzare quel dibattito, combattendo ogni falsità. Se in questo dibattito sulla sicurezza non c'è il contributo di Stefano Bentivogli, dei suoi compagni di cella e di carcere, il vostro contributo, quel dibattito sulla sicurezza è perfettamente inutile, perché si può dire con una battuta: chi meglio dei detenuti è il massimo esperto del bene della sicurezza? E allora i giornalisti, gli opinionisti, gli operatori della magistratura, coloro che poi fanno l'opinione pubblica, abbiano l'umiltà di leggere le parole di Bentivogli, e di altri detenuti, in modo che venga valorizzata la loro intelligenza in seno alla vita collettiva della società.

Franco Corleone, Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Firenze

Nel luglio 2006 il Parlamento varò l'indulto: un miracolo. Ma di breve effetto. Io penso che oggi dobbiamo dire che questa occasione è quasi stata vanificata e sprecata dalla mancanza di leggi, misure e provvedimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria, per cogliere questa occasione unica e straordinaria. Che andava considerata come premessa, non come atto chiuso in sé. Oltre al coraggio, insomma, è mancata una visione strategica dei problemi strutturali che affliggono il sistema penitenziario

Questo ci deve preoccupare molto, perché questi convegni che ogni anno "Ristretti Orizzonti" meritoriamente organizza, non debbano coltivare in noi l'illusione di poter svuotare il mare con un secchiello che ha sempre più buchi.

Ho l'impressione che noi dobbiamo essere molto severi con noi stessi nel chiederci che cosa sta accadendo, che cos'è accaduto in questi anni, cosa sta accadendo in questi mesi. Mi diceva prima l'onorevole Marco Boato: "Non ti immagini nemmeno qual è la situazione che viviamo in Parlamento". Teniamo conto del fatto che Boato, all'inizio della legislatura, ha presentato la proposta elaborata da Alessandro Margara per il nuovo Ordinamento penitenziario. Eppure ancora non è stato nominato un relatore. Adesso si parla di Codice penale, grazie al lavoro della apposita Commissione presieduta da Giuliano Pisapia che ha formulato le ipotesi di riforma, ma credo che anche questa sarà una nuova illusione. Basti vedere l'opera di sbarramento che autorevoli esponenti del governo, ministro della Giustizia per primo, hanno già cominciato a fare circa la previsione di sostituire la pena dell'ergastolo in una pena speciale che può arrivare sino a 38 anni di carcere. Trentotto anni sono un'eternità: si tratta di un'entità molto più alta di quella determinata nei precedenti tentativi di riforma. Eppure anche questo non basta.

Marco Boato ha presentato anche il disegno di legge sull'affettività, elaborato proprio in un precedente convegno qui nel carcere di Padova. Adesso la situazione è tale, per cui il giornale "Ristretti Orizzonti" leva forte un grido di angoscia: "Basta parlare di affettività, parliamo di sessualità", perché forse se siamo troppo prudenti siamo condannati alla sconfitta. Ma quali prospettive possiamo avere di fronte, se il sindaco di Torino chiede maggior rigore contro i tossicodipendenti, mentre quello di Milano, Letizia Moratti taglia le risorse per i servizi di riduzione del danno e propone ai genitori di fare il test ai propri figli per scoprire se si fanno gli spinelli; da altre parti si dà la caccia ai clienti delle prostitute, e così via, in una rincorsa senza fine ai peggiori umori dell'opinione pubblica, anzi della parte più ignorante e incattivita della pubblica opinione.

Questo dunque è il quadro con cui dobbiamo fare i conti e capire che cosa sta succedendo. Intanto, le leggi che – secondo lo stesso programma con il quale l'attuale governo si è presentato alle elezioni – devono essere cambiate o abrogate, la Bossi-Fini sull'immigrazione, la Fini-Giovanardi sulle droghe, la ex Cirielli sulla recidiva, sono ancora lì. E, a pochi mesi dall'indulto, stanno già ingolfando le carceri, tornate nuovamente al livello di guardia della massima capienza regolamentare. Come ampiamente previsto, come ricorrentemente denunciato.

E allora dobbiamo chiedere che nell'agenda politica ci siano queste cose. Per non dire della salute in carcere, della necessità di realizzare finalmente la riforma varata addirittura nel 1999. Io penso che non dobbiamo più consentire alibi a un governo e un Parlamento immobili e distratti, e tornare a dire ad alta voce le cose come stanno. E come dovrebbero cambiare.

Sono stufo che nei nostri convegni si continui a parlare di quelli che in carcere non dovrebbero andare, ma invece continuano a esserci; sono stufo che si continui a parlare di tossicodipendenza: non ci sono tossicodipendenti, ci sono consumatori di sostanze che qualcuno ha dichiarato illegali, contro ogni buon senso e criterio scientifico, e per questo sono in carcere. Queste decine di migliaia di persone che ogni anno entrano in carcere non sono malati, né criminali. Criminale è la legge del proibizionismo, criminale è il razzismo verso i diversi e più deboli. Se noi non partiamo da qui, da questi elementi di verità e di chiarezza, siamo destinati alla sconfitta. Non avremo il Codice penale. Il Codice penale nuovo che noi vogliamo è quello che identifichi le condotte criminali, i reati

ambientali, i reati dei colletti bianchi. Invece, il presidente della Confindustria ancora non si è accorto che nel Gotha della finanza, nel Consiglio di amministrazione di Mediobanca c'era un tale che si chiama Coppola e che se non fosse stato fermato chissà che ascesa avrebbe fatto insieme a Stefano Ricucci, che scalava il "Corriere della Sera". Beninteso: una volta che queste persone, che qualsiasi persona per qualsiasi motivo entra in carcere è degna di considerazione e solidarietà. Non bisogna mai alimentare la voglia di manette e il clima di forza, che purtroppo sono già ampiamente presenti a livello di forze politiche e di umori pubblici. Il problema sono le leggi che garantiscono pugno di ferro contro i più deboli e impunità verso i potenti.

Per questo è tempo che la società civile dica alla politica, a questa politica, che deve andare a casa. Io penso che dobbiamo mettere in campo qualche altra risorsa, perché altrimenti noi non avremo il Codice penale, né l'Ordinamento penitenziario, né la rivitalizzazione delle pene alternative al carcere.

Due esempi: un detenuto mi ha chiesto un aiuto, perché un anno fa era in articolo 21, era in lavoro esterno, si è fatto una "pera" e questo gli è costato la perdita della misura esterna ed è senza permessi da un anno. Adesso, forse il Magistrato di Sorveglianza gli darà il permesso, però a condizione che in uno dei tre giorni di permesso vada al Ser.T. Ma a fare che? Penso che dobbiamo avviare anche una battaglia perché la si finisca con questi esami delle urine, basta con queste misure che sono insensate. A meno che non si concepisca il carcere come terapia, mentre sappiamo che il carcere semmai è una malattia, è criminogeno.

L'indulto ha comportato l'uscita di coloro che avevano pene sotto i tre anni, a parte i casi di reati esclusi dal provvedimento di clemenza. Sono usciti circa in 25.000. Ma questo indirettamente ci dice che in carcere c'erano 25.000 persone che non ci dovevano stare, in virtù della legge Saraceni-Simeone. Eppure erano lì, anziché in affidamento ai servizi sociali, perché la Magistratura di Sorveglianza spesso non funziona, o funziona a macchia di leopardo, o ancora usa della propria discrezionalità in modo discutibile, se non arbitrario.

Io penso che una riflessione con la Magistratura di Sorveglianza bisogna farla, a partire da quella di Venezia. Non è perché c'è stato l'indulto che ora si debba restringere l'accesso alla concessione delle misure alternative, già avaro in precedenza. Ci vuole un po' di coraggio e io penso che il dottor Tamburino possa assumere questo nuovo ruolo, prendendo come modello l'azione di maestri come Giancarlo Zappa e Alessandro Margara.

Chiara Ghetti, direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto

Molti interventi in questa Giornata di Studi hanno segnalato come le misure alternative si sono ampliate in questi ultimi anni anche nel nostro paese, a partire dal 1975, anno in cui sono state introdotte. Prima dell'indulto, la misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale riguardava più di 15.000 persone, cui si aggiungevano persone in semilibertà e in detenzione domiciliare. Nel corso del 2005 gli uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E) hanno seguito 32.000 affidati, 14.000 detenuti domiciliari e 3.500 semiliberi. Pur tuttavia, nonostante questo fenomeno, le misure alternative alla detenzione e, più in generale, l'esecuzione penale all'esterno del carcere, non hanno assunto sinora la rilevanza che dovrebbero avere.

È infatti tuttora presente una cultura che attribuisce esclusivamente al carcere la rappresentazione del luogo in cui dimora la pena. Inoltre, le risorse previste per la gestione delle misure alternative sono tuttora minoritarie rispetto alle risorse destinate al carcere. A fronte di questo scenario, succede tuttavia che, qualora si verificano episodi negativi in cui sono coinvolte persone in misura alternativa, si crei immediatamente un forte allarme sociale e le misure alternative vengono all'improvviso additate come misure inefficaci.

Il tema dell'efficacia delle misure alternative è senz'altro di notevole interesse. Vorrei segnalare come, recentemente, si sia conclusa una ricerca da parte della Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, che io qui oggi rappresento, che presenta risultati di estremo rilievo.

La ricerca è stata condotta da Fabrizio Leonardi, direttore dell'Osservatorio delle misure alternative ed ha per oggetto la recidiva tra gli affidati in prova al servizio sociale (è prevista la pubblicazione della ricerca nel prossimo numero della rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica*). È una delle prime ricerche che presta attenzione al risultato e, dunque, all'efficacia delle misure alternative.

La ricerca evidenzia in primo luogo una **notevole crescita dell'esecuzione penale esterna che, dal 1977 al 2005, risulta decuplicata.**

In secondo luogo, la ricerca procede a misurare l'efficacia degli affidamenti in prova al servizio sociale in relazione a due indicatori.

Il primo riguarda le revoche. Si considera cioè se la misura alternativa è stata revocata e per quale motivo. Questo è possibile dal 1999, anno in cui l'amministrazione penitenziaria si è dotata di uno specifico sistema di rilevazione. Ora, le revoche degli affidamenti in prova al servizio sociale rilevate per ciascun anno, dal 1999 al 2005, oscillano intorno al 5%. Il motivo più frequente di revoca è l'*andamento negativo*. L'eventualità di commissione di nuovi reati segnala invece valori bassissimi (il valore massimo si registra nel 2000 con lo 0,29%), che non giustifica l'allarme sociale che si crea su singoli casi di cronaca.

In generale, addirittura nel 95% dei casi di persone che scontano la pena in affidamento in prova ai servizi sociali, il periodo della condanna è dunque trascorso senza commissione di reati e senza una condotta irregolare e, infine, si conclude regolarmente.

Questo è un primo dato, ed è opportuno segnalarlo, proprio per la necessità di divulgare, di mettere in circolo le *buone notizie*. La comunicazione pubblica, e non solo dei media, deve essere attenta a valorizzare i risultati per cui si lavora da anni; e quando si verifica, invece, un evento negativo che coinvolge una persona in misura alternativa, c'è la necessità di non far mancare agli operatori la cornice di riferimento e alle persone interessate il sostegno per poter proseguire un percorso, che permetta il più possibile un effettivo reinserimento sociale.

L'altro indicatore per misurare l'efficacia, è relativo alla **recidiva**, intesa qui come condizione di chi si trova in carcere o in misura alternativa alla detenzione, dopo esservi già stato per scontare una o più condanne. In questo senso, scrive Leonardi, la recidiva può costituire un parametro per misurare il successo dell'attività rieducativa. L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di individuare quantitativamente quei soggetti per i quali il trattamento extramurale, tramite l'affidamento in prova al servizio sociale, non ha raggiunto lo scopo del reinserimento sociale.

L'indagine ha avuto per oggetto gli affidati in prova al servizio sociale, esaminando tutti i casi di affidamento archiviati nel 1998 dagli allora Centri di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.: attualmente la denominazione, a seguito della legge nr. 285/2005, è quella di Uffici di Esecuzione Penale Esterna, U.E.P.E.), considerando recidivi coloro che, entro il 2005, hanno subito una nuova condanna iscritta al Casellario giudiziale. Nel 1998 gli affidamenti in prova al servizio sociale rappresentavano il 78% dei casi di misure alternative seguiti dai C.S.S.A. Tra le tipologie di affidamento, quello ordinario era quello più diffuso (7 casi su 10) e la maggior parte degli affidati proveniva dallo stato di libertà.

È stata presa in esame la posizione di 8817 persone, che sono state seguite e la cui presa in carico si è conclusa nel 1998. Si è poi andati ad osservare che cosa è accaduto nei sette anni successivi, dal 1998 al 2005. Il risultato è molto rilevante perché dice che di queste 8817 persone in affidamento in prova al servizio sociale, solo il 19% sono risultate recidive nell'arco dei sette anni successivi. La percentuale di recidivi è maggiore tra gli affidati in casi particolari, cioè tra i tossicodipendenti e gli alcolodipendenti, soprattutto quando la misura segue la detenzione. Gli affidati "ordinari" ammessi all'affidamento dalla libertà, sono risultati i meno recidivi. Quindi, per il restante 81% si tratta di persone che, in un arco di tempo relativamente ampio (sette anni), non risultano avere commesso reati.

La ricerca, inoltre, si sofferma a distinguere in base all'*età*, al *genere* ed al *tempo intercorso* tra la fine della misura alternativa e la recidiva e segnala infine il numero di pluri-recidivi.

Infine, questa ricerca suggerisce di confrontare la recidiva degli affidati con quella dei detenuti. Da alcune informazioni fornite dall'ufficio statistico del D.A.P. risulta che nel 1998 sono stati

scarcerati 5.772 condannati; di questi, quasi 7 su 10 (il 68,45%), hanno fatto rientro in carcere. Un'altra rilevazione segnala che sui 27.585 detenuti presenti nelle carceri il 19 aprile 2006 circa il 48% ha avuto precedenti carcerazioni per condanne passate in giudicato.

Nella ricerca sugli affidati, sono state considerate anche le condanne iscritte al Casellario giudiziale e, nonostante questo, la percentuale di recidivi è notevolmente inferiore; scrive infatti Leonardi che non si arriva a 2 casi su 10. Questo dato, che emerge da una ricerca, è particolarmente confortante. A partire da questo, è possibile cercare di capire, in questa Giornata di studi, qual è il contributo specifico che ciascuno dei soggetti presenti può portare, affinché vi sia una maggiore visibilità e l'allarme sociale non sia così diffuso, anche senza un particolare fondamento.

Alternative al carcere - Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna

Ma mi sembra interessante leggere questo risultato insieme a quello, che emerge da un'altra recente ricerca, curata dal professor Frudà, docente dell'Università "La Sapienza" di Roma, insieme alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, che ha come titolo "Alternative al carcere - Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna". Si tratta, in questo caso, di una valutazione di tipo qualitativo, sulle modalità operative delle risorse di rete sociale, che mantengono relazioni con gli ex Centri di Servizio Sociale per Adulti (oggi U.E.P.E). Sono emersi, nel complesso, una complessiva attenzione ed apprezzamento per il lavoro con i servizi della giustizia. Il ruolo dei Centri di servizi sociale per adulti è risultato differenziato in relazione alla tipologia del soggetto preso in carico, oltre che per la struttura della rete. Emerge dunque l'incidenza dell'operatività di questi servizi. Questa ricerca segnala e testimonia come la modalità dell'esecuzione delle misure alternative si ponga all'interno della società, sviluppando e utilizzando la metodologia del lavoro in rete. Questa metodologia pone in rapporto tra loro operatori penitenziari, altri operatori dei servizi pubblici (Comuni, enti locali, Servizi per le tossicodipendenze, volontariato, cooperative sociali). Questi rapporti segnalano come, nei confronti dei detenuti, vi sia una dimensione di aiuto e sostegno, alla quale si affianca una dimensione di controllo, che viene svolta, in modo particolare, nell'affidamento in prova al servizio sociale. Ciò che emerge dalla ricerca è che, nel seguire le persone in affidamento in prova al servizio sociale, c'è l'idea del *percorso*, in una visione dinamica, che non considera il reato in una dimensione di fissità, ma affronta il tema del reato per considerare i danni che questo ha causato, per avviare una riflessione sulla responsabilità che comporta e sulla necessità di riparare al danno arrecato, con uno sguardo verso il futuro, come futuro possibile e diverso da un passato nel quale è stato commesso il reato.

Ciò che emerge è che gli operatori della Giustizia, significanti lo Stato, si pongono all'interno della società, in rapporto con altri soggetti; essi, posti nei nodi di accesso alle istituzioni e per questo vissuti spesso in modo negativo, soprattutto dalle persone che hanno commesso reati, esprimono una capacità di relazione con le persone, che favorisce la ripresa di una fiducia nelle proprie risorse, nelle istituzioni e nella comunità locale. Una comunità chiamata a contribuire, a sostenere questi percorsi, a gestire processi di inclusione sociale, con il coinvolgimento della persona.

La realtà messa in luce da queste ricerche merita di essere conosciuta e divulgata, perché già esistente. Su di essa le riforme, indicate anche in questa Giornata, circa le norme di procedura penale che prevedono anche l'introduzione della *probation*, possono innestarsi e trovare terreno fecondo, per attuare percorsi di inclusione sociale sempre più ampi, duraturi e condivisi.

Lucia Castellano, direttrice della Casa di reclusione di Bollate

Io vorrei fare un piccolo ragionamento a partire dal mondo del carcere, all'interno del quale molte persone vivono e non dovrebbero però essere lì. Abbiamo detto che dovremmo immaginare tutta una serie di misure diverse dal carcere, ma è anche vero che non ci si può sottrarre alla realtà: il carcere c'è, è pieno di persone che non dovrebbero esserci, non dovrebbe essere quello che è, ma c'è.

Non sono una sostenitrice del valore del carcere, anzi ho sempre detto che il carcere è assolutamente peggiorativo per la stragrande maggioranza delle persone che lo abitano. Però quello che volevo tentare è una riflessione su ciò che noi possiamo fare, e devo dire, con un po' di presunzione, che è quello che io cerco di fare dalla mattina alla sera per rendere il tempo e il luogo della detenzione "un tempo minimamente sensato", o quantomeno un tempo che non peggiori chi il carcere lo abita, visto che, almeno per alcune ore durante la giornata, ci dobbiamo stare tutti.

Parlerò quindi banalmente di galera dall'interno della galera, e l'oggetto del mio ragionamento sarà quello di una Casa di reclusione con detenuti comuni. Badate che i detenuti comuni sono la maggioranza, quelli che non sono tossicodipendenti, quelli che non hanno grossi problemi psichici, che non sono in una sezione di Alta Sicurezza, che non sono in 41 bis, e sono la stragrande maggioranza. Parlerò dei detenuti condannati e di quello che secondo me si può fare oggi con questo apparato normativo, aspettando e auspicando quelle riforme che dovrebbero migliorare il sistema.

Noi abbiamo due componenti su cui lavoreremo: il tempo e lo spazio. Il tempo, che è l'unico "oggetto della pena", ed è un tempo che annulla, che annienta la personalità e la forza. Lo spazio del carcere, che non è uno spazio pubblico, perché pubblico è uno spazio che produce senso e che crea un legame sociale. Su questi due elementi noi dobbiamo lavorare, ma quali sono gli strumenti che il legislatore ci dà per operare?

Rispetto a queste questioni noi abbiamo due punti fermi, trattamento e sicurezza, che sono due termini, e non me ne voglia chi li ha creati, da abolire, perché non hanno oggi nessun significato chiaro. Perché il trattamento presuppone un intervento quasi medico su una persona che non è malata, che è assolutamente in grado di autodeterminarsi, che è assolutamente in grado di ragionare e di fare delle scelte, ancorché limitate nell'ambito della libertà personale. La sicurezza invece non può essere il controllo totale sulla persona, perché la persona sottoposta a un controllo ossessivo incattivisce, peggiora, e allora in termini di sicurezza sociale non facciamo un bene a chi sta fuori. Quindi io sostituirei questi due termini, e il legislatore del 2000 ce lo consente, e il legislatore del '75 pure, con "offerta di servizi all'interno", a una utenza costituita da chi ha commesso dei reati. Noi non dobbiamo "vittimizzarlo", farlo sentire davvero una vittima, ma offrire un servizio e sostituire il termine della sicurezza con "organizzazione del servizio", che non è appannaggio solo della polizia penitenziaria.

Cominciamo a parlare di sicurezza integrata e vediamo non tanto quanto trattamento fa il poliziotto, ma quanta sicurezza fa l'educatore, quanta sicurezza fa chi viene dall'esterno, quanta sicurezza fa chi spiega al detenuto quali sono i suoi diritti. Noi abbiamo, per esempio, uno sportello giuridico in carcere, e questo è un elemento di sicurezza, perché è un elemento che distende gli animi e che favorisce la presa di coscienza da parte del detenuto dei suoi diritti e dei suoi doveri. E allora cominciamo ad organizzare oggi il carcere come servizio, così come servizio è l'ospedale, così come servizio è la scuola, perdendo la mistica del controllo totale sulle persone. Anche perché noi non ce l'abbiamo, il controllo totale sulle persone, e non basterebbero 45.000 poliziotti a fronte di 45.000 detenuti a garantire un controllo del genere.

In questo momento possiamo partire da quella che è la pena per cominciare a considerarla come una pena già da adesso prescrittiva. Allora, ad esempio a Bollate, qual è l'esperimento che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a cedere ai detenuti e alle cooperative dei detenuti la gestione economica dell'istituto. Questo significa che il detenuto che ho di fronte non è un detenuto da me "trattato", è un detenuto da me riconosciuto come possibile interlocutore, come possibile appaltatore di servizi.

Il muro di cinta basta alla pena, è la pena stessa

È chiaro che il ragionamento che secondo me deve cambiare è quello della pena, che deve essere limitata al muro di cinta. Il muro di cinta basta alla pena, è la pena stessa. Non è necessario aggiungere alcun tipo di afflittività, di quella afflittività che è data dal controllo totale.

E allora che cosa significa tutto questo? Significa, molto banalmente, e io continuo a dire queste banalità, ma sembrano rivoluzioni culturali, che le celle dovrebbero stare aperte dalla mattina alla sera, che il detenuto, tutti i detenuti, anche quelli che sono in regime particolare, dovrebbero essere in grado di muoversi liberamente all'interno dell'intercinta.

Questo potrebbe essere l'ABC del cambiamento, qui e ora, nell'attesa delle riforme. Io sono convinta, e sono diciassette anni che faccio questo mestiere, che se non cambiamo qui e ora e non faremo questo passaggio, noi potremo avere le riforme più illuminate, ma se non perdiamo la mistica della sorveglianza e del controllo sul detenuto, noi non ce la faremo mai.

La gestione partecipata significa che il detenuto entra nell'organizzazione del carcere all'interno del muro di cinta e comincia ad appropriarsi di questa organizzazione, senza che questo ci faccia paura. Appropriarsi di questa organizzazione significa considerare anche la gestione economica, nel senso di far capire al detenuto che cos'è la programmazione economica dell'istituto, quanti soldi ci sono per fare delle cose e come queste cose vanno impostate. Perché altrimenti noi non riusciremo veramente a prepararci per queste nuove norme, per questi nuovi codici e queste nuove rivoluzioni che si stanno avvicinando e che io aspetto con ansia. La gestione partecipata significa che lo spazio detentivo comincia sempre più ad assomigliare allo spazio pubblico, e cioè spazio che riesce a creare senso, perché ad esempio molti ex detenuti vivono il carcere di Bollate come luogo di lavoro e dell'economia dell'istituto. Quindi gestiscono la lavanderia, il catering, gli impianti elettrici, la manutenzione, e questo è previsto dall'art. 20, non lo dice la mia testa, è già legge. Il carcere diventa luogo di lavoro, e c'è anche chi sceglie dopo la pena di venire a lavorare in questo carcere.

Questo è "pericoloso", indubbiamente è "pericoloso". Ma quanto più è pericoloso mantenere il controllo totale, che poi siamo anche sicuri che non possiamo ottenerlo! E allora, probabilmente dobbiamo riuscire adesso a trasformare il luogo penitenziario in un luogo che produce senso e crea legami. E io volutamente mi sono limitata, nel breve excursus che vi ho fatto, a stare dentro la cinta muraria, perché a me fa paura una cosa: si parla sempre di alternativa al carcere, ed è sacrosanto farlo, ma il problema è il tempo che viene speso all'interno del carcere, che è ancora il tempo dell'ambientamento, dell'insensatezza, e lo è per i detenuti e anche per gli operatori penitenziari. Noi abbiamo una serie di norme, molto burocratiche e molto precise, che ci inchiodano. Inchiodano noi che gestiamo, inchiodano loro che ci vivono. Queste norme vengono poi di volta in volta rinegoziate nella relazione a tu per tu fra carceriere e carcerato. E questo che cosa comporta? Comporta a volte l'arbitrio. Allora se noi imparassimo a lavorare non per norme, non per regolette, ma per obiettivi, sarebbe senz'altro meglio.

Io, quando i miei poliziotti mi chiedono un ordine di servizio preciso, rispondo che non glielo faccio, per prima cosa perché non lo so fare, e in secondo luogo perché chi lavora con me deve capire qual è l'obiettivo, e l'obiettivo non può essere fare impazzire le persone o peggiorarle. L'obiettivo deve essere farle uscire il più presto possibile e il meno peggiorate possibile.

Allora se non capiamo queste elementari regole, che però, e chi abita il carcere lo sa, rivoluzionano completamente il tempo e lo spazio della detenzione, possiamo avere la riforma migliore e più garantista del mondo, e però non cambieremo, non cambierà nulla.

Pietro Buffa, direttore della Casa circondariale di Torino

Inizierei questa riflessione da quella parte del titolo di questo convegno che dice "Ripensare la pena". Diversi degli interventi precedenti hanno trattato il tema dal punto di vista normativo, in particolare approfondendo la riforma del Codice penale. Ritengo che questo sia un passaggio di necessario adeguamento rispetto al procedere del tempo.

Sono però altrettanto convinto che la questione debba essere analizzata anche da un altro punto di vista, non meno centrale rispetto ai temi che qui stiamo trattando. Intendo fare riferimento alla pena nella sua concretezza, quella materialmente vissuta nella quotidianità penitenziaria.

Ripeto spesso che difficilmente, se non mai, si ritrova nella manualistica la definizione di pena detentiva. Ben che vada si parla delle funzioni della pena, ma non la si descrive nella sua

materialità. Sono convinto che questa sia una grave carenza conoscitiva perché, in realtà, la pena in carcere è un insieme di afflizioni molto forti, a volte drammatiche, senza che queste siano previste in sentenza o dalle norme di riferimento.

Queste afflizioni dipendono largamente dal tipo d'organizzazione che uno stato si dà per gestire la pena in carcere. Anche questo è un settore scarsamente approfondito.

Ritengo che qualunque processo di riforma della pena non possa prescindere dalla necessaria attenzione all'organizzazione minuta che la gestisce. Sposterei quindi il fuoco delle riflessioni da quello che potrei chiamare il software, e cioè le norme, a quello che è l'hardware, ovvero la macchina carceraria. Che quest'ultima sia oggetto di svariate critiche ed appunti è fatto ampiamente noto.

Il sistema penitenziario è spesso trascinato in causa rispetto alle sue disfunzioni e agli effetti nefasti che queste inducono. Debbo dire che a volte si ha l'impressione che sia sin troppo semplice prendersela con il carcere, dimenticando le leggi finanziarie che tagliano le risorse oppure il fatto che la recidiva non può sempre essere imputata alla struttura detentiva. Intendiamoci, non si ha certo l'intenzione di oscurare responsabilità, disattenzioni o rigidità ma, molto più semplicemente, si vuole fare un richiamo al fatto che le umane cose non possono essere oggetto di reificazione o, viceversa, di demonizzazione.

Lavorare per il cambiamento implica un atteggiamento più rigoroso. Verificare una disfunzione richiama immediatamente la necessità di chiedersi il perché di tale fenomeno, sapendo perfettamente che non c'è quasi mai una soluzione secca ed assoluta ad un problema.

Demonizzare non fa altro che allontanare chi è vittima di questo processo in un gioco che può portare alla realizzazione della cosiddetta profezia che si auto adempie. Dico questo perché spesso mi sono sentito demonizzato come operatore del carcere, e questo non è certo un modo di risolvere i problemi, semmai li complica in facili quanto sterili contrapposizioni. Entriamo invece nel cuore di questo sistema; tentiamo di comprenderne le dinamiche; studiamone l'organizzazione, non solo quella formale ma, soprattutto, quella indotta dalla quotidianità, dalle forze e dalle debolezze delle persone che la compongono.

Questo significa intraprendere analisi apparentemente molto lontane dai temi tipici del carcerario ma, viceversa, fondamentali per capirne gli effetti. È forse banale ricordare che una organizzazione che vive un disagio offrirà un prodotto scadente. Ma questo non significa forse la necessità di sondare la salute organizzativa dell'amministrazione che gestisce la sofferenza penale?

Alcuni autori hanno elencato gli indicatori positivi della salute organizzativa. È un elenco di percezioni che consentono ad una organizzazione di superare difficoltà e raggiungere obiettivi insperati. I membri di queste organizzazioni provano la soddisfazione di appartenervi, la voglia di impegnarsi, cioè il desiderio di lavorare per l'organizzazione anche oltre il richiesto. La sensazione di fare parte di un team, la voglia di andare al lavoro, la percezione d'autorealizzazione, la convinzione di poter cambiare le condizioni negative attuali, il rapporto equilibrato tra vita lavorativa e quella privata, le relazioni interpersonali positive, i lavori condivisi, credibilità del manager, la stima del management e la percezione di successo dell'organizzazione. Di primo acchito non mi pare che sia esattamente questa la situazione che caratterizza il contesto lavorativo del comparto penitenziario. Più aderente alla realtà mi pare una situazione caratterizzata da ben altri sentimenti. Sono percezioni che gli stessi autori citati evidenziano come indicatori di malessere organizzativo.

Il risentimento verso l'organizzazione, l'aggressività abituale e il nervosismo, il sentimento d'inutilità, il sentimento d'irrelevanza rispetto all'organizzazione nel suo complesso, il sentimento di disconoscimento del proprio lavoro, l'insofferenza nell'andare al lavoro, il disinteresse per il lavoro, il desiderio di cambiare lavoro, il pettegolezzo, l'aderenza formale alle regole e l'inaffettività lavorativa, la lentezza nella prestazione, la confusione organizzativa in termini di ruoli e compiti, il venir meno della propositività, l'assenteismo: segnalo la necessità di approfondire questi temi per comprendere lo stato di salute dell'amministrazione penitenziaria. Senza elementi

conoscitivi precisi di questo genere diventa difficile immaginare l'implementazione di processi gestionali innovativi.

Le carceri "buone" e quelle "cattive"

È chiaro che si debbano rivedere le norme che puniscono e che aprono le porte del carcere, ma un'organizzazione che esprima livelli di malessere di rilievo è un sistema afflittivo per chi vi partecipa e per chi ne è soggetto. Una riforma strutturale, per avere successo, deve potersi poggiare su un tessuto organizzativo positivo e in salute, ma anche tener conto che tale tessuto è un sistema vitale e che come tale deve essere mantenuto in equilibrio.

Se tale equilibrio viene meno aumenteranno le tensioni. Per farmi capire meglio prenderò in prestito una definizione di organizzazione che reputo molto utile. In particolare faccio riferimento al concetto di organizzazione quale confederazione d'interessi delle varie parti che la compongono. Si tratta degli interessi delle persone in relazione alla loro vita in rapporto all'organizzazione, alle responsabilità connesse alle mansioni, ai rischi, alla naturale tendenza di perseguire il proprio benessere, alla competizione fra individui e gruppi. Tali interessi, nella loro dinamica e nei punti di equilibrio che generano, spostano l'azione organizzativa, determinano priorità diverse, lasciano cadere nell'oblio alcune funzioni incrementandone altre.

Non è possibile omettere l'analisi di tali fenomeni se si vuole capire veramente i motivi per cui l'amministrazione penitenziaria appare così frammentata e complessa. Non avere cura dei processi decisionali, a tutti i livelli, non rendere coerenti le direttive che da più parti si incrociano, non tener conto che la gestione del personale non può che andare di conserva con quella della struttura e con gli obiettivi che la legislazione ci assegna in ragione del trattamento intramurario e del reinserimento esterno dei condannati, significa far prevalere l'interesse più cogente di quel momento a scapito di tutti gli altri.

Si sente il bisogno di una visione sistemica che curi la strategia e semplifichi le procedure e le logiche, in modo da ridurre i tempi di reazione amministrativa, le sovrastrutture autoreferenziali, le rendite di posizione disfunzionali agli obiettivi generali e che, allo stesso tempo, consegna alla percezione di tutti un'amministrazione più fluida, utile, unita, appagante, in altre parole un'organizzazione che faccia crescere quegli indicatori positivi di benessere organizzativo su citati. La ricerca quotidiana di una via mediana tra tutti gli inevitabili interessi in gioco rischia di spostare quotidianamente l'obiettivo e l'attenzione.

Dinamiche istituzionali, interessi, mediazioni che intersecandosi generano "climi organizzativi" molto diversi nelle carceri, a volte opposti. Tutte le persone che lavorano o che vivono la pena in carcere sanno distinguere molto bene quali sono le carceri "buone" da quelle "cattive", a seconda degli spazi di relazione, rigidità, flessibilità, disponibilità o chiusura, propensione all'innovazione o mantenimento dello status quo, che li caratterizzano.

Tutto questo non dipende dal quadro normativo vigente ma dalla capacità di "fare" organizzazione, ovvero di mantenere coerenza rispetto agli obiettivi e, nello stesso tempo, tener conto delle persone che lavorano e delle loro percezioni, desideri, timori, egoismi.

Questa "riforma quotidiana" non prevede costi finanziari particolari ma il costo dell'attenzione, del buon senso, del rigore e della umana serietà. Tutte queste questioni non sono mai state affrontate scientificamente e allora io temo che qualunque riforma, se non ne tiene conto, sia destinata a fallire, perché la quotidianità del carcere è, aldilà di tutti i principi generali, immersa in quella difficoltà complessiva di considerare gli interessi di tutti e mediare attraverso questi interessi.

Cambiare facendo attenzione a non creare disequilibri

Permettetemi di svolgere ancora una riflessione sul punto della necessità o meno di riformare il quadro normativo. Ben lungi dall'essere un conservatore, il mio vuole essere un richiamo all'attenzione da porre nei cambiamenti, soprattutto in ambiti così delicati quali quelli penali e penitenziari.

Un Ordinamento giuridico si dice tale in ragione della logica coerente che lo contraddistingue. Una modifica a macchia di leopardo significa modificare questo ordine, cambiarne i punti di equilibrio e creare un disequilibrio, con effetti negativi, spesso difficili da prevedere. Ci sono dei segnali, più o meno deboli, che inducono ad una cauta preoccupazione.

In questi mesi si fa un gran parlare della sanità penitenziaria. Dopo otto anni di sostanziale disapplicazione della legge assistiamo ad una accelerazione nel processo di concretizzazione della volontà del legislatore. In uno dei dibattiti ai quali ho partecipato ultimamente ho sentito paventare l'ipotesi di inserire nel comparto sanitario e quindi trasferire alle A.S.L. anche le funzioni educative. Mi chiedo se proposte di questo genere, perfettamente motivabili dal punto di vista della filosofia di fondo che vuole una società più coinvolta nella gestione della penalità, viceversa caratterizzata dalla separazione e dall'isolamento, non snaturino completamente il senso della pena disegnato dai padri costituenti e dai riformatori del '75.

Affermare che gli interventi psico-sociali debbano rientrare nell'ambito della salute significa non tener più conto che l'Ordinamento penitenziario aveva previsto l'inserimento di vari esperti con finalità che non erano curative bensì osservative e trattamentali. Un utilizzo diverso dovrebbe implicare l'esplicitazione di un nuovo modello penitenziario non basato sull'osservazione e sul trattamento, bensì sulla cura. Fare questo vorrebbe dire che chi finisce in carcere è un "malato". Ma è questo che vogliamo?

E ancora. Dire che la funzione sanitaria deve essere esterna al carcere e deve dare una prestazione uguale a quella che c'è all'esterno, come se quella esterna fosse la migliore delle sanità di questo mondo, aggiungere che anche la funzione educativa deve essere esterna, così come quella psicologica, mi porta a riflettere su quello che rimane all'interno delle mura.

Pensiamo veramente che modifiche di questo genere non comportino la necessità di affrontare le ovvie e naturali difficoltà di relazioni di istituzioni diverse come linguaggio, finalità, logiche, con il rischio di pagare lo scotto dell'incomunicabilità e dell'autotutela a scapito del detenuto soggetto e dipendente da più istituzioni?

Non è che dietro a queste proposte scissioniste si celano interessi di questa o quella categoria in ragione di un ipotetico miglior trattamento e riconoscimento professionale? È già difficile far coabitare nella stessa istituzione figure professionali diverse, figuriamoci far coabitare più istituzioni con obiettivi e finalità diverse senza neppure quei richiami che l'Ordinamento penitenziario, appunto, molto opportunamente fa sul punto della coesione e del confronto multidisciplinare in ragione dell'unicità della persona detenuta. Differenziare e separare potrebbe indurre una maggiore difficoltà nello sforzo quotidiano della composizione dei vari interessi in campo e, voglio ribadire, un'organizzazione più lenta, meno coesa, più contraddittoria è foriera di disagio per gli operatori e di conseguenza di risultati più scadenti. Peccato che la mancata qualità di questo lavoro è la pena reale e concreta che noi offriamo quotidianamente.

Qualcuno, a questo punto, potrebbe osservare che una visione siffatta pecca di pessimismo. A questa eventuale critica controbatto evidenziando altri segnali, questa volta affatto deboli, considerato che sono già stati tradotti in proposte normative concrete.

Se il malessere organizzativo può indurre psicologi ed alcuni educatori ed assistenti sociali ad immaginare una collocazione esterna all'amministrazione penitenziaria, cosa dire delle proposte, molto più concrete e finalizzate, di dare alla polizia penitenziaria ruoli di controllo, sino ad oggi e grazie all'ordinamento vigente svolti dal servizio sociale penitenziario, dei condannati in misura alternativa? Si evoca la necessità di una pari dignità rispetto alle altre forze di polizia così come la necessità di una giusta visibilità negata dai muri di cinta. Sono o non sono, questi, gli effetti di una mancata attenzione a dinamiche interne dell'amministrazione penitenziaria che hanno determinato autonome derive? E cosa dire del costituendo Garante Nazionale dei diritti dei detenuti che si fonda, per larga parte, sulla considerazione che la funzione di controllo del Magistrato di Sorveglianza non è stata, negli anni, sviluppata adeguatamente e che comunque non può definirsi terza essendo coinvolta nel processo di modificazione della pena detentiva? Da questo la necessità di un'autorità di garanzia terza. Perché non insistere sulla effettiva applicazione della norma e della funzione

piuttosto di costituire nuove strutture ed impegnare risorse finanziarie che potrebbero essere utili per l'attuale sistema?

Non sono forse queste proposte il frutto di tensioni e malesseri sino ad oggi trascurati, se non addirittura misconosciuti e non presi in considerazione o peggio gestiti con la logica della ricerca del consenso ad ogni costo? Pensiamo veramente che una o più riforme possano superare questi ostacoli insidiosi?

In conclusione, in queste poche righe, ho inteso semplicemente sottolineare la necessità di approfondire le tematiche dell'azione organizzativa concreta prima di dare per scontata la necessità di riforme strutturali per via legislativa, ritenendo che la prima debba essere prodromica e complementare ai cambiamenti strutturali che l'evolvere del tempo e della sensibilità sociale rende opportuni.

Carlo Alberto Romano, docente di Criminologia e Criminologia penitenziaria dell'Università degli Studi di Brescia

Interrogarsi sul senso della pena presuppone una duplicità di risposte: alcune teoriche, che vi eviterei, e riguardo alle quali, per altro, sposo a pieno l'intervento di Mauro Palma che da un punto di vista metodologico è assolutamente prodromico rispetto a quello che sto per dire.

Da un punto di vista concreto, invece, due parole le vorrei dire. Vorrei fare due chiacchiere insieme con voi, persone, non reati che camminano. Non per noi, ma per molti di quelli che sono fuori, siete reati che camminano. Purtroppo questa è la realtà. La reazione sociale al crimine è terribile ed è il vero ostacolo al perseguimento degli obiettivi che invece devono accomunarci, sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista realizzativo. Ma questo non deve essere un limite. La consapevolezza delle difficoltà, il fatto che l'indulto abbia avuto questo drammatico impatto dal punto di vista della reazione sociale, certamente ci sconcerta, ma credo che debba essere un ulteriore stimolo per dirci che la comunità deve reagire.

Ma siamo davvero in grado di reagire e di dire qualcosa su questi argomenti? Se un apparato mediatico ci parla dell'indulto nei modi di cui siamo stati testimoni e che sono paradigmatici di un modello di pensiero, se la reazione sociale all'indulto ci dice che la gente è frastornata, dobbiamo però constatare che le cifre sono ben diverse. I numeri della recidiva, i numeri dei fallimenti delle misure alternative, i numeri di chi ha avuto il coraggio di scommettere sulla propria esistenza, sono diversi da quanto paventato e, in questo senso, credo che la comunità abbia l'obbligo di fare qualcosa. Altrimenti rischiamo di tornare a una situazione nella quale l'unica cosa da fare è evocare l'intervento del legislatore, che spesso non è presente quando lo cerchiamo.

Franco Corleone stamattina ha esordito dicendo: stiamo perdendo una grossa occasione. È vero, ma la stiamo perdendo dal primo gennaio del 1948, quando è stata promulgata la Costituzione, nella quale al terzo comma dell'art. 27 si dice che la pena deve tendere alla rieducazione. È da allora che stiamo perdendo l'occasione. Ed è da lì che dobbiamo ricominciare con l'apporto di tutti. Voglio portarvi alcuni esempi, anche se è un po' imbarazzante parlare di esempi qui a Padova, in questo contesto nel quale credo si realizzi al meglio la sinergia fra territorio e istituzione penitenziaria, e quindi siamo in presenza di un esempio positivo. Però cercherò di darvi alcuni esempi ulteriori di come la comunità possa in qualche modo riuscire a rompere questa pericolosa visione dei reati che camminano. Interventi ed enti rispetto ai quali la comunità può farsi parte attrice nell'attuare una cultura della pena che non pensa più all'afflittività carceraria come fine a se stessa e nella quale si esaurisce il mandato sanzionatorio (che dovrebbe limitarsi alla privazione della libertà, tutto il resto è aggiuntivo).

La strada da percorrere è quella di portare le medesime opportunità a chi si trova in esecuzione penale, interna o esterna non importa, di chi non lo è. Non si ricostruisce la frattura sociale del reato con l'inasprimento sanzionatorio, di cui fra l'altro, è tutto da stabilire il benefico apporto, ma si ricostruisce offrendo opportunità concrete di cambiamento alla persona; non al reato che cammina, alla persona. Credo che possa farlo al meglio la comunità, superando l'ottica della delega

deresponsabilizzatrice all'amministrazione penitenziaria, che tra l'altro ha dimostrato di non saperla (e forse neanche volerla) gestire adeguatamente.

Occorre che tutta la comunità si mobiliti. Occorre portare cultura in carcere, le esperienze teatrali, le esperienze d'educazione musicale, vi cito esempi che conosco e che appartengono alla nostra realtà, le esperienze d'integrazione con la scuola, la scuola in carcere, la scuola fuori, il contatto con la scuola per far capire che cosa sia il carcere, e che cosa sia la pena. Lo studio, per chi è in carcere, è fondamentale, e deve comprendere dalla scuola dell'obbligo, l'alfabetizzazione se occorre, alla scuola secondaria. Occorre inoltre far conoscere università e carcere, occorrono convenzioni con le università, fondamentali per poter permettere ai detenuti che ne abbiano il titolo di accedere agli studi universitari. E soprattutto bisogna fare entrare le università in carcere, perché altrimenti si continua a fare magnifiche relazioni, a scrivere stupendi manuali, nei quali troviamo delle indicazioni teoriche bellissime, ma che si scontrano, soccombendo, con i piccoli ostacoli dati dai meccanismi della procedura quotidiana dell'amministrazione penitenziaria. Se l'università entra in carcere ci guadagnano sia l'università sia il carcere.

La giustizia riparativa è un modo per avvicinare la comunità alla soluzione del problema sicurezza

Su che cosa bisogna poi concentrarsi? Occorre lavorare sull'affettività, un concetto complessivo che comprende almeno due aspetti, la tutela della genitorialità e della relazione affettiva in genere, e la tutela (o il consenso all'esercizio) della sessualità.

La Svizzera ha un Ordinamento penitenziario direi certamente più rigido del nostro, eppure la Svizzera, a Lugano, ha organizzato la casetta degli incontri: a 50 km da Milano. Non è una cosa impossibile da realizzare all'interno del contesto penitenziario, quindi in termini di assoluta sicurezza. Si tratta di consentire, con la dovuta tutela della privacy, di incontrare i propri cari e, per chi lo desidera, di poter esercitare anche il proprio diritto ad una vita relazionale che comprenda la sessualità.

Inutile richiamare l'attenzione sull'indispensabilità di reperire lavoro: meglio ricordare come l'intervento del territorio in questo campo sia assolutamente essenziale. È impossibile pensare di relegare il problema ai soli compiti istituzionali degli enti locali. Occorre una ricerca costante da parte del territorio di collegamenti, di sinergie di coinvolgimenti con le associazioni di categoria.

Occorre realizzare un costante contatto proprio con le associazioni di categoria che rappresentano il territorio, se serve bisogna andare a tirare la giacca alle associazioni industriali e a quelle della piccola e media impresa. Certo è faticoso, però è un percorso senza il quale non disponiamo di concretezze di cui discutere. Possiamo parlare finché vogliamo di giustizia riparativa, ma è necessario trovare dei punti di partenza da cui avviare in concreto questi percorsi.

Vi voglio fare un esempio recentissimo, accaduto nella mia città. La vittima di un sequestro, un nome molto famoso, ha fatto un percorso personale attraverso il quale ha elaborato alcuni modelli di pensiero rispetto ai propri sequestratori, ai propri carcerieri. Questi suoi pensieri, che, badate bene, nulla hanno a che fare con il perdonismo, come egli stesso ha chiarito, ma che in qualche modo riguardano il fatto di capire i perché dell'agire dei propri sequestratori e cercare di evitare che altri si trovino in quelle situazioni, li ha voluti rendere pubblici. Questa persona è venuta in università e ha parlato in un'aula magna gremita di persone, è entrata in carcere e ha parlato con i detenuti della mia città della sua esperienza.

Questa è giustizia riparativa. Questo sana le fratture e getta le basi per la ricostruzione personale, della vittima e dell'autore, non più reato deambulante ma persona.

Certo, mi rendo conto che abbiamo sempre necessità di confrontarci sui significati, sui contenuti e sui sistemi di processo della giustizia riparativa, ma abbiamo anche bisogno di cose concrete. Perché da quell'aula magna alla fine qualcuno è uscito comprendendo che giustizia riparativa è soprattutto un modo per avvicinare la comunità alla soluzione del problema sicurezza, per superare l'ottica della risposta vendicativa, per rompere quel conflitto arcaico, impermeabile e tendenzialmente insanabile che notoriamente esiste ogni qualvolta si compie un reato.

Non si deve poi tralasciare il tema dell'housing, un problema enorme da gestire nel quale la comunità e il territorio debbono dire la loro, e lo possono fare avviando la gestione di progetti di housing, in sinergia con le istituzioni. Nessuno chiede di lavorare in splendido isolamento, sarebbe anzi del tutto controproducente. L'utilizzo del progetto di housing permette inoltre di contaminare positivamente con questo approccio anche gli altri progetti, quelli relativi al lavoro, quelli relativi alla tutela dell'affettività e al recupero dei legami affettivi.

Credo che un'intuizione fondamentale per legare il territorio con l'istituzione penitenziaria, possano essere i segretariati sociali. Il coinvolgimento del territorio, dell'associazionismo e delle istituzioni penso sia la strategia preferibile anche per la risoluzione dei molteplici problemi che riguardano gli immigrati, in genere, e quelli in carcere, nello specifico.

Tutta questa mole di lavoro va affrontata con strumenti formali: protocolli da realizzare tra l'associazionismo, le istituzioni e l'amministrazione penitenziaria affinché tutte queste azioni non restino mere intuizioni o, nel migliore dei casi, non restino una, se pur buona, prassi esistente fra poche persone che si occupano di esecuzione penale e pochi interlocutori pubblici.

I protocolli permettono l'esportabilità dell'esperienza, permettono di mettersi intorno a un tavolo e di comprendere gli errori, se serve, e serve quasi sempre, permettono di migliorarsi. Sono fondamentali per formalizzare, per quanto possibile, i rapporti. Uno degli strumenti per poter raggiungere tutti questi risultati c'è già, esiste.

Il settimo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario si può utilizzare anche per programmi molto concreti, coinvolgendo il territorio. Gli UEPE sono fondamentali in questo senso, occorre però che gli UEPE siano a conoscenza di che cosa può offrire il territorio, ma se il territorio non dialoga con gli UEPE saremo sempre punto a capo.

I tavoli dell'esecuzione penale, da molti territori già avviati o perlomeno dalla norma già previsti; i tavoli che scaturiscono dalla normazione ex legge 328 e che attribuiscono ai Comuni la possibilità di riunire in una conferenza tutti gli attori dello scenario dell'esecuzione penale, sono un altro strumento di grande potenzialità. Se il tavolo dell'esecuzione penale diventa qualcosa di concreto, un vero scambio di esperienze anziché un mero esercizio rappresentativo, la comunità può lavorare molto e bene per recuperare quel senso della pena da cui eravamo partiti.

Concludo con un'ultimissima testimonianza. Il sette maggio il consiglio comunale della mia città, Brescia, è stato convocato in carcere, e si è tenuto in carcere. L'occasione è stata la lettura della relazione del garante per i diritti dei detenuti, una figura fondamentale che spero ogni municipalità riesca ad avere. È stata un'esperienza dal forte valore simbolico, foriera di conseguenze rilevanti, però, anche dal punto di vista pratico.

L'iniziativa, l'azione e gli effetti sono tutti e comunque riconducibili ad un'unica idea di fondo: il senso della pena è anche affare della comunità, è soprattutto affare nostro.

Giuseppe Mosconi, docente di Sociologia del Diritto dell'Università di Padova

Il posto che occupa la giustizia riparativa nel nostro sistema penale

Le leggi che si riferiscono alla giustizia riparativa nel nostro sistema giudiziario, configurano complessivamente una misura che si radica nella fase esecutiva della pena. Se le esaminiamo nel dettaglio notiamo innanzitutto l'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, che, con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, al comma 7 dice che nel verbale deve anche stabilirsi "che l'affidato si adoperi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato". E qui notiamo già un contrasto tra il fatto che questa disposizione "deve" essere contenuta nella sentenza che delibera sull'affidamento, mentre sul piano applicativo l'obbligo formale di adoperarsi in favore della vittima è però sottoposto alla condizione della sua effettiva possibilità. Il che limita il carattere coattivo della disposizione stessa. Rispetto a questo principio, che comunque già definisce l'attivarsi a favore della vittima come un aspetto particolare e secondario rispetto all'applicazione di un beneficio, la successiva norma del nuovo Ordinamento penitenziario del giugno 2000, aggiunge, all'articolo 27, un criterio anche più specifico, e cioè quello per cui si ritiene necessario, da parte del

condannato che chiede un beneficio, "che si sviluppi una riflessione sulle condotte anti-giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

All'articolo 118 della stessa legge, questa idea della riflessione critica sul proprio comportamento, viene ripresa come compito dell'Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe, ex Servizio sociale adulti), il quale "deve adoperarsi per una sollecitazione ed una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo".

Considerando complessivamente queste disposizioni, si notano essenzialmente tre caratteristiche che vanno a definire il modo in cui la giustizia riparativa è concepita ed è inserita nell'ordinamento italiano. Prima di tutto essa risulta come un aspetto marginale, quasi ritualistico, rispetto ad una sanzione penale che viene irrogata. In secondo luogo, come un modo per dare più "concretezza" alla soddisfazione della vittima, nel senso di risarcirla rispetto al reato subito, e infine, come una forma di reinserimento, di rieducazione, una forma di riabilitazione della persona.

Ora tutte e tre queste caratteristiche danno al momento riparativo - e all'onere per il condannato di riparare gli effetti del reato - un valore essenzialmente subordinato rispetto all'applicazione di una sanzione penale. La giustizia riparativa si configura quindi, sostanzialmente, come una modalità di esecuzione della pena.

A livello internazionale la giustizia riparativa viene intesa come alternativa al carcere

Queste forme di risarcimento sicuramente si discostano dal modo in cui questo tipo di misure viene incentivato a livello internazionale, tanto dal Consiglio d'Europa, quanto dalle Nazioni Unite. Per esempio, nella raccomandazione del 1985 del Consiglio d'Europa sulla posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale, si dice di "prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione, e di promuovere e di incoraggiare le ricerche sull'efficacia delle disposizioni concernenti le vittime".

In un altro testo, una raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1987, si raccomanda appunto di "sviluppare adeguate politiche in favore delle vittime per incoraggiare altresì le esperienze di mediazione tra il delinquente e la vittima, valutandone i risultati con particolare attenzione a quelle misure in cui gli interessi delle vittime sono salvaguardati". E, ancora, in una risoluzione del 1997 della Commissione del Consiglio delle Nazioni Unite, si dice che "prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, si afferma l'importanza di una prevenzione non repressiva del crimine, e si rilancia la necessità di un'attenzione alla vittima, che non va colpevolizzata ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo".

Ancora, si fa riferimento al sovraffollamento delle carceri in una risoluzione sulla cooperazione internazionale tesa alla riduzione dello stesso, sempre da parte di una Commissione delle Nazioni Unite: "Prendendo atto del sovraffollamento delle carceri (e quindi delle difficoltà del lavoro degli operatori) si raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali, se possibile a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione e dell'accettazione di forme di riparazione, o accordi di reintegrazione economica in favore delle vittime con parte del reddito del reo, quindi compensazione con lavoro espletato dal reo in favore della vittima stessa".

Da questi testi si evince con chiarezza un orientamento volto a prevenire l'applicazione della pena della reclusione, a sviluppare forme alternative di intervento che siano incentrate sulla misura, sull'esperienza della mediazione penale, e siano orientate quindi a ridefinire i rapporti tra autore e vittima di reato senza che questo passi per il momento repressivo. Un approccio tipico della mediazione, che cerca di ridefinire un rapporto equilibrato e reintegrato tra entrambi gli attori, eventualmente anche attraverso l'assunzione da parte del responsabile di reato di compiti riparativi specifici a vantaggio della vittima.

Siamo ben lontani quindi da una modalità accessoria, un surplus della sanzione penale, che è quella sostanzialmente prevista dalla legislazione italiana. Basti considerare il fatto che, nel caso della legislazione italiana, è già intervenuta una condanna con una sanzione detentiva, e siamo in una situazione in cui la detenzione viene eventualmente sostituita dall'affidamento in prova al servizio sociale. Rispetto a questo, l'attività riparativa è un'attività che si "aggiunge", ed infatti viene prevista con una modalità subordinata alla sanzione penale.

La mediazione penale ha poco a che fare con quanto previsto dal nostro Ordinamento penitenziario

Il beneficio dell'affidamento in prova ha tutt'altra logica, rispetto a quella che sarebbe la mediazione penale applicata in sede processuale. Si tratta infatti di una modalità diversa di espiatione della pena, in qualche modo di una sospensione della pena detentiva in attesa che la persona dia prova di capacità di reinserimento, ma in quest'ambito, in questo procedimento, si è già maturata la condanna penale. Ben diversa è invece l'idea di un provvedimento di mediazione che avvicini l'autore alla vittima prima che si giunga alla condanna, e che orienti l'autore ad un'attività riparatoria, appunto tipica di una giustizia riparativa, in sostituzione all'applicazione di una condanna penale.

Nel momento in cui questo orientamento, questo atteggiamento riparativo, viene subordinato ad una già avvenuta applicazione di una sanzione penale, esso inevitabilmente assume un carattere doppiamente punitivo e sostanzialmente strumentale. Sia perché serve ad ottenere il beneficio - e quindi evitare la detenzione - sia perché viene incentivato anche nel quadro dell'esecuzione penale esterna, e quindi assume il valore di una modalità da perseguirsi per ottenere quel supporto materiale, quell'aiuto al reinserimento che costituisce uno dei compiti dell'UEPE. Essa si configura così come quell'idealizzata capacità di cambiare l'atteggiamento della persona, di favorirne una riflessione sostanziale che ne migliori l'atteggiamento. Rischia quindi di essere una rappresentazione puramente simbolica, astratta, un'idealizzazione inutile di un qualcosa che ha una sostanza ben diversa, e cioè che si riferisce a un atteggiamento puramente opportunistico e indirizzato, diciamo così, a conseguire i vantaggi che a quella misura si associano.

Il fatto è che, una volta che questa idea di giustizia riparativa si dispiega nel quadro di una sanzione penale, assistiamo inevitabilmente ad una duplice deformazione rispetto alla sua originaria ispirazione, come alternativa sostanziale alla legge penale. In primo luogo il fatto che si crei una specie di forzata coesistenza tra la riparazione dovuta verso lo Stato, attraverso la sanzione afflittiva, e la riparazione dovuta verso la vittima, verso il singolo soggetto che ha subito le conseguenze del reato, come una modalità aggiuntiva della sanzione.

In realtà le due motivazioni - cioè quella orientata ad affermare i superiori interessi dello Stato, e quella orientata invece ad affermare gli interessi della vittima - non debbono essere viste come coesistenti e compatibili, ma proprio come riferimenti alternativi di due concezioni contrapposte della sanzione dell'illecito. Nel primo caso si afferma un valore generale, superiore, che si riflette poi in una sofferenza applicata al singolo. Nel secondo caso, invece, si pensa a un riequilibrio, a una forma di riconciliazione, di riorganizzazione delle relazioni che si dispiega nel rapporto tra gli individui. Una ricostruzione del legame sociale viene pensata come più efficace, più sostanziosa, più fondata rispetto a un provvedimento di carattere puramente simbolico e sostanzialmente distruttivo della identità sociale del soggetto.

Proprio una riorganizzazione del legame sociale tra i soggetti in quanto tali, nella misura in cui è sostanziale e riequilibra gli atteggiamenti reciproci e ricrea fiducia può confluire, diciamo così, in una dimensione più ampia, più generale, che riafferma l'interesse pubblico inteso come la somma dei singoli interessi individuali soddisfatti in modo più concreto, più profondo, attraverso le forme di riparazione. Si tratta quindi di abbandonare l'idea di un interesse pubblico che è tutelabile solo sotto il profilo simbolico, con effetti afflittivi, per immaginare invece un nuovo modo di definire l'interesse pubblico come riaffermazione dei diritti, o riparazione dei danni subiti dalla vittima, e

quindi come componente di un complessivo interesse pubblico che risulta tutelato dall'insieme degli atti riparatori.

Il secondo tipo di deformazione è che, quando siamo in questa cornice penalistica, se l'atto riparativo tende ad essere visto come ricomposizione di una frattura dentro se stessi, di una frattura che ha intaccato l'identità sociale del soggetto, in realtà l'atto riparativo si pone in una situazione di frattura che si è già prodotta, non tanto a causa dell'illecito, quanto a causa della condanna e dell'applicazione della sanzione. Nella misura in cui infatti la sanzione penale rappresenta un'esperienza che deforma la realtà di vita del reo, che ne altera il sistema di relazioni sociali, ben poco può riparare il risarcimento della vittima considerando il tipo di frattura sociale, che è venuta a determinare.

Il rischio è che questo tipo di riparazione della vittima si proponga, o meglio si imponga come ulteriore sanzione, come ulteriore restrizione rispetto alla restrizione già subita, e possa paradossalmente assumere il valore di un'ulteriore e più profonda, più sottile e più subdola, frattura dell'individuo verso se stesso, dell'individuo verso la società.

La riparazione, com'è concepita nel nostro sistema, non può funzionare

"La ricostruzione della relazione" tra autore e vittima può avvenire sostanzialmente proprio se l'autore non è sottoposto a una afflizione penale, ma viene riconosciuto invece nella sua sostanziale soggettività, nella sua esperienza umana, considerata nella sua più profonda e reale autenticità, e questo vale ovviamente per entrambi i soggetti.

Anche nel caso della ricostruzione del legame sociale, cioè in termini più ampi del rapporto del soggetto con la società, il suo senso di appartenenza sarà tanto più efficacemente ridefinito se il soggetto viene appunto riconosciuto nelle sue prerogative, nella sua autenticità, nella natura più reale della propria esperienza, aspetti che non sono invece riconoscibili nel quadro di una sanzione punitiva e di una condanna predefinita secondo certi elementi che la legge penale preordina.

Resta la "composizione del conflitto" quindi. Ma il conflitto prevede una situazione di parità tra i soggetti, prevede una situazione di difficoltà relazionale tra gli stessi, tutta incentrata sulla problematicità del comportamento e sui danni che lo stesso ha determinato. Il conflitto quindi configura, in termini intersoggettivistici, per non dire quasi privatistici, il rapporto tra autore e vittima del reato, rapporto che è venuto a determinarsi tra i due soggetti e viene definito e deve essere risolto in quanto tale, cioè come composizione di quel conflitto, senza invece deformare e debordare la natura di questa ostilità in una dimensione pubblica e generale che travalica i rapporti tra le persone, qual è quella effettuata dall'intervento penale.

Poi c'è "la riassunzione di responsabilità": anche questo aspetto viene idealizzato come parte di questa concezione di giustizia riparativa. Ma l'assunzione, o riassunzione di responsabilità, dovrebbe essere tanto più sostanzialmente tale quanto più si allontanano da quei rischi di strumentalità che strutturalmente sono presenti in questa idea della giustizia riparativa. E quindi il discorso dell'assunzione di responsabilità ha senso quando viene riconosciuta piena dignità al soggetto che ha violato la legge, quando lo si considera con pienezza come persona, e non come una persona dequalificata che ha demeritato e che deve "lavarsi", diciamo così, di una macchia dalla quale è difficile risollevarsi socialmente rispetto alla situazione oggettivamente determinata da una condanna penale.

Come si colloca in questo quadro la funzione di prevenzione

Se di prevenzione - così come la stessa legislazione europea auspica - deve trattarsi, questa prevenzione deve avvenire prima che maturino gli elementi che portano una sanzione penale.

L'idea di giustizia riparativa si pone, originariamente, in contrapposizione e in alternativa all'idea di giustizia retributiva. La retribuzione evidentemente è l'applicazione di una sanzione di intensità uguale e di valore contrario rispetto al bene violato, mentre la riparazione è una soddisfazione dell'interesse concretamente leso, attraverso l'attivarsi personale, concretamente produttivo, dell'autore di reato.

Se noi pretendiamo di inserire l'idea di riparazione in una cornice già definita sostanzialmente dalla retribuzione, la riparazione non può essenzialmente esserci. Il punto è che mediazione si può avere solo lì dove lo Stato rinunci a punire; cioè, quale mediazione ci può essere rispetto al fatto che si prospetta la possibilità, per l'autore di reato, di riparare il danno, quando l'autore del reato ha già subito la potestà impositiva e sanzionatoria dello Stato attraverso la sanzione penale? A questo punto non gli si può chiedere qualcosa che comporti una limitazione di tipo diverso, quando ha già subito la limitazione massima, e quindi margini di mediazione in questo senso non sono più concedibili.

In secondo luogo, il senso della giustizia riparativa si dispiega solo se la concepiamo come interazione dinamica progressiva, foriera di positive evoluzioni nel rapporto tra autore e vittima, e non si colloca invece in qualcosa che è già stato predefinito essenzialmente dalla condanna penale e dall'applicazione soprattutto della sanzione. Il fatto è che la mediazione penale è qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto all'applicazione di una sanzione con aggiunta di un onere riparatorio. Soprattutto perché è diversa la definizione, l'immagine, la concezione dei soggetti coinvolti nel processo mediatorio. Diversa è la posizione dell'autore, il quale da un lato si trova nelle condizioni di poter esporre il suo punto di vista, la sua esperienza, la sua umanità, la sfera più effettiva, più sostanziale delle sue motivazioni, e in virtù di questo riconoscimento si può trovare così disposto ad attivarsi per riorganizzare la sua appartenenza sociale. Diversa è la posizione della vittima, che è, a sua volta, un attore riconosciuto nella pienezza della sua dignità e della sua appartenenza sociale, con piena possibilità di essere ascoltato, di essere riconosciuto nella sostanzialità dei suoi interessi, e di essere orientato a una soddisfazione effettiva, non puramente marginale e gregaria rispetto alla pronuncia della responsabilità penale.

Ma è diversa anche la posizione della collettività, per certi aspetti definibile o riferibile allo Stato, in quanto è una collettività che non raccoglie una riparazione di tipo puramente simbolico, quale è quella della condanna penale, ma che si vede invece valorizzata dalla effettiva ricostruzione del rapporto con chi se ne era allontanato, dalla effettiva riacquisizione del patrimonio rappresentato dalla presenza di un individuo che cambia atteggiamento, che viene sollecitato, o che comunque viene posto nelle condizioni di riparare allo squilibrio che l'illecito ha determinato. Che mediazione potrebbe mai esserci se a sua volta il soggetto, il reo, non venisse riconosciuto come soggetto, se non si rinunciava alla punizione nei suoi confronti come contropartita del fatto che gli viene offerta una proposta diversa, che gli viene data una possibilità diversa? L'evidente differenza tra questi due approcci emerge già anche nella nostra legislazione, dove è di tutta chiarezza la diversità di approccio tra la giustizia minorile e la giustizia per adulti.

Nella giustizia minorile la mediazione - e quindi anche l'esperienza riparativa - avviene prima che si giunga alla condanna, come forma di sospensione della vicenda processuale, e quindi addirittura in alternativa allo svilupparsi del processo penale.

Riconoscere il ruolo della vittima non può prescindere da un diverso riconoscimento dell'autore del reato

Se si mantiene una dimensione alternativa tra la riparazione e la retribuzione - e la retribuzione resta come sanzione subordinata al fallimento della riparazione - è difficile uscire strutturalmente da questo carattere ricattatorio della minaccia penale. Ma la cosa è tanto più sostanzialmente attuabile quanto più si dà preventivamente spazio a una dimensione libera di incontro, di dialogo, di contrattazione, che sia sottratta al condizionamento della cornice penale e che quindi sottragga la misura mediatoria dallo snaturamento di una sua subordinazione funzionale all'esercizio dell'azione e della sanzione penale.

L'esperienza riparativa non può dunque consistere nell'assunzione di un surplus di responsabilità che passa attraverso l'ammissione forzata della propria colpevolezza, ammissione che del resto mai potrebbe essere spontanea in un contesto di questo genere; deve essere invece intesa come pieno riconoscimento di soggettività, di dignità, di possibile pienezza di appartenenza sociale, dove si tratta di uscire dalle categorie della colpa, dell'espiazione, del perdono, della conversione, della

riabilitazione, della scusa. Solo uscendo dalla definizione preconstituita di colpa, di castigo, di minaccia, di pena, di espiatione, di scusa strumentalmente predefinita, è possibile fare emergere la ricchezza soggettiva di chi ha violato la norma per ricostituirlo e restituirlo meglio alla sua dignità sociale, in cui un pieno riconoscimento di diritti può definitivamente allontanare la persona dalla china che porta a indurla ad assumere comportamenti lesivi e socialmente dannosi.

Questo approccio definisce un estendersi della dimensione di tutela su un duplice versante normalmente estraneo alla condanna penale: da un lato la vittima, immaginata e ridefinita come un soggetto sociale che può ritrovare il proprio equilibrio, la propria soddisfazione indipendentemente da una dimensione vendicativa. Dall'altra i parenti del reo - cosa che non si considera mai abbastanza - che subiscono pesantemente per anni e spesso in modo lacerante e irreversibile, gli effetti indotti della carcerazione, della sanzione penale, in quanto sottratti dalla sfera di relazionalità e di affettività che la presenza del soggetto condannato, nell'ambito della loro esistenza, nel loro contesto di vita, naturalmente offre come risorsa umana.

In definitiva quindi, dobbiamo guardare con diffidenza e con preoccupazione a questa tendenza che intende attribuire una funzione riparativa a sanzioni suppletive ulteriori rispetto a quelle già penalmente irrogate. Non tanto perché in un quadro sanzionatorio classico, di ordine retributivo, non si possano inserire elementi di umanizzazione, di risocializzazione o di maturazione personale che, associati anche a un'attenuazione della afflizione penale, diano alla stessa una dimensione per certi aspetti più umana, più sensata e più accettabile dal punto di vista della riconciliazione della società con chi ha violato la legge. Ma soprattutto perché sviluppare in questa direzione l'idea della riparatività, l'idea di un segno diverso della giustizia rispetto alla punizione, toglie spazio e deforma concettualmente la prospettiva di un'alternatività al penale che può proprio svilupparsi nella dimensione della riparazione attraverso un'estensione delle esperienze di mediazione, non come articolazione subordinata della logica del diritto penale, ma invece come dimensione e spazio sostanzialmente e profondamente alternativo.

Il fatto dunque di accettare che l'idea di riparazione si sviluppi soprattutto nel campo esecutivo della pena comporta il pericolo che possa configurarsi come una deformazione culturale, come una pregiudiziale sostanziale, che toglie spazio alla possibilità di introdurre e perseguire una prospettiva del tutto diversa. Una dimensione che preventivamente, così come vuole la legislazione europea, declini l'intervento istituzionale su un terreno e in uno spazio che prevengano la soluzione sanzionatoria ed afflittiva del problema che si determina tra autore e vittima di reato.

Rosanna Tosi, docente di Diritto Costituzionale

Sono sempre stata convinta che la parola "rieducazione" che leggiamo nell'art. 27 della Costituzione sia una parola ambigua, potendo evocare sia un intervento rivolto ad incidere direttamente sui valori etici del condannato sia un intervento che, senza escludere una tale eventualità, si propone un fine più circoscritto, ossia quello di costruire le condizioni per ricondurre il condannato nell'alveo della legalità. Credo, tuttavia, che la stessa Costituzione imponga di scegliere la seconda tra le due alternative che la parola in questione sembra lasciare aperte. I significati da dare alle parole che compaiono nei testi normativi vanno ricercati con l'ausilio di quella che i giuristi chiamano interpretazione sistematica: ogni parola deve essere intesa tenendo conto del contesto nel quale si situa.

Nel nostro caso occorre considerare che una rieducazione che volesse incidere sul sistema dei valori etici del condannato sarebbe ingiustificatamente lesiva della sua libertà di coscienza. Ciascuno di noi, condannato o meno che sia, è libero di ritenere che furto e rapina siano buoni mezzi per assicurare una più equa redistribuzione del reddito; ciò che la legge chiede a tutti è soltanto di astenersi dai comportamenti puniti dagli artt. 624 e 628 del Codice penale.

Non varrebbe notare che la Costituzione non fa menzione della libertà di coscienza. Che la libertà di coscienza sia costituzionalmente garantita è un dato pacifico, come è pacifico che esistono norme implicite, in quanto presupposte da altre: e questo è proprio il caso della libertà di coscienza, come

di altri diritti. Il diritto alla vita non sta scritto in Costituzione, ma è certamente desumibile dall'art. 2 (diritti inviolabili) e dall'art. 27, che vieta la pena di morte. Ancora: neppure il diritto alla riservatezza trova previsione espressa, ma nessuno dubita che sia presupposto dalle disposizioni che garantiscono il diritto di domicilio e il diritto di corrispondenza (artt. 14 e 15). In modo analogo si ragiona a proposito della libertà di coscienza: il suo fondamento costituzionale è certo, in quanto implicitamente presupposta da altre libertà espressamente previste: si pensi alla libertà religiosa e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 19 e 21) che non sono neppure concepibili in assenza di libertà di coscienza.

Se questa è la prospettiva da assumere, eventuali disposti subcostituzionali che non la rispettassero sarebbero illegittimi, a meno che non fosse possibile una interpretazione adeguatrice, ossia una loro lettura conforme al testo costituzionale, che esclude interventi e valutazioni riguardanti il "foro interno", cioè la coscienza del condannato.

Penso, ad esempio, all'art. 176 Codice penale che subordina la liberazione condizionale al "sicuro ravvedimento". Considerata l'epoca in cui questa regola è stata scritta, si potrebbe anche pensare che al legislatore di allora non ripugnasse una compressione della libertà di coscienza; ma lo stesso tenore testuale della disposizione sembrerebbe respingere questo sospetto, dal momento che il ravvedimento deve emergere dal "comportamento" tenuto durante il tempo della esecuzione della pena, senza alcuna allusione, più o meno esplicita, ad indagini e valutazioni che abbiano ad oggetto i valori etici del condannato. E, comunque, non ci sono difficoltà a leggere la parola ravvedimento in senso conforme alla Costituzione, quale situazione che consente una prognosi favorevole in relazione al rispetto della legge. E sarebbe solo ingenuità (o ipocrisia) immaginare che una tale prognosi avrebbe maggiori probabilità di dimostrarsi esatta, se fosse fondata anche su un ripensamento etico; è fin troppo noto che i codici etici sono inadeguato presidio della legalità, contando circostanze di tutt'altro tipo (un buon equilibrio emotivo, la situazione economica e sociale, ecc.).

Neppure nel regolamento in tema di trattamento penitenziario, portatore della normativa di più minuto dettaglio, si trovano norme che facciano pensare ad un rilievo del "foro interno". Basti vedere, a proposito della "Osservazione della personalità" (art. 27 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), la prevista riflessione da espletare con il condannato "sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento della persona offesa": si tratta - con ogni evidenza - delle premesse di un percorso di consapevolezza, che lascia del tutto fuori ogni adesione valoriale, puntando piuttosto a sottolineare i meccanismi della responsabilità e a suggerire bilanciamenti razionali quale base di ogni scelta di comportamento. Nulla, dunque, che faccia pensare ad un trattamento che debba portare al ripudio della propria storia, dove - come per ciascuno di noi - bene e male si intrecciano (il compagno di rapina è anche quello con cui ha condiviso gioie e dolori, l'amico che ha aiutato quando era malato, che gli ha presentato la donna che ama, che ha giocato con i suoi figli...).

A fronte di una situazione normativa che ad ogni livello dell'ordinamento (costituzionale, legislativo, regolamentare) non giustifica incursioni nella coscienza del condannato, ancora compagno nella manualistica affermazioni secondo cui il trattamento penitenziario ha, tra gli altri, lo scopo di modificare la personalità del condannato in senso eticamente valido; e anche temo accada che a tali affermazioni faccia riscontro una serie di prassi trattamentali. A sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, la cultura dello Stato di diritto non è ancora patrimonio comune e indiscusso.

Annamaria Alborghetti, avvocato penalista

Vorrei condividere con voi alcune riflessioni a margine del convegno del 25 maggio scorso. Le prime battute sull'ultimo progetto di riforma del Codice penale evidenziano una particolare attenzione rivolta alle nuove misure (e nuove pene) alternative, con una progressiva

marginalizzazione del carcere definito come *extrema ratio*. Preoccupa però il silenzio verso questa *extrema ratio*. Il timore è che si vada sempre più accentuando quel solco profondo tracciato dal c.d. doppio binario e che, in realtà, uno di quei binari sia ormai divenuto un binario morto. Se da un lato si cercano soluzioni, nuove misure, nuove pene, dall'altro si getta la chiave per coloro che non hanno alternative, l'*extrema ratio*, appunto. Allora, a mio avviso "ripensare la pena" significa proprio dare significato alla pena detentiva.

Significa da un lato ribadire l'incostituzionalità dell'art. 4 bis e delle norme sui recidivi introdotte dalla ex Cirielli. Non ci si può rassegnare di fronte al fatto che negli anni 90 la Corte Costituzionale ha più volte affermato che l'art. 4 bis non contrasta con l'art. 27 Cost.

Dobbiamo pensare, inventare, elaborare pensieri e teorie nuove per sostenere l'incostituzionalità di quelle norme. E la Magistratura di Sorveglianza deve agire in questo senso, non rassegnarsi alla perdita di discrezionalità che un legislatore diffidente le ha imposto. Il sistema del doppio binario ha fatto sì che la pena non è più sanzione ma, sempre più, misura di sicurezza, strettamente connessa alla pericolosità del soggetto ma, quel che è peggio, una pericolosità presunta che non deve essere accertata in concreto dal Giudice. L'aver commesso quel determinato reato, aver commesso più reati, significa automaticamente essere pericolosi, senza che sia data al Magistrato alcuna possibilità di accertamento, di verifica. Ecco dove si consuma l'*extrema ratio*! Eppure ancora nel lontano 1974 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto "il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo ruolo rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale".

Tale principio aveva aperto la strada al concetto, a mio avviso irrinunciabile, di flessibilità della pena. Ma ripensare la pena significa anche depurarla da tutto ciò che nulla ha a che vedere con la sanzione, significa uscire da alcune ambiguità in cui mi pare che sempre più frequentemente certi orientamenti rischiano di portarci.

Sempre più spesso si sente parlare di mediazione penale, di riconciliazione tra la vittima e il reo, di attività riparatoria a favore della vittima. Senza nulla togliere ai diritti e alla giusta tutela della vittima del reato, credo però che la pena debba essere calibrata all'interno del rapporto tra il reo e lo Stato, inteso nei suoi diversi organismi rappresentativi, inteso come collettività e società civile.

Ciò che caratterizza, tra l'altro, lo stato di diritto è proprio l'appropriarsi, da parte dello Stato, del potere punitivo, sottraendo il reo alla vendetta privata. Il rapporto, quindi, non può che essere tra il reo e lo Stato. Non a caso, secondo l'interpretazione dottrinale corrente, rieducare significa "ricondurre soggetti che hanno perso il senso della legalità al rispetto della legge, al rispetto delle norme, prima ancora che penali, di civile convivenza, a sentire e riappropriarsi di quei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale sanciti dall'ordinamento". Quindi la riconciliazione (e la riparazione) non può che avvenire nei confronti della società. In che modo? A mio avviso uno dei percorsi potrebbe essere quello di incrementare, dare più senso e vigore a ciò che già in alcuni istituti viene portato avanti. Mi riferisco alle attività con gli enti pubblici, con le associazioni, con le scuole, il territorio, gli ospedali. Mi riferisco anche alle attività di pubblica utilità che devono evolversi in un reale coinvolgimento tra gli utenti e chi le presta, in un'ottica di effettiva "utilità".

La frattura tra il carcere e la società deve diluirsi nello spazio e nel tempo e solo con questo obiettivo la pena detentiva può avere, se lo ha, ancora un senso. Certo, la riparazione intesa in questo senso è un percorso complesso che richiede un forte impegno della collettività. Ma è anche vero che la collettività, nel momento in cui è messa in grado di conoscere, di capire, di vedere, è anche in grado di dare risposte adeguate e positive.

Non ci si può fermare di fronte a una stampa manipolata e manipolatrice che riempie le prime pagine con la rapina dell'albanese o l'omicidio del rumeno e tace sulle morti bianche, termine ipocritamente eufemistico per definire veri e propri omicidi inaccettabili in un paese civile con una delle legislazioni sul lavoro più avanzate d'Europa. Le campagne contro l'indulto ci sono sempre

state ad ogni provvedimento di clemenza, così come gli strilli allarmati dei forcaioli di destra e di sinistra.

L'unico modo per combatterli è informare, informare e informare. Portare quei dati, a noi ben noti, sui recidivi, sulle misure alternative, sulla recidività post-misure alternative non solo nei convegni per addetti ai lavori, ma tra la gente, nelle piazze, nei banchetti, sui giornalini.

Questo è quello che si può fare ora, subito. Senza dimenticare che l'obiettivo deve essere quello di ridare centralità alla persona e non al reato, cosa che non avverrà realmente finché non verranno aboliti gli sbarramenti imposti dalle norme che ho citato.

Giornata di Studi Nazionale
Persone, non reati che camminano. Ripensare la pena
Venerdì 25 maggio 2007 - Casa di Reclusione di Padova

Documento conclusivo

"Persone, non reati che camminano. Ripensare la pena" è il tema di cui di cui si è discusso il 25 maggio nella Casa di reclusione di Padova, in una Giornata di Studi nazionale organizzata dal **Centro di Documentazione "Due Palazzi"** con la redazione di Ristretti Orizzonti, il giornale dal carcere più diffuso e importante in Italia, **dalla Casa di Reclusione e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.**

Il 25 maggio hanno discusso di pene, Codice penale, carcere centinaia di persone provenienti dal mondo "libero", alcuni fra i più importanti esperti di diritto penale e di esecuzione della pena, e poi magistrati, avvocati, operatori penitenziari, operatori sociali, docenti, studenti, **con più di cento detenuti**, che le pene e il carcere li conoscono sulla propria pelle.

La richiesta che è emersa è che le linee guida, presentate dalla Commissione Pisapia, siano al più presto rese pubbliche, e si avvii anche in Italia un percorso realmente democratico di approfondimento dei punti qualificanti della Riforma del Codice penale, come è stato fatto in Argentina, dove la scelta del Ministero è stata quella di prevedere, prima del passaggio parlamentare, un confronto con i cittadini, nelle maggiori città argentine, per spiegare le linee fondanti e gli obiettivi del nuovo Codice, al fine di dare una corretta informazione ed evitare strumentalizzazioni di carattere politico. Riusciremo a essere un paese altrettanto democratico dell'Argentina?

Si è affrontato il tema delle misure alternative, a partire dalla ricerca sulla recidiva, realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha seguito migliaia di persone per sette anni circa dopo la galera, arrivando alla conclusione che **la recidiva di chi si è scontato la pena fino all'ultimo giorno rinchiuso è intorno al 70 per cento, contro un 19 per cento di chi invece ha cominciato a uscire prima, in un percorso di reinserimento guidato e, non dimentichiamolo, controllato.**

Allora una domanda resta lì in sospeso tra una statistica e l'altra: qualcuno pensa che i cittadini siano più a rischio se le persone escono prima, in misura alternativa, ma seguite dagli assistenti sociali, controllate, con un percorso chiaro e graduale, rispetto al "che si facciano tutta la galera, non un giorno di meno"? Chi garantisce alla società più sicurezza, e come si misura questo benedetto rischio? Si misura con delle statistiche e dei dati certi, o con la "percezione del rischio" che ha la gente, bombardata da messaggi televisivi che dicono che questo o quello è "già fuori dalla galera", senza specificare che magari lo è in attesa di processo, e se il processo lo condannerà ci rientrerà eccome, in galera?

Si è parlato anche, inevitabilmente, di indulto per capire come è possibile ora, subito, in attesa di un sistema di pene più moderno, rendere più vivibili e meno "dannose" le carceri, ampliando gli spazi che vanno nel senso di una loro maggiore apertura:

- graduale allungamento degli orari per le attività;
- iniziative che vadano nel senso di aprire sempre di più e far conoscere la realtà del carcere alla città;
- predisposizione di misure per rendere più decenti i colloqui, in spazi diversi dagli attuali (pranzo insieme ai familiari, stanze controllate solo da telecamere, aree verdi) e, per chi non i colloqui non li fa, semplificare e ampliare le modalità delle telefonate.

Dalla Giornata di studi di Padova viene quindi un appello al Ministro della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a non lasciar cadere nel vuoto questa straordinaria occasione, che si è creata dopo l'indulto, avviando da subito, da una parte, i cambiamenti possibili dentro le carceri, e promuovendo, dall'altra, un dibattito aperto nel paese, e nelle carceri, sulla Riforma del Codice penale, ma anche su una riforma della Bossi-Fini, che apra qualche possibilità di regolarizzazione per gli stranieri detenuti che hanno avuto un percorso di reinserimento, portato a buon fine con le misure alternative, e su una possibile Riforma dell'attuale Ordinamento Penitenziario, che parli finalmente di diritti delle persone detenute, più che di benefici. Uno strumento utile a tal fine potrebbe essere una **Conferenza nazionale sull'esecuzione penale e la privazione della libertà** che, un po' come è stata la Conferenza nazionale sulle droghe, diventi la sede periodica di confronto, che veda il concorso degli operatori del settore, degli esperti, del volontariato, del terzo settore, delle esperienze diffuse sul territorio.